MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

"RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"

(Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 s.m.i.)

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 luglio 2025

INDICE

PREMESSA 3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 3
1.1. La normativa di riferimento 3
1.2. Natura e caratteristiche della responsabilità amministrativa 4
1.3. I reati presupposto 7
1.4. Le sanzioni 9
2. CONDIZIONI ESIMENTI PER L'ESONERO DI RESPONSABILITA' 14
2.1. Condizioni esimenti per l'esonero di responsabilità e caratteristiche attese dei Modelli organizzativi 14
2.2. Le Linee Guida di Confindustria 16
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA SPA 18
3.1. L'adozione del Modello in m-dis Distribuzione Media 18
3.2. La funzione del Modello e i principi ispiratori 18
3.3. La costruzione e l'aggiornamento del Modello 19
3.4. Struttura del Modello 20
3.5. I documenti connessi al Modello 23
3.6. Principi generali di controllo 23
3.7. Regole per l'approvazione del Modello e per il suo aggiornamento 24
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 25
4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza 25
4.2. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'OdV 25
4.3. Compiti dell'OdV 26
4.4. Autonomia operativa e finanziaria dell'OdV 27
4.5. Regolamento dell'OdV 28
4.6. Flussi informativi nei confronti dell'OdV e reporting dell'Organismo 28
4.7. Obblighi di riservatezza dell'Organismo 30
5. WHISTLEBLOWING 31
5.1. Il sistema di segnalazione della società 31
5.2. Segnalazioni Esterne ad ANAC 35

5.3. Divulgazione Pubblica 36
6. DIFFUSIONE DEL MODELLO 36
6.1. Formazione e informazione del personale..... 36
6.2. Informazione a Terzi e diffusione del Modello..... 37
7. SISTEMA DISCIPLINARE..... 37
7.1. Principi generali 37
7.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati 39
7.3. Misure nei confronti dei dirigenti..... 40
7.4. Misure nei confronti degli Amministratori 40
7.5. Misure nei confronti dei Sindaci 40
7.6. Misure nei confronti di Consulenti e Partner/Fornitori 41

PREMESSA

m-dis Distribuzione Media S.p.A., (di seguito "m-dis Distribuzione Media" o "la "Società"), sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria posizione e immagine e delle aspettative dei propri azionisti, ha ritenuto conforme alla propria politica procedere alla formalizzazione ed alla formale adozione di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo come previsto dal Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Decreto 231", "D.Lgs. 231/01" o semplicemente "Decreto").

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello") e i principi in esso contenuti disciplinano i comportamenti degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Collaboratori, dei Consulenti, dei Fornitori, dei Partner d'affari e, più in generale, di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano per conto o nell'interesse della Società (di seguito, cumulativamente, anche "Destinatari"). Il Modello si ispira alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01" approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate il 21 luglio 2014 e nel giugno 2021, nel rispetto dei principi e delle regole sostanziali sanciti dal Codice Etico adottato dal Consiglio di Amministrazione di m-dis Distribuzione Media.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

1.1. La normativa di riferimento

Il Decreto 231 stabilisce un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, per brevità, il/gli "Ente/Enti"), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa

sussiste solo nel caso di commissione di taluno dei reati previsti ed elencati nel medesimo Decreto.

La responsabilità dell'Ente sorge soltanto in relazione al verificarsi di determinate categorie di reati da parte di soggetti espressamente individuati nel Decreto e solo nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso. L'Ente non ha al contrario, alcuna responsabilità laddove gli autori del reato risultino aver agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Con riferimento all'ambito di applicazione, il D.Lgs. n. 231/ 01 delimita l'ambito dei soggetti destinatari della normativa agli "*enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica*".

La normativa si applica pertanto nei confronti degli:

- enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica ed associazioni "anche prive" di personalità giuridica;
- enti a soggettività pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. "enti pubblici economici");
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. "società miste").

Sono quindi esclusi dal novero dei soggetti destinatari della normativa: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., ecc.).

1.2. Natura e caratteristiche della responsabilità amministrativa

I soggetti che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità sono:

(i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza,

amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo) indicati di seguito, per brevità, anche come "**Soggetti Apicali**", ovvero

(ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, anche i "**Soggetti Sottoposti**")[1].

Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello: al reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (punito con sanzione penale), si aggiunge l'illecito amministrativo per l'Ente (punito con sanzione amministrativa).

La responsabilità dell'Ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato e sussiste ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'Ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

Il Decreto 231, caratterizzato da una connotazione tipicamente penalistica, ha mutuato dal sistema penale il principio generale di legalità nelle sue diverse articolazioni di: riserva di legge, tassatività (o determinatezza della fattispecie), irretroattività e divieto di analogia. In particolare:

- il *principio di riserva di legge* comporta il divieto di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente in assenza di una specifica disposizione legislativa;

[1] Secondo l'indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente anche tutte le situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

- il *principio di tassatività o determinatezza della fattispecie* impone che i casi di responsabilità amministrativa dell'Ente e le conseguenze sanzionatorie siano specificamente determinate, in modo da fugare interpretazioni arbitrarie;
- il *principio di irretroattività della legge sanzionatoria amministrativa* comporta che la legge in forza della quale vengono irrogate le sanzioni sia entrata in vigore prima della commissione del fatto di reato;
- il *divieto di analogia* impedisce di ricorrere, in mancanza di una norma regolatrice del caso specifico, a disposizioni che regolano fattispecie simili o materie analoghe.

Per ricondurre il reato all'Ente è necessario che:

- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- i soggetti agenti siano persone fisiche poste in posizione apicale o subordinata;
- i soggetti agenti non abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Inoltre, per ricondurre i reati colposi all'Ente, ovvero i reati di cui all'art.25-*septies* del D.Lgs. 231/01 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non è necessario che il soggetto attivo abbia agito con volontà di cagionare l'evento lesivo, ma è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o procedure e disposizioni interne in materia di prevenzione, protezione e tutela dell'igiene. L'interesse e il vantaggio nell'Ente può sostanziarsi, ad esempio, attraverso un risparmio di costi per la manutenzione degli impianti.

Ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'Ente, ma occorre potere formulare un giudizio di rimproverabilità in capo allo stesso.

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'Ente nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un "Modello di organizzazione e gestione" idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di

quello che è stato realizzato. *Si rimanda a tale riguardo a quanto successivamente specificato al paragrafo 2.1 "Condizioni esimenti per l'esonero di responsabilità e caratteristiche attese dei Modelli organizzativi".*

Con riferimento all'ambito territoriale di applicazione del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia dei reati commessi all'estero (laddove contemplati dalla normativa di riferimento in materia di responsabilità amministrativa) qualora:

a. il reato sia commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente (come sopra identificati);
b. l'Ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
c. ci si trovi nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (laddove la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
d. sussistano i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale e, nei confronti dell'Ente, non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.3. I reati presupposto

I reati, la cui realizzazione può comportare la responsabilità diretta dell'Ente (c.d. "reati-presupposto" della responsabilità) sono tassativamente elencati nel D.Lgs. 231/01.

In particolare, il Decreto richiama le seguenti categorie di reato:

(i) *reati contro la Pubblica Amministrazione* (articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001);

(ii) *delitti informatici e trattamento illecito dei dati* (art. 24-*bis* del D.Lgs. n.231 del 2001);

(iii) *delitti di criminalità organizzata* (art. 24-*ter* del D.Lgs. n.231 del 2001);

(iv) *delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* (art. 25- *bis* del D.Lgs. n.231 del 2001);

(v) *delitti contro l'industria e il commercio* (art. 25-*bis.1* del D. Lgs. 231 del 2001);

(vi) *reati societari* (art. 25-*ter* del D. Lgs. 231 del 2001);

(vii) *delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico* (art. 25-*quater* del D. Lgs. 231 del 2001);

(viii) *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (*art. 25-*quater*.1 del D. Lgs. 231 del 2001);

(ix) *delitti contro la personalità individuale* (art. 25-*quinquies* del D. Lgs. 231 del 2001);

(x) *reati di abuso di mercato* (art. 25-*sexies* del D. Lgs. 231 del 2001);

(xi) *reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro* (art. 25-*septies* del D. Lgs. 231 del 2001);

(xii) *reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, *nonché autoriciclaggio* (art. 25-*octies* del D. Lgs. 231 del 2001);

(xiii) *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (*art. 25-*octies.1,* del D.Lgs. n. 231/2001);

(xiv) *delitti in materia di violazione del diritto d'autore* (art. 25-*novies* del D. Lgs. 231 del 2001);

(xv) *delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art. 25-*decies* del D. Lgs. 231 del 2001);

(xvi) *reati ambientali* (art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231 del 2001);

(xvii) *delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare* (art.

25-*duodecies* del D. Lgs. 231 del 2001);

(xviii) *razzismo e xenofobia* (art.25- *terdecies* del D. Lgs. 231 del 2001);

(xix) *frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati* (art.25- *quarterdecies* del D. Lgs. 231 del 2001);

(xx) *reati tributari relativamente alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 25-quinquiesdecies);*

(xxi) *contrabbando (art. 25 –sexiesdecies);*

(xxii) *delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies, del D.Lgs. n. 231/2001);*

(xxiii) *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, del D.Lgs. n. 231/2001);*

(xxiv) *responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517 quater del c.p., come previsto dall'art. 12 L.9/2013";*

(xxv) *reati transnazionali*, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*".

(xxvi) *Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)*

1.4. Le sanzioni

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa:

(a) sanzioni amministrative pecuniarie;

(b) sanzioni interdittive;
(c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
(d) pubblicazione della sentenza.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria costituisce la sanzione "di base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore attribuisce al giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento nella determinazione della sanzione. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.
In particolare, il Giudice determina:

a) il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:
   - della gravità del fatto;
   - del grado di responsabilità dell'Ente;
   - dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

b) il valore di ciascuna quota, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*".

Le sanzioni pecuniarie possono essere ridotte qualora si verifichino taluni presupposti correlati: a) all'entità dell'interesse o vantaggio conseguiti e del danno patrimoniale cagionato; b) alle misure intraprese dall'Ente per la riduzione ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato.

(b) Le **sanzioni interdittive** si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso a) da soggetti in posizione apicale ovvero b) da soggetti sottoposti all'altrui direzione laddove la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero
- in caso di reiterazione degli illeciti[2].

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate dal Giudice in via cautelare, quando:

- siano presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergano fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che possano venire commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;

[2] Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2001, "*si ha reiterazione quanto l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva*".

- l'Ente abbia tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dal Decreto e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- "*l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso*";
- "*l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*";
- "*l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca*".

Le **sanzioni interdittive,** fermo restando quanto previsto dall'art. 25 comma 5[3], hanno una durata compresa tra quattro e sette anni, se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, e tra due e quattro anni, qualora invece il reato sia stato commesso

[3] La Legge Anticorruzione n. 3, 9 gennaio 2019 dispone l'innalzamento della durata delle sanzioni interdittive: in caso di condanna della Società per uno dei delitti di cui all'art. 25 D. Lgs. n. 231/2001, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, avranno una durata ricompresa tra quattro e sette anni, se il reato è stato commesso da un soggetto apicale e tra due e quattro anni qualora invece il reato sia stato commesso da un soggetto non apicale.
La legge introduce il beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive: qualora la Società, prima dell'emanazione della sentenza di primo grado, abbia tenuto una condotta virtuosa ("L'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"), le sanzioni interdittive che l'ente vedrà comminarsi avranno la durata "tradizionale" prevista dall'art. 13 comma 2, ossia compresa tra un minimo di tre mesi e un massimo di due anni.

da un soggetto non apicale, e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "*tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*"

(c) Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. n. 231 del 2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2. CONDIZIONI ESIMENTI PER L'ESONERO DI RESPONSABILITA'

2.1. Condizioni esimenti per l'esonero di responsabilità e caratteristiche attese dei Modelli organizzativi

Gli articoli 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche e differenti di **esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente** per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

Nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, secondo quanto statuito dall'art.6 del Decreto, è previsto l'esonero dalla responsabilità qualora l'Ente stesso dimostri che:

a) l'organo dirigente[4] ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (il "**Modello**");
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento[5] è stato affidato ad un organismo dell'Ente ("**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di reati commessi da Soggetti Sottoposti, l'art.7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'Ente è responsabile nelle ipotesi in cui la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In tale circostanza la prova della responsabilità dell'Ente grava sulla pubblica accusa.

[4] Nel caso di m-dis Distribuzione Media, in ragione dell'adozione del sistema di governo tradizionale, per "organo dirigente" è da intendersi il Consiglio di Amministrazione.

[5] Attraverso la formulazione di specifici suggerimenti.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a minimizzare il rischio di commissione dei reati che la Società intende scongiurare.

Caratteristiche del Modello

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;

d) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

e) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV.

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema generale deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, di quanto previsto dall'art.30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che dispone ulteriori requisiti circa le caratteristiche attese del Modello[6].

[6] Si rimanda, per i relativi dettagli, alla Parte Speciale n.4 "Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro".

2.2. Le Linee Guida di Confindustria

Su espressa indicazione del Legislatore, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia e ritenuti da questo idonei a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate al 21 luglio 2014 e successivamente aggiornate nel giugno 2021 (di seguito, per brevità, "**Linee Guida**").

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle Aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo preventivo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli;
- l'adozione di un sistema integrato di gestione dei rischi con procedure comuni che garantiscano efficienza e meccanismi di coordinamento e collaborazione tra le funzioni aziendali;
- l'introduzione di un canale per le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e delle procedure per la gestione delle stesse;
- l'adozione da parte dell'azienda di un Codice etico che contenga l'insieme dei diritti e doveri e delle responsabilità dell'ente;
- introduzione di un sistema sanzionatorio correlato alle violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità d'azione ed obbligo, da parte delle funzioni aziendali di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida, il sistema dei controlli preventivi deve essere, in linea generale, improntato al rispetto dei seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee Guida sono:

- per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:
  - il Codice Etico (o di comportamento) relativo ai reati considerati;
  - il sistema organizzativo;
  - le procedure manuali ed informatiche;
  - i poteri autorizzativi e di firma;
  - il sistema di controllo e gestione;
  - la comunicazione al personale e la sua formazione;
  - sistemi di controllo integrato.
  -

- con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e - sebbene successivi all'emanazione delle Linee Guida – alcune fattispecie connesse ai reati ambientali):
  - il Codice Etico (o di comportamento) relativo ai reati considerati;
  - la struttura organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
  - la formazione e addestramento;
  - la comunicazione e coinvolgimento;
  - la gestione operativa;
  - il sistema di monitoraggio della sicurezza.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA SPA

3.1. L'adozione del Modello in m-dis Distribuzione Media

m-dis Distribuzione Media ha inteso uniformare il sistema aziendale di prevenzione e gestione dei rischi alle disposizioni del Decreto Legislativo 231/01 dotandosi di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La Società, in coerenza con i principi etici e di governance ai quali ha orientato le proprie regole di comportamento, nonché ai cambiamenti organizzativi e di business, ed in relazione ai cambiamenti regolamentari assicura un costante aggiornamento del proprio Modello.

In particolare, la Società si è formalmente dotata di un proprio Modello l'11 novembre 2003. Successivamente, in relazione all'introduzione di nuove fattispecie di reato nell'ambito del D.Lgs. n. 231 del 2001, ha provveduto ad aggiornare ed integrare il proprio Modello, tenendo conto:

- dei cambiamenti organizzativi aziendali;
- degli esiti delle attività di vigilanza e delle considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello;
- dell'evoluzione del quadro normativo;
- dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello si pone anche come integrazione delle regole di Corporate Governance.

3.2. La funzione del Modello e i principi ispiratori

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventive ed ex post) che abbia come obiettivo la prevenzione del

rischio di commissione dei Reati indicati dal D.Lgs. 231/01, nonché degli illeciti amministrativi richiamati dall'art. 187 *quinquies* del D.Lgs. 58/98.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono far acquisire ai soggetti (componenti degli organi sociali, dipendenti, partner a vario titolo, fornitori ecc.) che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Società, e la cui attività potrebbe sconfinare nella commissione di reati o di illeciti amministrativi, la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale o amministrativo, la cui commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi di m-dis Distribuzione Media, anche qualora apparentemente quest'ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio. A questo va aggiunta l'ulteriore consapevolezza che la commissione del reato o dell'illecito amministrativo comporterà, oltre alle sanzioni previste dalla legge, anche sanzioni di tipo interno, disciplinare o di altra natura.

Il rispetto delle procedure e delle regole di organizzazione, gestione e controllo costituisce canone non flessibile, volto tra l'altro a prevenire comportamenti irregolari e potenzialmente prodromici alla commissione di reati o di illeciti amministrativi.

Sotto un altro profilo, m-dis Distribuzione Media, grazie ad un costante monitoraggio dell'attività aziendale ed alla possibilità di reagire tempestivamente, si pone in condizione di prevenire la commissione dei reati e/o di irrogare agli autori le sanzioni che si renderanno opportune. Fondamentali appaiono a tal fine i compiti affidati all'OdV, deputato a svolgere il controllo sull'operato delle persone nell'ambito delle Aree a Rischio e delle correlate Attività Sensibili.

3.3. La costruzione e l'aggiornamento del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si sono tenute nella massima considerazione le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, nonché le migliori pratiche in materia di sistema di controllo interno.
La costruzione iniziale ed i successivi aggiornamenti del Modello si sono articolati nelle fasi di seguito descritte:

(i) esame preliminare del contesto aziendale attraverso l'analisi della documentazione societaria rilevante e lo svolgimento di incontri con responsabili di m-dis Distribuzione Media informati sulla struttura e le attività della stessa, al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;

(ii) individuazione delle aree di attività/processi aziendali "a rischio", operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto aziendale (cumulativamente indicate come "**Aree a Rischio Reato**" e "**Attività Sensibili**");

(iii) definizione in via di ipotesi delle principali possibili modalità di commissione dei Reati Presupposto all'interno delle singole Aree a Rischio Reato;

(iv) rilevazione, valutazione ed eventuale aggiornamento del sistema di controllo finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

3.4. Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da m-dis Distribuzione Media è costituito da:

- una "**Parte Generale**";
- alcune "**Parti Speciali**", relative alle categorie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/01 considerate rilevanti per la Società in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle attività svolte.

La **Parte Generale** ha la funzione di richiamare la finalità e le macrocaratteristiche del Modello, nonché di definire i principi di carattere generale che la Società pone come riferimento per la gestione dei propri affari e che sono, quindi, validi per la realtà aziendale in senso lato e non soltanto per il compimento delle attività rischiose.

Le **Parti Speciali** relative alle categorie di reato individuate come rilevanti in ragione dello specifico oggetto sociale della Società hanno la funzione di:

- stabilire le fonti normative (interne ed esterne) a cui si devono attenere i Destinatari;
- individuare reati potenzialmente attuabili in azienda;
- individuare, in relazione ai reati astrattamente rilevanti, le relative Aree a Rischio e le Attività Sensibili correlate;
- richiamare i principi comportamentali da rispettare e le misure preventive da attuare.

In particolare, il Modello in vigore è costituito dalle seguenti Parti Speciali:

- "**Parte Speciale**" **N. 1,** che si riferisce ai reati in materia di corruzione e agli altri reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (tipologie di reato contemplate negli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 e nell'articolo 25-ter con riferimento alla fattispecie di "corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione")[7];
- "**Parte Speciale**" **N. 2,** che si riferisce ai "Reati Societari" (tipologie di reato contemplate nell'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/01) e ai Reati Tributari (tipologie di reato disciplinate dall'articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01);
- "**Parte Speciale**" **N. 3,** che si riferisce ai reati e agli illeciti amministrativi in materia di Abusi di Mercato (tipologie di reato disciplinate dall'articolo 25 sexies del D.Lgs. 231/01, illeciti amministrativi regolati dall'art. 187 quinquies del D.Lgs. 58/98);
- "**Parte Speciale**" **N. 4,** che si riferisce ai reati commessi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (tipologie di reato disciplinate dall'articolo 25 septies del D.Lgs. 231/01);

[7] In relazione all'affinità delle tematiche oggetto di approfondimento, tale sezione contiene altresì i principi comportamentali e di controllo finalizzati alla prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria di cui all'art.25-decies del D.Lgs.231/01.

- "**Parte Speciale**" **N. 5,** che si riferisce ai reati commessi in violazione alle norme sul diritto d'autore (tipologie di reato disciplinate dall'articolo 25 novies del D.Lgs. 231/01);
- "**Parte Speciale**" **N. 6,** che si riferisce ai "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" nonché ai "Reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico" (tipologie di reato contemplate negli articoli 25 octies e 25 quater del D.Lgs. 231/01);
- "**Parte Speciale**" **N. 7,** che si riferisce ai "Delitti informatici e al trattamento illecito di dati" (tipologie di reato disciplinate dall'articolo 24 bis del D.Lgs. 231/01);
- "**Parte Speciale**" **N. 8,** che si riferisce ai "Delitti contro l'industria e il commercio" (tipologie di reato disciplinate dall'articolo dagli articoli 25 bis e 25 bis.1 del D.Lgs. 231/01) e ad alcuni dei reati in materia di "falsità in strumenti o segni di riconoscimento" di cui all'art.25-bis del Decreto; nonché "Delitti in relazione a strumenti di pagamento diversi dai contanti" (tipologie di reato contemplate negli articoli 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/01);
- "**Parte Speciale**" **N. 9,** che si riferisce ai "Delitti di criminalità organizzata" e ai "Reati transnazionali" (tipologie di reato disciplinate dall'art.24 ter del D.Lgs. 231/01 e dall'articolo 10 della L. 146/2006)**;**
- "**Parte Speciale**" **N. 10,** in materia di "Reati ambientali" (tipologie di reato disciplinate dall'articolo 25 undecies del D.Lgs. 231/01);
- "**Parte Speciale**" **N. 11,** in materia di "Delitti contro la Personalità individuale" (tipologie di reato disciplinate dall'articolo 25-quinquies del D.Lgs. 231/01).

Relativamente agli altri reati e illeciti previsti dal Decreto e non ricompresi all'interno delle suddette Parti Speciali, si è ritenuto che le specifiche attività svolte dalla Società non presentino profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Nondimeno, si ritiene che il

Codice Etico di m-dis Distribuzione Media (di seguito, per brevità, il "**Codice Etico**") definisce norme comportamentali idonee anche alla prevenzione di questi reati.

3.5. I documenti connessi al Modello

Formano parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti:

- il **Codice Etico** contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità di m-dis Distribuzione Media nei confronti dei suoi stakeholder;
- il **sistema disciplinare ed il relativo meccanismo sanzionatorio** da applicare in caso di violazione del Modello (di seguito, per brevità, il "**Sistema Sanzionatorio**");
- **il sistema di deleghe e procure**, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e **attribuire responsabilità** e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nelle Aree a Rischio Reato (ad esempio organigrammi, ordini di servizio, ecc.);
- il **sistema di direttive, procedure, di protocolli e di controlli interni** aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato.

Ne consegue che con il termine "Modello" deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

3.6. Principi generali di controllo

Si precisa inoltre che, in aggiunta a quanto indicato nelle Parti Speciali del Modello, la Società ha previsto il rispetto dei seguenti principi generali di controllo applicabili in tutte le Aree a Rischio Reato:

- **trasparenza**: ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente;
- **separazione delle funzioni e correlata attribuzione dei Poteri**: nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- **adeguatezza delle norme interne**: l'insieme delle norme aziendali deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- **tracciabilità e documentabilità**: ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata.

3.7. Regole per l'approvazione del Modello e per il suo aggiornamento

Poiché il Modello, in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/01 deve essere un "atto di emanazione dell'organo dirigente", lo stesso deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di fornire suggerimenti finalizzati al suo aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti intervenuti.

A tal proposito, si precisa che nel caso in cui si rendano necessarie – per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi – modifiche ed integrazioni che abbiano carattere sostanziale, tali modifiche devono essere rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello, è istituito presso m-dis Distribuzione Media SpA un organismo con funzioni di vigilanza e controllo ("**Organismo di Vigilanza**", "**Organismo**" o "**OdV"**). A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di Vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'OdV devono essere soggetti qualificati e dotati di adeguata professionalità ed esperienza in materia legale o contabile e fiscale ed in possesso dei requisiti di onorabilità e, per quanto attiene a soggetti non dipendenti di m-dis Distribuzione Media, anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa di legge applicabile per i componenti del Collegio Sindacale della Società.

L'OdV di m-dis Distribuzione Media, tenendo conto delle caratteristiche strutturali, dimensionali, operative e di business della Società, è stato individuato in un organismo collegiale, composto da 2 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'OdV di m-dis Distribuzione Media è composto da:

- il Direttore Internal Audit di RCS MediaGroup;
- un membro del Collegio Sindacale di m-dis Distribuzione Media.

Il sindaco effettivo componente dell'Organismo di Vigilanza svolge funzioni di Presidente dello stesso.

4.2. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'OdV

La durata in carica dei componenti dell'OdV coincide con quella del Consiglio di Amministrazione, organo sociale cui è imputata la responsabilità di adottare il Modello e di nominare i componenti dell'OdV stesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha la facoltà di revocare dall'incarico i membri dell'OdV qualora gli stessi abbiano posto in essere comportamenti incompatibili con l'incarico loro affidato.

La mancata partecipazione a due o più riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi, così come il venir meno dei requisiti di indipendenza ed onorabilità, comporta la decadenza automatica del membro dell'ODV dall'ufficio. La medesima decadenza interviene nel caso di rinuncia o cessazione per qualunque causa dall'incarico o carica societaria che, in base a quanto previsto dal Modello, costituisce premessa per la nomina a membro dell'ODV.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente dell'OdV, o anche un suo temporaneo impedimento, il restante membro svolge egualmente le funzioni dell'ODV, temporaneamente in composizione monocratica, sino a che il Consiglio non abbia provveduto all'integrazione nel previsto numero di componenti. E' fatto obbligo a ciascun membro dell'OdV di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una causa di cessazione propria o altrui quale membro dell'ODV e quindi la necessità della relativa sostituzione da parte del Consiglio secondo quanto previsto dal Modello.

4.3. Compiti dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza della Società sono attribuite le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;

- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, attraverso la formulazione di specifici suggerimenti, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti;
- follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità dei suggerimenti forniti.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria, fatta eccezione per il Consiglio di Amministrazione.

4.4. Autonomia operativa e finanziaria dell'OdV

Al fine di attribuire effettiva autonomia e capacità di azione all'OdV, la Società ha specificamente previsto che:

a) le attività poste in essere dall'OdV e dai suoi componenti non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, né per tali attività nessuno dei componenti dell'Organismo stesso può essere in alcun modo assoggettato a conseguenze negative, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello;

b) l'OdV abbia libero accesso presso tutte le funzioni della Società a tutta la documentazione aziendale senza necessità di alcun consenso preventivo al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/01;

c) l'Organismo possa avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

A ciascun componente dell'OdV, viene attribuito, per l'attività svolta in tale veste, un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, fermo che per il membro dell'Organismo facente parte anche del Collegio Sindacale l'Assemblea dei soci possa indicare tale compenso nell'ambito di quelli previsti per i componenti del Collegio medesimo.

Infine, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione approva annualmente una dotazione iniziale di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

4.5. Regolamento dell'OdV

In relazione agli aspetti concernenti il funzionamento dell'Organismo (ad esempio in merito alla calendarizzazione delle attività, alle modalità di verbalizzazione delle riunioni e alla disciplina dei flussi informativi ecc.), l'Organismo di Vigilanza stesso ha emanato un proprio regolamento a disciplina di tali aspetti.

4.6. Flussi informativi nei confronti dell'OdV e reporting dell'Organismo

Per agevolare l'invio della documentazione e delle comunicazioni all'OdV, diverse dalle segnalazioni, è attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato, organismovigilanza.m-dis@m-dis.it, cui hanno accesso solamente i membri dell'OdV stesso.

Tutte le funzioni operative e manageriali della Società devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni identificate dall'Organismo e da questi richieste alle singole strutture organizzative e manageriali della Società attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi

al riguardo definiti (si faccia riferimento, in particolare, alla procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza");

- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi e attinente l'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio / Attività Sensibili e il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV può comunque richiedere, in piena autonomia, ulteriori informazioni di carattere periodico ovvero notizie concernenti specifiche situazioni a qualunque funzione o struttura aziendale.

Deve essere cura delle funzioni aziendali provvedere a mantenere a disposizione tutta la documentazione relativa alle informative trasmesse all'OdV, come previsto anche dai protocolli e dalle prassi operative in essere.

All'OdV devono altresì pervenire, oltre alle informazioni e alla documentazione richiesta per l'espletamento delle attività di monitoraggio, le comunicazioni relative all'attuazione e all'aggiornamento del Modello, alla commissione di Reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa.

Le segnalazioni all'ODV in merito a violazioni del Modello o la commissione dei reati possono essere trasmesse dal Comitato Segnalazioni (in quanto organo destinatario a gestire le segnalazioni nei limiti previsti dalla specifica procedura), oppure dal CDA che per qualsivoglia ragione ne sia venuto a conoscenza (anche attraverso organi di stampa).

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente il Comitato Segnalazioni.

L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV ha tre linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, verso l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- una terza, di carattere eventuale, nel caso che, al di fuori delle attività di controllo periodico, l'Organismo venga comunque a conoscenza di comportamenti in violazione delle procedure previste dal Modello, ovvero di altri comportamenti che integrino o possano integrare ipotesi di reati-presupposto, verso il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale.

Per tutti gli incontri dell'OdV con gli organismi di cui sopra viene redatto verbale e copia dei verbali viene custodita sia dall'OdV sia dagli organismi interessati.

Le verifiche sul Modello sono svolte periodicamente secondo le cadenze che l'OdV ritiene opportuno fissare, ovvero anche in modo non programmato. L'Organismo stesso può effettuare specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle aree di attività a rischio, ovvero altre attività di controllo che ritenga necessarie od opportune.

E' cura dell'OdV preparare periodicamente un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale.

L'OdV si coordina con le funzioni aziendali competenti per i diversi profili specifici.

4.7. Obblighi di riservatezza dell'Organismo

Fermo restando l'obbligo di informativa al Consiglio di Amministrazione, i componenti dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

Fermo ogni diverso obbligo di legge, i componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre, i componenti

dell'OdV devono astenersi dal ricercare e utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli connessi all'esercizio dei compiti attribuiti e in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV, salvo il caso di espressa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV deve essere trattata in conformità alla legislazione vigente in materia ed in particolare in conformità al D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ferma ogni diversa responsabilità derivante dalla legge o da procedure interne di m-dis Distribuzione Media, l'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'OdV.

5. WHISTLEBLOWING

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionale"* ha riformulato integralmente la procedura delle segnalazioni.

Il nuovo sistema *whistleblowing* a differenza del precedente, prevede che, in caso di mancata adozione di un canale interno protetto, ovvero in caso di inefficienza dello stesso, il segnalante possa rivolgersi all'ANAC oppure, a determinate condizioni, possa effettuare divulgazioni pubbliche.

5.1. Il sistema di segnalazione della società

RCS MediaGroup, in ossequio a quanto disposto dal D. Lgs. 24/2023, ha adottato una nuova Procedura (Procedura n.1/2023 Segnalazione Illeciti *https://www.rcsmediagroup.it/wp-content/uploads/doc/2023-07/Procedura-nr.-1_2023.pdf* ed ha istituito un nuovo canale per la gestione delle segnalazioni (https://whistleblowersoftware.com/secure/GruppoRCS); tale Procedura è previsto si

applichi a tutte le società controllate italiane del Gruppo le quali si avvalgono del medesimo canale delle segnalazioni. Sia il canale di segnalazione che la procedura sono disponibili sul sito internet di RCS Mediagroup: www.rcsmediagroup.it Di seguito si richiamano i principali aspetti del sistema di segnalazione interna affinché tutti i Destinatari del Modello ne siano messi a conoscenza e si rimanda alla Procedura per le informazioni di dettaglio.

Cosa si può segnalare:

- violazioni di disposizioni normative nazionali, quali illeciti amministrativi, civili, penali e contabili
- condotte illecite rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello;
- illeciti commessi in violazione della normativa UE aventi ad oggetto diversi settori quali: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (si pensi ad esempio ai reati ambientali);
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- Atti od omissioni che riguardano il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi di capitali, ivi comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi l'oggetto e la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto e la finalità di disposizioni dell'UE nei settori sopra indicati.

La Procedura non prende in considerazione: contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Chi può segnalare: i segnalanti possono essere i dipendenti, i lavoratori autonomi, coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con l'ente, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari, i tirocinanti, anche non retribuiti e, infine, gli azionisti e le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Rientrano anche i potenziali contraenti/dipendenti relativamente a situazione precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Chi viene tutelato: i Segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.
La tutela è altresì estesa ai seguenti soggetti:

- facilitatori, come sopra definiti;
- colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante ed abbiano con esso un rapporto abituale e corrente;
- persone che nel medesimo contesto lavorativo sono legate al segnalante da rapporti di stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale la stessa lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Le tutele garantite dalla Procedura adottata da RCS:

- tutela della riservatezza del segnalante e dei soggetti sopra indicati;
- tutela della riservatezza del soggetto segnalato;
- divieto di misure ritorsive;

- sono previste sanzioni a carico di chi viola le misure di tutela del Segnalante. Tali sanzioni disciplinari sono comminate a cura della funzione Risorse Umane e Organizzazione in conformità a quanto previsto dal CCNL di riferimento;
- le ritorsioni anche solo tentate o minacciate devono essere comunicate all'ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata;
- gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli;
- chiunque adotti atti ritorsivi o discriminatori nei confronti dei soggetti tutelati è soggetto a sanzioni disciplinari.

Canale di segnalazione interna: Il Segnalante può in alternativa:

a. avvalersi del canale delle segnalazioni dedicato, accessibile al link https://whistleblowersoftware.com/secure/GruppoRCS per inviare una segnalazione scritta o orale. Tale piattaforma garantisce, tramite crittografia, la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Attraverso tale canale è possibile presentare anche una denuncia anonima.

b. Richiedere, attraverso la piattaforma, un incontro con il Comitato di segnalazione. In tal caso la segnalazione sarà resa in forma orale e si terrà presso un luogo protetto concordato con il Comitato in grado di preservare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Chi gestisce la segnalazione: La gestione del canale di segnalazione è affidata ad un Comitato composto dal Responsabile Internal Audit e dal Responsabile Affari Legali e Societari. Il Comitato per le segnalazioni ha il compito di coordinare e condurre le opportune verifiche ed accertamenti a seguito delle segnalazioni pervenute.

Come viene gestita la segnalazione: la procedura regolamenta le attività di gestione delle segnalazioni svolte dal Comitato nel rispetto dei requisiti di legge quali, ad esempio, i termini

per le comunicazioni ai segnalanti e le garanzie di riservatezza. Inoltre, sono disciplinati i flussi informativi interni all'azienda e verso l'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni: A conclusione dell'attività di verifica, nel caso in cui le verifiche svolte confermino la condotta illecita, il Comitato Segnalazioni:

- informa la funzione Risorse Umane e Organizzazione per l'applicazione delle sanzioni disciplinari in coerenza con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) di categoria;
- attiva l'iter decisionale in merito all'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

5.2. Segnalazioni Esterne ad ANAC

Il segnalante può effettuare una **segnalazione all'ANAC**, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale delle segnalazioni non è attivo;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'istruzione sull'uso del canale di segnalazione esterna, l'illustrazione delle misure di protezione, i contatti, le modalità con le quali ANAC può chiedere al segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna, sono pubblicati sul sito internet www.anticorruzione.it

5.3. Divulgazione Pubblica

La persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica beneficiando delle tutele sopra previste se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni sopra e non è stato dato riscontro nel termine di tre mesi in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1. Formazione e informazione del personale

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, l'obiettivo di m-dis Distribuzione Media è di assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è realizzato dalla funzione Risorse Umane e Organizzazione.

m-dis Distribuzione Media prevede livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

A tale proposito, l'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in Società. Ai nuovi assunti viene consegnato il Codice Etico e trasmessa informativa circa il Modello di m-dis Distribuzione Media attraverso l'inserimento di un esplicito riferimento all'interno della lettera di assunzione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la funzione Risorse Umane e Organizzazione organizza la formazione del personale.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 si differenzia, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza della società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

6.2. Informazione a Terzi e diffusione del Modello

m-dis Distribuzione Media mette a disposizione dei Terzi, sul proprio sito internet, il Codice Etico ed un estratto del Modello ed invita i terzi a prenderne visione nei testi contrattuali, ove sono inserite specifiche clausole dirette ad informare dell'adozione del Modello da parte della Società e di impegno ad astenersi dal compiere atti e tenere comportamenti che possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal Decreto.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. Principi generali

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale ovvero da quello amministrativo e dall'esito degli stessi, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal carattere di illecito penale o amministrativo che la condotta possa configurare.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della applicazione di una eventuale sanzione espulsiva.

I comportamenti rilevanti ai fini dell'adozione di misure sanzionatorie disciplinari e contrattuali nei confronti degli amministratori, dei dipendenti e di tutti i soggetti destinatari del Modello si dividono in:

a) violazione di procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;

b) gravi infrazioni alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venir meno la fiducia nei confronti dell'amministratore e/o del dipendente, nell'espletamento di attività a rischio di reato, quali ad esempio condotte dirette in modo inequivoco al compimento di un reato;

c) comportamenti cui possa conseguire la determinazione di un danno morale e patrimoniale notevole o di una situazione di notevole pregiudizio alla Società e che non consentano la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, sia di lavoro che fiduciario, in quanto integrino fattispecie di reato o comportamenti di cui al paragrafo precedente sub lett. b) commessi con dolo.

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce "**Violazione**" del presente Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e dei documenti ad esso connessi, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01;

- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nei documenti ad esso connessi che comportino una situazione di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01.

7.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

Ai lavoratori subordinati si applicano le sanzioni previste nei rispettivi CCNL di categoria, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

In applicazione delle norme relative alla disciplina del lavoro contenute nei vigenti CCNL, si prevede che:

a) possa incorrere nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o comunque adotti, nello svolgimento di attività nell'ambito di Aree a Rischio/Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;

b) possa incorrere nel provvedimento di LICENZIAMENTO il lavoratore che, nell'espletamento dei Aree a Rischio/Attività Sensibili,

   - compia atti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/01, ovvero di uno degli illeciti amministrativi richiamati dall'art. 187 quinquies del D.Lgs. 58/98, ravvisandosi in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e ai doveri d'ufficio così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro,

     ovvero,

- abbia riportato condanna passata in giudicato per uno di tali reati ovvero l'applicazione irrevocabile della sanzione amministrativa per uno degli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187 quinquies del D.Lgs. 58/98.

Il sistema sanzionatorio fa riferimento ai diversi contratti di categoria applicabili.

La contestazione delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni della funzione Risorse Umane e Organizzazione.

7.3. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di tenuta, nello svolgimento di attività nell'ambito delle Aree a Rischio/Attività Sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.

7.4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Consiglieri di Amministrazione l'OdV ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale convocazione dell'assemblea dei soci con la proposta di eventuale revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con esclusione dei soggetti coinvolti, al Presidente del Collegio Sindacale ed ai sindaci effettivi.

7.5. Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Collegio Sindacale l'OdV. ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, i

quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale convocazione dell'assemblea dei soci con la proposta di eventuale revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale (Presidente e sindaci effettivi), con esclusione dei soggetti coinvolti.

7.6. Misure nei confronti di Consulenti e Partner/Fornitori

La commissione di uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/01, ovvero di uno degli illeciti amministrativi richiamati dall'art. 187 quinquies del D.Lgs. 58/98, da parte di Consulenti o di Partner/Fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresi, ove del caso, la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni.

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

"RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"

(Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 s.m.i.)

PARTE SPECIALE N. 1

REATI IN MATERIA DI CORRUZIONE E CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 luglio 2025

INDICE

PARTE SPECIALE N. 1 0

REATI IN MATERIA DI CORRUZIONE E CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 0

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.1 2

2. LE NOZIONI DI "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", "PUBBLICO UFFICIALE" E "INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO" 2

3. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI CORRUZIONE E CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 4

4. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE 16

5. LE AREE A RISCHIO REATO 20

6. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO 21

7. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO 24

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.1

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello al fine della prevenzione dei reati di cui agli artt. *24*, *25* (**Reati contro la Pubblica Amministrazione**) e - in ragione dell'analogia delle aree a rischio reato, delle caratteristiche delle potenziali modalità di commissione degli illeciti e dei principi comportamentali e dei meccanismi di controllo previsti a presidio delle stesse - dei reati di **corruzione tra privati** (art.2635 c.c.) ed istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis c.c.) disciplinati dall'art.*25-ter* lett.s-bis) del D.Lgs. 231/01 (di seguito, cumulativamente, "***Reati di corruzione e contro la Pubblica Amministrazione***").

2. LE NOZIONI DI "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", "PUBBLICO UFFICIALE" E "INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO"

Al fine di analizzare i delitti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e richiamati dagli artt. 24 e 25 ("Reati contro la Pubblica Amministrazione"), è opportuno chiarire le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio.

Per "*Pubblica Amministrazione*" (di seguito, in breve, anche "PA") si intende l'insieme degli enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste, ecc.) e di tutte le altre figure che svolgono una qualsiasi funzione pubblica nell'interesse della collettività. I citati articoli tutelano dunque il regolare funzionamento e il prestigio degli Enti pubblici nonché il patrimonio pubblico nel caso dei reati di truffa.

Dall'art. 357 del c.p. si ricava la nozione di "*Pubblico Ufficiale*" (di seguito, in breve, anche "PU"), individuato come "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"; è inoltre precisato che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

I "pubblici poteri" di cui sopra sono il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa".

Il potere legislativo è individuabile come l'attività normativa in tutte le sue articolazioni, dalla fase preparatoria, alle componenti aggiuntive fino all'effettivo espletamento.

In definitiva, PU è colui che svolge, tra le altre, la "pubblica funzione legislativa" e dunque, chiunque, a livello nazionale e comunitario, partecipi alla realizzazione di tale attività. Un elenco, non esaustivo, dei soggetti svolgenti funzione legislativa sono: il Parlamento, il Governo (per quanto attiene le attività di legislazione di decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (ancora nell'ambito dell'attività normativa) e le Istituzioni dell'Unione Europea in relazione all'ordinamento nazionale.

Il potere giudiziario è individuabile come l'attività di giudizio dei cittadini attraverso le leggi (iusdicere). Il PU è dunque anche chi svolge la "pubblica funzione giudiziaria", al livello nazionale e comunitario, nell'accezione più generale di colui che compie una qualsiasi attività diretta all'esercizio di detto potere ed in definitiva anche colui che compie un'attività accessoria a tale potere come l'amministrazione della giustizia. I soggetti svolgenti la funzione giudiziaria sono pertanto i magistrati (compresi i Pubblici Ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo iusdicere della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, etc.

Il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione non sono connessi invece a particolari qualifiche o mansioni dei soggetti che hanno tali incarichi ma possono essere schematicamente condensati come di seguito:

- il <u>potere deliberativo</u> della PA indica qualsiasi attività concorra alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione". Il PU, nella "pubblica funzione deliberativa", è dunque non solo colui che istituzionalmente svolge le attività istruttorie o preparative all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma, anche in questo caso, tutti coloro che collaborano a tale iter;
- il <u>potere autoritativo</u> si concretizza invece in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante prescrizioni e disposizioni. Un esempio dell'esercizio di tale potere è la facoltà di rilascio di

"concessioni" in capo alla Pubblica Amministrazione. In definitiva sono PU nell'esercizio del potere autoritativo tutti coloro che sono stati incaricati di svolgere tale funzione;

- il potere certificativo della PA indica la facoltà di attestare una determinata circostanza sottoposta al giudizio di un "pubblico agente". Ad esempio è PU nell'esercizio del potere certificativo il Segretario Comunale quando autentica un determinato atto.

Dall'art. 358 del c.p. si ricava quindi la nozione di Incaricato di un Pubblico Servizio (di seguito anche "IPS") individuato come colui che, a qualunque titolo, svolge "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Esempi di IPS sono i dipendenti di enti privati che svolgono servizi pubblici.
Non è dunque possibile individuare genericamente l'appartenenza di un soggetto ad una determinata categoria in virtù del fatto che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possono essere diversamente qualificati a seconda dell'attività svolta e dell'ambito in cui tale attività avviene.
Deve dunque essere verificata, caso per caso, la corretta collocazione del soggetto in una delle definizioni su esposte a seconda dell'attività di interesse concretamente applicabile.

3. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI CORRUZIONE E CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 hanno introdotto la responsabilità amministrativa per le imprese in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione. Con la Legge 6 novembre 2012, n.190 (Cd. "*Legge Anticorruzione*") sono state apportate alcune modifiche e integrazioni a tali fattispecie di reato ed è stato introdotto, nell'ambito dell'art.25-ter del Decreto, il reato di "Corruzione tra privati", che ha comportato una riformulazione dell'art.2635 c.c. Successivamente, con DLgs. 15 marzo 2017 n. 38, è stata altresì introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 bis c.c. Con il D. Lgs.

14 luglio 2020, n. 75 sono stati introdotti all'art. 24 del D.Lgs. 231/01 i reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898), mentre all'art. 25 del D.Lgs. 231/01 i reati di peculato (limitatamente al primo comma dell'art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). Con la Legge n. 114 del 9 agosto 2024 è stato invece eliminato il riferimento all'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.c.) ed inserito in nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (ex art. 314-bis c.p.). Da ultimo la Legge n. 112 dell'8 agosto 2024 ha apportato modifiche ad alcuni dei reati previsti all'art. 25 D.Lgs. 231/01.

Si riportano di seguito le fattispecie dei **"Reati contro la Pubblica Amministrazione"** previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01.

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-*bis* c.p. – art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p. – art. 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346- *bis c.p);*
- peculato, limitatamente al primo comma quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.);

Come precisato, nel novero dei "**Reati Societari**" ex art.25-ter del Decreto, sono inclusi il reato di corruzione tra privati (art.2635 c.c.) ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.), oggetto di trattazione e disciplina nella presente Parte Speciale.

Con riferimento ai ***Reati di corruzione e contro la Pubblica Amministrazione***, in considerazione delle attività svolte, m-dis Distribuzione Media ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie, di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento.

- ***Reati contro la Pubblica Amministrazione***

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni"

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un finanziamento/sovvenzione pubblico, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee per la realizzazione di un determinato progetto, fosse distratto per realizzare altri fini diversi da quelli per cui era stato ottenuto.
La condotta è costituita dalla modifica del vincolo di destinazione ed i contributi devono essere stati ricevuti per la realizzazione di opere o di attività di pubblico interesse.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Il reato si potrebbe configurare nei casi in cui - al fine dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee - l'interessato utilizzi o presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero ometta le informazioni dovute e in tal modo ottiene indebitamente le menzionate erogazioni pubbliche. La fattispecie in oggetto si configura in tutti quei casi in cui l'indebita percezione delle erogazioni si realizza a prescindere dall'induzione in errore del soggetto passivo. Tipico esempio è il caso in cui si acceda ad un procedimento che non implichi alcuna verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto attivo. È un reato di natura sussidiaria

perché trova applicazione soltanto quando il fatto non configura il delitto di cui all'art. 640 bis c.p.

Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

"*Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
2. *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l´erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell´Autorità.*

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);
2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un´altra circostanza aggravante".

Il reato si potrebbe configurare laddove, mediante artifizi o raggiri volti a rendere in errore un soggetto pubblico appartenente allo Stato o ad un ente pubblico, che compie un atto di disposizione patrimoniale, viene conseguito un ingiusto profitto. Tipico esempio in tal senso potrebbe essere la comunicazione di dati falsi all'INPS per versare contributi previdenziali inferiori, ovvero dati falsi ad un istituto di credito di diritto pubblico per ottenere l'apertura di un credito a condizioni agevolate, ecc.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea".

Il reato si potrebbe configurare qualora la condotta di truffa descritta all'articolo 640 c.p. abbia ad oggetto l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. A differenza del sopra descritto articolo 316-ter c.p., la condotta in esame per potersi configurare non può prescindere dall'induzione in errore del soggetto passivo del reato.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".

Il reato si potrebbe configurare qualora con qualsiasi modalità:

(i) venga alterato il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero;

(ii) si eseguano modifiche, cancellazioni o altre alterazioni su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico e, da tale condotta, si ottenga un profitto ingiusto determinando un danno in capo al soggetto passivo che è identificabile, per la presente fattispecie di reato, nello Stato o in un altro ente pubblico.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, 320 e 321 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da tre a otto anni".
"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".
"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui il soggetto attivo prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità al fine di indurre lo stesso al rilascio di una autorizzazione e/o di un permesso strumentali allo svolgimento delle attività aziendali. Si precisa che la nozione di utilità deve essere intesa in senso estensivo (es. assunzione di parenti, amici, ecc.).

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis, 320 e 321 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni."

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene."

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".
"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

A titolo indicativo e meramente esemplificativo, l'atto di corruzione potrebbe essere posto in essere al fine di indurre il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio ad ignorare, in occasione di verifiche/ispezioni/controlli, o trasmissione di dati richiesti, eventuali non conformità dell'operato del soggetto attivo del reato. Si precisa che la nozione di utilità deve essere intesa in senso estensivo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

Rispetto ai reati di "Corruzione per l'esercizio della funzione" e "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" il reato di "Istigazione alla corruzione" si può configurare nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non accettino la promessa di denaro o l'offerta di utilità effettuate dal soggetto attivo.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna

alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni."

A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui i dipendenti/soggetti apicali corrompano un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere una sentenza sfavorevole per un competitor nell'ambito di un processo civile / penale / amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000".

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui i dipendenti/soggetti apicali accettino, in seguito ad induzione da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, di promettere o dare denaro o altra utilità, al fine di far conseguire un vantaggio indebito all'ente.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis,utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".

La norma sanziona la condotta di chi, vantando o sfruttando relazioni esistenti o asserite con un PU o un IPS, ottiene la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita. La norma intende reprimere l'indebito sfruttamento e la mercificazione di una relazione intercorrente tra il soggetto attivo del reato ed il pubblico ufficiale (vera o soltanto asseritamente esistente). Allo stesso modo, la norma sanziona la condotta di colui che, intendendo avvalersi di tale intermediazione illecita, dà ovvero promette denaro o altra utilità all'intermediario (ovvero a colui che si presenta come tale).

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

"Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente".

La disposizione in esame sanziona una specifica ipotesi di frode che abbia ad oggetto l'esecuzione dei contratti concernenti forniture stipulati con enti pubblici ovvero

l'adempimento di obbligazioni contratte con parti pubbliche. Come precisa l'art. 355 c.p. richiamato dalla norma in questione si tratta degli *"obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità"*.

Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non puo' essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

L'applicazione di tale norma è esclusa qualora ricorra un più grave reato. Si tratta di un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da chi rivesta determinate qualità ("*amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori"*; *"chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma"*), anche per interposta persona. Il reato è integrato laddove tali soggetti acquistano, per sé o per altri, denaro o altra utilità, ovvero ne accettano la promessa, al fine di compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o obblighi di fedeltà.

- ***Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)***

  Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinche' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

  La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la sollecitazione non sia accettata.

Come per l'istigazione alla corruzione del pubblico ufficiale, lo scopo della norma è di anticipare la soglia della punibilità a condotte nella quali la corruzione non giunga a consumazione.

Il dolo del soggetto attivo del reato è specifico e consiste nella volontà di dare o offrire o promettere denaro o altra utilità *ad amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive,* affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà alla propria azienda.

Il reato si consuma nel momento in cui l'offerta/la promessa venga inoltrata ad uno dei soggetti sopra indicati.

4. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dei reati in essi contemplati da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
• Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.); • Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); • Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, del codice penale)	Fino a 500 quote oppure	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio
• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* del codice penale	Da 200 a 600 quote se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, ovvero se il	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
• Frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* del codice penale) • Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); •	danno derivato è di particolare gravità	Divieto di pubblicizzare beni o servizi
• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 del codice penale) • Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, del codice penale) • Pene per il corruttore (art. 321 del codice penale) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) •	Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis* c.p.	
• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 del codice penale) • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*, comma 1, del codice penale) • Pene per il corruttore (321 del codice penale) • Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, del codice penale) •	Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis* c.p.)	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b): • l'interdizione dall'esercizio della attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.
• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater del codice penale) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 del codice penale) aggravata *ex* art. 319-*bis* del codice penale, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità • Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-*ter*, comma 2, del codice penale) • Pene per il corruttore (321 del codice penale)	Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis* c.p.)	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b): • l'interdizione dall'esercizio della attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Per il reato di corruzione tra privati (art.2635 del codice civile) contemplato dall'art.25-ter del Decreto, è comminabile all'Ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Il medesimo art. 25 ter del Decreto prevede altresì nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Oltre alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

5. LE AREE A RISCHIO REATO

In relazione alla commissione dei reati di corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione, nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione e all'aggiornamento del proprio Modello in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, m-dis Distribuzione Media ha individuato le seguenti **Aree a Rischio Reato**:

- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- gestione dei contenziosi;
- gestione della logistica, dei magazzini e del servizio di macero;
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria e attività correlate;
- gestione degli adempimenti societari;
- gestione dei contributi, dei finanziamenti e delle sovvenzioni pubbliche;
- gestione degli adempimenti e dei rapporti con le autorità garanti;
- gestione delle vendite di servizi agli editori (servizi di distribuzione e di supporto alle vendite) e dei rapporti con i distributori locali;
- gestione delle regalie ed erogazioni liberali;
- acquisto di beni e servizi;
- gestione dei servizi professionali (consulenze);
- gestione delle risorse umane;

- amministrazione, contabilità e controllo di gestione;
- gestione dei flussi finanziari;
- sistemi informativi;
- operazioni sul capitale e di natura straordinaria;
- gestione dei rapporti infragruppo e con i soci (azionisti).

6. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO

6.1. Il sistema in linea generale

Tutte le Attività Sensibili relative alle Aree a Rischio individuate devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai principi e alle norme del Codice Etico di m-dis Distribuzione Media (di seguito, per brevità, il "Codice Etico"), ai valori e alle politiche di Gruppo, alle regole contenute nel Modello e nei protocolli attuativi dello stesso, al sistema di controllo interno e quindi alle procedure/linee guida aziendali e di Gruppo, alla documentazione e alle disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale ed il sistema di controllo di gestione.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

6.2. Principi generali di comportamento

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai Dipendenti e ai componenti degli Organi Sociali di m-dis Distribuzione Media - in via diretta -, sia alle Società di Service, ai Consulenti, ai Fornitori e ai Partner a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, reati di corruzione tra privati di cui all'art.2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c., contemplati dall'art.25-ter lett.s-bis del Decreto); è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.
Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato ai sensi degli articoli 24 e 25 e art. 25-ter lett.s-bis) del D.Lgs. n. 231 del 2001;

b) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;

c) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia avuto riguardo alle abitudini sociali, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi indebito vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine dei prodotti del Gruppo (*brand image*). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato;

d) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera o a Terzi in genere che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;

e) effettuare prestazioni e/o riconoscere compensi in favore di Società di Service, di Consulenti e di Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;

f) effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale, salvo giustificato motivo;

g) in occasione di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione e più in generale con i Terzi, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni di m-dis Distribuzione Media non in linea con i dettami dello Statuto, delle disposizioni normative interne, del Codice Etico e del presente Modello;

h) farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e più in generale con i Terzi, da consulenti o da altri soggetti terzi non adeguatamente e formalmente autorizzati, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;

i) fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie;

j) fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società.

   A tal fine è necessario:

   - adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività e in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;

- definire precisamente i termini e le condizioni degli accordi con consulenti e collaboratori con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni / operazioni irregolari, sospette o anomale.

7. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO

In tutte le Aree a Rischio Reato identificate con riferimento ai reati astrattamente rilevanti per m-dis, oggetto di trattazione nella presente Parte Speciale, ed elencate nel precedente paragrafo 5 è prevista:

- l'attribuzione ai Dipendenti ed ai componenti degli Organi Sociali, in coerenza con le proprie responsabilità, di un formale potere per rappresentare la Società con riferimento alle attività in oggetto;
- la separazione dei compiti, in particolare tra chi svolge le attività e predispone la documentazione, chi controlla e chi autorizza;
- la tracciabilità del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività sensibili, anche tramite appositi supporti documentali opportunamente archiviati e con il supporto dei sistemi informativi utilizzati.

Si riportano inoltre di seguito, per ciascuna area a rischio-reato individuata: a) le attività sensibili correlate, b) le unità organizzative coinvolte; c) le fattispecie di reato astrattamente connesse, d) gli specifici controlli preventivi attesi a prevenzione dei rischi-reato.

Si rileva, infine, che alcune delle attività sensibili riportate nelle Aree a rischio sono, in tutto o in parte, svolte da RCS MediaGroup in nome e/o per conto di m-dis Distribuzione Media. Per tali attività sensibili viene stipulato uno specifico contratto che ne disciplina le modalità di svolgimento.

❖ GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- analisi e studio delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gestione della struttura organizzativa preposta allo svolgimento delle attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro;
- rilevazione ed analisi di dati e informazioni con riferimento agli accadimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- coinvolgimento/gestione dei rapporti con i soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio per gli aspetti e gli adempimenti che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08, cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- gestione degli approvvigionamenti correlati all'adeguamento dei luoghi di lavoro rispetto a quanto previsto dalla legge.

Unità organizzative coinvolte

Oltre a dirigenti e preposti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:

- RSPP/ Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione;
- Funzione Risorse Umane e Organizzazione

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. – art. 321 c.p.);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);*
- *istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- l'identificazione delle persone autorizzate ad intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione e dei soggetti autorizzati a sottoscrivere la documentazione richiesta dalla stessa;
- la revisione e la formale approvazione della documentazione richiesta dagli Enti della Pubblica Amministrazione;
- l'archiviazione dei verbali e della documentazione risultante dai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- le verifiche preventive sui fornitori di servizi connessi alla salute e sicurezza sul lavoro sulla base di parametri tecnici ed economici predefiniti.

❖ GESTIONE DEI CONTENZIOSI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:
- Funzione Amministrazione Finanza e Controllo;
- Funzione Risorse Umane e Organizzazione;
- Tutte le Funzioni coinvolte.

Inoltre risulta essere coinvolta l'unità organizzativa Affari legali e Societari di RCS MediaGroup SpA.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:
- *truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. – art. 321 c.p.);*
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);*
- *istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, è stato implementato un sistema di controlli preventivi, svolti da RCS MediaGroup in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di una specifica procedura contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli enti della Pubblica Amministrazione;
- il monitoraggio del lavoro svolto dagli Studi Legali a supporto della Società e la previsione di un processo autorizzativo per il pagamento dei rispettivi compensi;
- l'invio di una informativa periodica documentata verso la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo in merito ai contenziosi in essere.

❖ GESTIONE DELLA LOGISTICA, DEI MAGAZZINI E DEL SERVIZIO DI MACERO

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione dei contratti con i fornitori di servizi logistici e di stoccaggio prodotti (trasportatori, società che operano all'interno dei magazzini, ecc.);
- gestione dei prodotti collaterali (gadget e altri inserti) e dell'inventario di magazzino;
- gestione degli accessi alle aree riservate (magazzini stoccaggi o magazzino di Caltignaga);
- gestione del servizio di macero e rendicontazione dell'attività svolta;
- gestione documentazione relativa agli adempimenti ambientali e alle attività legate allo smaltimento dei rifiuti (vidimazione formulari presso Camera di Commercio, ecc.).

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:

- Funzione Logistica;
- Funzione Commerciale.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. – art. 321 c.p.);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);*
- *istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione delle attività sensibili correlate all'area a rischio;
- l'identificazione delle persone autorizzate ad intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione e dei soggetti autorizzati a sottoscrivere la documentazione richiesta dalla stessa;

- la revisione e la formale approvazione della documentazione richiesta dagli Enti della Pubblica Amministrazione;
- l'archiviazione dei verbali e della documentazione risultante dai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- la formalizzazione di specifici contratti a regolamentazione dei rapporti con i fornitori dei servizi di logistica, di stoccaggio prodotti, di smaltimento dei rifiuti e di macero;
- l'esecuzione di un processo di selezione dei fornitori sulla base di precisi criteri preventivamente identificati, tra i quali, il possesso delle autorizzazioni di legge ad operare nel settore di competenza;
- la richiesta di documentazione specifica per verifica e approvazione dell'affidamento in subappalto di alcuni servizi (ad es. licenza per operare, documenti di regolarità contributiva, ecc.).

❖ GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ATTIVITA' CORRELATE

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni / accertamenti effettuati da funzionari pubblici;
- predisposizione ed invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi (es. adempimenti contributivi e previdenziali a carico dell'azienda, gestione posizioni assicurative, calcolo dell'IRPEF trattenuta ai dipendenti e relativa dichiarazione e versamento all'Erario, ecc.) e/o dei dati relativi ai dipendenti e collaboratori a soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio relativi all'assunzione e impiego di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata (es. disabili, trasformazioni, proroghe, distacchi, maternità a rischio);

- gestione e trasmissione dei dati relativi ai dipendenti e collaboratori (co.co.co., co.co.pro. e altri contratti diversi da quelli di lavoro subordinato) a soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- predisposizione ed invio di dichiarazione dei redditi, di dichiarazioni dell'IVA o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:

- Funzione Amministrazione Finanza e Controllo
- Funzione Risorse Umane e Organizzazione.

Inoltre risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:

- Amministrazione e Finanza;
- Risorse Umane e Organizzazione.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);*
- *frode informatica (art. 640-ter c.p.);*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. – art. 321 c.p.);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).*

L'Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei reati di corruzione tra privati di cui all'art.2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c..

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- l'identificazione delle persone autorizzate ad intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione e dei soggetti autorizzati a sottoscrivere la documentazione richiesta dalla stessa;
- la revisione e la formale approvazione della documentazione richiesta dagli Enti della Pubblica Amministrazione;
- l'archiviazione dei verbali e della documentazione risultante dai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- la separazione dei ruoli tra chi predispone le dichiarazioni e i documenti, chi controlla e autorizza tale documentazione e chi procede all'invio.

❖ GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione di adempimenti presso soggetti pubblici, incaricati di pubblico servizio o organi di controllo - quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti e documenti, pratiche, ecc. e relativa archiviazione.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Inoltre risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:

- Dirigente preposto;

- Affari Legali e Societari;
- Amministrazione e Finanza.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. – art. 321 c.p.);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);*
- *istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, è stato implementato un sistema di controlli preventivi, svolti da RCS MediaGroup in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di una specifica procedura contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli enti della Pubblica Amministrazione;
- l'identificazione del personale preposto alla raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni e dei documenti connessi al funzionamento degli Organi Sociali;
- la sistematica archiviazione della documentazione pertinente.

❖ GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI RAPPORTI CON AUTORITA' GARANTI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione dei rapporti con le autorità Garanti (ad esempio Autorità Garante della Privacy, Antitrust, ecc.) e gestione delle attività connesse.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:

- Funzione Amministrazione Finanza e Controllo;
- Funzione Risorse Umane e Organizzazione.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. – art. 321 c.p.);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);*
- *istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- l'identificazione delle persone autorizzate ad eseguire le comunicazioni alle autorità oggetto dell'area a rischio e dei soggetti autorizzati a sottoscrivere la documentazione richiesta dalle stesse;
- la revisione e la formale approvazione della documentazione richiesta dagli Enti della Pubblica Amministrazione;
- l'archiviazione dei verbali e della documentazione risultante dai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

❖ GESTIONE DEI CONTRIBUTI, DEI FINANZIAMENTI E DELLE SOVVENZIONI PUBBLICHE

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione della richiesta e della contrattualistica per contributi/finanziamenti da parte di enti pubblici;
- rendicontazione dei costi sostenuti e ottenimento del contributo.

Unità organizzative coinvolte

Nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:

- Amministrazione e Finanza;
- Risorse Umane e Organizzazione;

Risultano inoltre coinvolte le funzioni Amministrazione e finanza e Risorse Umane di RCS Mediagroup.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);*
- *malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);*
- *indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 317 c.p.);*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. – art. 321 c.p.);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *peculato, concussione, induzione indebita a dare o a promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).*
- *peculato, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314 c.p.)*
- *peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.);*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, RCS MediaGroup ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- l'adozione di una specifica procedura contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli enti della Pubblica Amministrazione, contenente specifici controlli anche in materia di gestione dei contributi, finanziamenti e sovvenzioni pubbliche;
- la verifica e l'approvazione dei documenti per la rendicontazione dell'utilizzo delle erogazioni ricevute.

- **GESTIONE DELLE VENDITE DI SERVIZI AGLI EDITORI (servizi di distribuzione e di supporto alle vendite) E DEI RAPPORTI CON I DISTRIBUTORI LOCALI**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- definizione e gestione dei contratti con gli Editori per i servizi di distribuzione e di supporto alle vendite (Trade Marketing, Analisi di Mercato, ecc.);
- gestione dei rapporti con i Distributori Locali (DL) ed Esteri (DE);
- fatturazione agli Editori per i servizi non legati alla distribuzione (Trade Marketing, Data Management, Estero);
- gestione della vendita di servizi di ricarica.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Commerciale, Funzione Logistica.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).*

L'Area è altresì da ritenersi strumentale alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione ritenuti rilevanti per la Società.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione delle attività sensibili presenti all'interno dell'area a rischio;
- la definizione di linee guida per la negoziazione degli accordi con i DL in merito alle differenze di resa, l'autorizzazione e il monitoraggio degli abbuoni concordati;
- la formalizzazione e l'archiviazione dei contratti per la vendita dei servizi agli Editori (distribuzione e altri servizi).

❖ GESTIONE DELLE REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione regalie ed erogazioni liberali.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:

- Funzione Amministrazione Finanza e Controllo;
- Funzione Risorse Umane e Organizzazione;
- Tutte le Funzioni coinvolte.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

L'Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società. Parimenti, la medesima Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei reati di corruzione tra privati di cui all'art.2635 c.c.. e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c..

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- la definizione dei limiti e delle casistiche per la concessione di regalie e l'erogazione di liberalità;
- l'adozione di una specifica procedura ai fini della regolamentazione della gestione degli omaggi e delle erogazioni liberali;
- l'identificazione del personale incaricato della gestione operativa dell'attività sensibile;
- la previsione di un iter autorizzativo specifico per la concessione di regali e l'erogazione di liberalità.

❖ ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- qualifica, selezione e valutazione dei fornitori;
- formalizzazione dei rapporti con i fornitori esterni;
- monitoraggio delle merci/servizi ricevuti in conformità con l'ordine d'acquisto/contratto.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte tutte le Funzioni.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).*

L'Area è altresì da ritenersi strumentale alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione ritenuti rilevanti per la Società.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- la separazione dei compiti tra chi emette la richiesta di acquisto, chi seleziona il fornitore, chi registra le fatture passive e chi effettua il pagamento;
- l'adozione di specifiche procedure in cui si regolamentano i compiti e le responsabilità per gli acquisti di beni e servizi;
- lo svolgimento di verifiche sui fornitori in termini di capacità professionali e possesso dei requisiti per operare;
- l'identificazione dei criteri da utilizzare per la selezione dei fornitori (es. prezzo migliore, punteggi attribuiti ai parametri del capitolato o della Richiesta di Acquisto, ecc.);
- la formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite appositi contratti autorizzati nel rispetto delle procure esistenti;
- lo svolgimento di attività di valutazione/monitoraggio periodico dei fornitori.

❖ GESTIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI (consulenze)

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione dei rapporti con i consulenti e collaboratori esterni (ordini e stipula di contratti, gestione delle varianti d'ordine e delle modifiche contrattuali).

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte tutte le Funzioni.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).*
- traffico di influenze illecite (art. 346- *bis c.p.).*

L'Area è altresì da ritenersi strumentale alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione ritenuti rilevanti per la Società.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione dei compiti e delle responsabilità in relazione ai processi di acquisizione di servizi;
- la formalizzazione degli accordi con i consulenti in specifici contratti approvati secondo il sistema di procure in vigore;
- lo svolgimento di verifiche di coerenza delle fatture inviate dai fornitori rispetto ai tempi/prezzi definiti e previsione di un processo autorizzativo per l'invio delle stesse in pagamento;
- lo svolgimento di verifiche di congruità degli onorari rispetto sia alle tariffe applicabili per ordini professionali specifici sia alla prestazione effettivamente eseguita;
- la documentazione dell'effettivo svolgimento del servizio.

❖ GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- selezione del personale;
- valutazione delle performance dei dipendenti (MBO), della politica retributiva (aumento di merito, UT), dei premi di risultato, e dei benefit;
- gestione amministrativa del personale (es. anagrafica dipendenti, calcolo e pagamenti di salari e stipendi, ecc.).

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la funzione Risorse Umane e Organizzazione. Inoltre, risulta essere coinvolta la Funzione Risorse Umane e Organizzazione di RCS MediaGroup SpA.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

L'Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società. Parimenti, la medesima Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei reati di corruzione tra privati di cui all'art.2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- l'identificazione delle responsabilità nell'ambito del processo di selezione del personale;
- la consegna ai neoassunti del Codice Etico e dell'informativa in merito al Modello ex D.Lgs 231/01 adottato dalla Società;

- la tracciabilità della valutazione di ciascun candidato all'interno di un'apposita scheda;
- il coinvolgimento delle Direzioni aziendali e del vertice aziendale nella valutazione
- di aumenti e promozioni da corrispondere al personale;
- la definizione, monitoraggio e valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale;
- l'erogazione dei premi assegnati sulla base del raggiungimento degli obiettivi;
- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione dei compiti e delle responsabilità in relazione alle attività di amministrazione del personale e gestione delle note spese;
- l'esecuzione di controlli di coerenza tra il contenuto delle nota spese ed i giustificativi allegati e la conformità delle stesse alle procedure interne prima di autorizzarne il pagamento.

❖ AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:
- gestione della contabilità generale, contabilità clienti e fornitori, cespiti, magazzino, ecc.;
- determinazione e registrazione degli accantonamenti per poste stimate;
- elaborazione e predisposizione del Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione;
- gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Società di Revisione, il Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, ecc.);
- operazioni sul capitale sociale, di natura straordinaria e sulle azioni;
- gestione del budget e forecast.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

L'Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società. Parimenti, la medesima Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei reati di corruzione tra privati di cui all'art.2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- la separazione dei compiti tra chi predispone il bilancio e tutta la reportistica ad esso collegata e chi autorizza/rilascia tali documenti;
- la limitazione degli accessi ai sistemi informativi per la gestione della contabilità e la predisposizione del bilancio;
- la tracciabilità delle operazioni effettuate all'interno dei sistemi informativi di supporto;
- l'esistenza di flussi informativi aventi ad oggetto la condivisione delle bozze dei documenti di bilancio tra gli organi interni/esterni aventi compiti di controllo (Collegio Sindacale, Società di Revisione, Organismo di Vigilanza,ecc.);
- l'approvazione da parte degli organi definiti nello Statuto societario, e secondo quanto previsto dalle norme di legge, di tutte le operazioni sul capitale sociale e le operazioni di natura straordinaria;
- la mappatura degli utenti abilitati alle modifiche dei dati contabili all'interno dell'anagrafica fornitori (es. coordinate bancarie).

❖ GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione degli incassi;
- gestione del credito;
- gestione dei pagamenti (incluse carte di credito aziendali e rimborsi note spese);
- gestione della cassa aziendale (compresi gli anticipi ai dipendenti).

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.
Inoltre risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:

- Amministrazione e Finanza;
- Gestione Crediti (A&F).

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).*

L'Area è altresì da ritenersi strumentale alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione ritenuti rilevanti per la Società.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- la separazione delle responsabilità tra chi predispone la documentazione a supporto dei pagamenti, chi li autorizza e chi li effettua;

- la previsione di regole e limiti all'utilizzo dei contanti per l'esecuzione di pagamenti o la concessione di anticipi;
- l'esecuzione di riconciliazioni e di conte periodiche per la verifica dell'ammontare presente in cassa;
- la definizione di una logica di esercizio dei poteri relativa all'utilizzo dei conti correnti bancari anche attraverso una mappatura dei conti correnti in essere e identificazione dei procuratori abilitati ad operare su ciascun conto;
- la formalizzazione di un prospetto di riconciliazione mensile tra il saldo dei movimenti di incasso/pagamento ed il saldo dell'estratto conto bancario e l'analisi delle eventuali differenze;
- lo svolgimento di analisi periodiche circa gli scaduti, l'ageing dei crediti, l'avanzamento dei contenziosi, i crediti passati a perdita e/o recuperati;
- l'esecuzione di controlli in caso di richieste di pagamento a Società differenti dai reali fornitori o su c/c non intestati ai reali fornitori di beni e/o servizi;
- con riferimento ai controlli relativi alle note spese si veda quanto già riportato, tra i controlli specifici, nell'Area "Gestione delle risorse umane";
- l'esecuzione di una verifica della presenza di intermediari finanziari con cui si hanno rapporti commerciali all'interno di black list;
- lo svolgimento di verifiche in merito alle variazioni anagrafiche e/o dati bancari delle controparti commerciali.

❖ SISTEMI INFORMATIVI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione della sicurezza informatica (politiche e procedure di sicurezza, amministrazione della sicurezza applicativa, sicurezza dei dati, sicurezza della rete perimetrale, sicurezza fisica, sicurezza dei sistemi operativi; sicurezza con le terze parti e; sicurezza della rete interna);

- gestione dell'infrastruttura informatica e degli strumenti di connettività aziendale (gestione dei back up, gestione del data center environment, ripristino da fallimenti delle operazioni);
- manutenzione degli applicativi (specifiche, approvazione e tracciabilità, costruzione, test e qualità);
- gestione degli strumenti informatici in dotazione agli utenti (con particolare riguardo alla gestione dei profili di accesso alle apparecchiature informatiche, alla rete ed ai sistemi e all'installazione del software e gestione delle applicazioni esistenti);
- gestione del sito internet e relativa banca dati;

Unità organizzative coinvolte

Nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Sistemi Informativi. Inoltre risulta essere coinvolta l'unità organizzativa Information Technology Office di RCS MediaGroup SpA.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

L'Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società. Parimenti, la medesima Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei reati di corruzione tra privati di cui all'art.2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c..

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, è stato implementato un sistema di controlli preventivi, svolti da RCS MediaGroup in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione dei compiti e delle responsabilità in relazione ai processi di utilizzo delle risorse informatiche;

- l'espletamento di alcuni dei controlli previsti da specifiche linee guida (ad esempio ISO 27001) che definiscono gli aspetti chiave riguardanti la security dei sistemi (quali ad esempio: notifiche per creazione di account amministrativi, blocco account per tentativi di intrusione, report di monitoraggio, ecc.).

❖ OPERAZIONI SUL CAPITALE E DI NATURA STRAORDINARIA

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:
- operazioni sul capitale e di natura straordinaria.

Unità organizzative coinvolte

Oltre al Consiglio di Amministrazione, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:
- Affari Legali e Societari;
- Amministrazione e Finanza.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:
- *corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).*

L'Area è altresì da ritenersi strumentale alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione ritenuti rilevanti per la Società.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, RCS MediaGroup ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di realizzazione dell'operazione ad opera delle competenti funzioni aziendali;
- autorizzazione del contratto da parte dei soggetti aziendali abilitati;
- coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di realizzazione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- la trasparenza e la tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti.

❖ GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- predisposizione e gestione dei contratti per le prestazioni da/verso le controllate, partecipate, soci o azionisti;
- trasmissione dati per adesione "Regime di Trasparenza Fiscale";
- gestione della reportistica verso i Soci e delle informazioni inviate dalle società controllate.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.
Inoltre risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:

- Affari Legali e Societari;
- Amministrazione e Finanza.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).*

L'Area è altresì da ritenersi strumentale alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione ritenuti rilevanti per la Società.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- l'adozione di specifiche procedure ai fini della regolamentazione dei rapporti infragruppo;
- la regolamentazione delle prestazioni da/verso le controllate, partecipate, soci o azionisti tramite specifici contratti autorizzati nel rispetto dei poteri esistenti;
- la riconciliazione periodica di incassi e pagamenti effettuati all'interno del conto corrente infragruppo;
- l'invio di reportistica periodica, di tipo contabile e gestionale, ai Soci/Azionisti.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

"RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"

(Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 s.m.i.)

PARTE SPECIALE N. 2

REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 luglio 2025

INDICE

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.2 2
2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-ter DEL D.LGS. 231/01 2
3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. 25-ter DEL D.LGS. 231/01 16
4. LE AREE A RISCHIO REATO 21
5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO 22
6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO 25

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.2

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello, al fine della prevenzione dei reati di cui all'art.25-*ter* ("**Reati societari**")[1] e all'art. 25- quinquiesdecies (Reati Tributari) del D.Lgs. 231/01.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAGLI ARTICOLI *25-ter* E 25-*quinquiesdecies* DEL D.LGS. 231/01

L'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "Reati Societari"):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c., modificato dall'art. 37 del D. Lgs. 39/2010);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);

[1] *Come successivamente specificato, il reato di corruzione tra privati costituisce oggetto di trattazione nella Parte Speciale n. 1 "Reati in materia di corruzione e contro la Pubblica Amministrazione".*

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

Inoltre, a dicembre 2019 è stato inserito nel D.Lgs 231/01 l'articolo 25-quinquiesdecies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti a taluni delitti fiscali previsti dal D.Lgs.74/2000. In particolare, il 24 dicembre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione 157/2019, è stato definitivamente approvato il D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale intitolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", introducendo tra i reati 231 le fattispecie indicate nel seguito. Il novero dei reati fiscali ricompresi all'articolo 25-quinquiesdecies è stato ulteriormente ampliato dall'articolo 5 del D.Lgs.75/2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, c.d. Direttiva PIF.

Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001:

- Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs 74/2000)
- Omessa Dichiarazione (art. 5 del D.Lgs 74/2000)
- Tentativo (art. 6 del D.Lgs 74/2000)
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater del D.Lgs 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.Lgs 74/2000)

Inoltre, con il D.Lgs.75/2020 è stato inserito nel Dlgs. 231/01 l'articolo " 25- sexiesdecies" che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23/01/73 n. 43 (reati di Contrabbando). Tale fattispecie, tuttavia, non si ritiene applicabile all'attuale realtà aziendale stante il fatto che la società non importa merci direttamente dall'estero bensì attraverso società terze con sede in Europa e che provvedono ad assolvere i tributi doganali dovuti.

In considerazione delle attività svolte e del sistema di governo societario adottato, m-dis Distribuzione Media ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato contemplate dall'art.25-ter ex D.Lgs. 231/01, di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un sintetico commento:

(i) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(ii) False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in

modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.".

I reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 si configurano qualora venga alterato il contenuto di una comunicazione sociale prevista dalla legge, diretta ai soci o al pubblico, ad esempio il Bilancio con l'intento di ingannare i soci o il pubblico e conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
A mero titolo esemplificativo, il reato di false comunicazioni sociali si potrebbe in concreto configurare nei seguenti casi:

- esposizione in bilancio di poste inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, anche in concorso con altri soggetti;
- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico al fine di dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società difforme dal vero, anche in concorso con altri soggetti.

La fattispecie di cui all'articolo 2621 c.c. si distingue da quella prevista dall'articolo 2622 c.c. in quanto, mentre la prima punisce le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico (*reato di pericolo*), nella seconda ipotesi sono punite le comunicazioni sociali false idonee a provocare una diminuzione patrimoniale per i soci e per i creditori (*reato di danno*).

(iii) Impedito controllo (art. 2625 c.c., modificato dall'art. 37, D. Lgs. 39/2010)

"*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

La norma in oggetto è volta alla tutela del regolare esercizio dell'attività di controllo da parte dei soggetti a ciò preposti. La norma punisce pertanto il fatto gli amministratori che impediscono il controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò preposti (soci, organi di controllo).

A mero titolo esemplificativo, il reato di impedito controllo si potrebbe in concreto configurare nell'ipotesi di mancata correttezza e trasparenza nella condotta degli amministratori e dei loro diretti collaboratori in relazione alla richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale e/o dei soci, mediante l'occultamento di documenti e l'esibizione parziale o alterata, anche accompagnata da artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo, anche in concorso con altri soggetti.

(iv) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

"*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

La norma in oggetto punisce la ripartizione ai soci di utili o acconti su utili non ancora conseguiti, ovvero ancora la ripartizione di riserve laddove tali condotte siano vietate dalla legge.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve si potrebbe in concreto configurare nei seguenti casi:

- ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, attuata anche mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione;
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere per legge distribuite, attuata anche mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione.

(v) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

"*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

La norma in oggetto punisce la condotta (primo comma) degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali fuori dai casi stabiliti dalla legge. Per gli amministratori delle S.p.A. e delle società cooperative il divieto opera solo quando effettuato con fondi indisponibili, ovvero quando ha ad oggetto azioni non interamente liberate.
La condotta sanzionata al secondo comma della norma in oggetto riguarda invece l'acquisto di azioni della controllante, da parte della controllata con fondi indisponibili ovvero nell'acquisto sempre da parte della controllata di azioni non interamente liberate della controllante.
Il reato secondo le condotte sopra descritte si configura solo qualora le stesse siano concretamente lesive per l'integrità del patrimonio sociale o delle riserve obbligatorie per legge.
A mero titolo esemplificativo, il reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o di illecite operazioni della società controllante si potrebbe in concreto configurare nei seguenti casi:

- *acquisto di azioni della società controllante*: annacquamento del capitale sociale con conseguente riduzione delle garanzie poste a tutela dei creditori sociali;
- *acquisto di azioni proprie*: possibile violazione dei limiti imposti dalla delibera autorizzativa dell'assemblea, possibilità che le riserve di patrimonio netto non

siano sufficienti a costituire la riserva per acquisto di azioni proprie con conseguente riduzione delle garanzie poste a tutela dei creditori sociali.

(vi) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

"*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La norma in oggetto punisce le condotte di riduzione del capitale sociale[2] o di fusione con altra società o scissione che viene posta in essere in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.
A mero titolo esemplificativo, il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori si potrebbe in concreto configurare nei seguenti casi:

- esposizione in bilancio di poste inesistenti o di valore difforme da quello reale;
- occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, anche in concorso con altri soggetti;
- esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali in occasione di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale, anche in concorso con altri soggetti;
- adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni (es. diritto di opposizione) anche in concorso con altri soggetti.

(vii) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

[2] Nelle società di capitali ci si riferisce all'ipotesi di riduzione di capitale pur nel caso in cui lo stesso non sia esuberante, ovvero al caso in cui non sia stato rispettato il limite relativo all'ammontare minimo del capitale sociale previsto per legge con riferimento ai singoli tipi di società.

La fattispecie di reato della "Corruzione tra privati" è stata inclusa tra i reati societari di cui all'art.25-ter del D.Lgs. 231/01 attraverso la Legge 6 novembre 2012, n.190. Successivamente, con DLgs. 15 marzo 2017 n. 38, è stata altresì introdotto tra i reati catalogo previsti dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 il reato di istigazione alla corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 bis c.c.

In considerazione delle analogie esistenti con i reati a matrice corruttiva propri dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in termini di potenziali modalità commissive del reato, di aree a rischio reato e delle rispettive attività sensibili, i reati di "Corruzione tra privati" e di "istigazione alla corruzione tra privati" vengono trattati, in dettaglio, all'interno della Parte Speciale N.1 "Reati in materia di corruzione e contro la Pubblica Amministrazione".

(viii) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

"*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*".

Il reato di aggiotaggio si potrebbe in concreto configurare nell'ipotesi di diffusione di notizie e dati falsi effettuata con la finalità di alterare il prezzo di mercato di strumenti finanziari non quotati.

(ix) False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.lgs. 19/2023)

"Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale".

La norma sanziona specifiche condotte di falso, operando espresso rinvio all'art. 29 del D.lgs. 19/2023 che disciplina il c.d. "certificato preliminare" e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato.

(x) *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti* (art. *2 d.lgs. 74/2000)*

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il delitto viene commesso al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi formata mediante l'artificiosa indicazione di costi. In pratica si realizza con la registrazione di fatture passive (o altro documento fiscalmente rilevante) per operazioni insistenti nelle scritture contabili o comunque con la detenzione ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria di documenti comprovanti costi in realtà non sostenuti.
La definizione di "fatture o altri documenti" include qualsiasi documento con cui il soggetto possa provare l'esistenza di costi deducibili o imposte detraibili.
La nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia, includendo:

- le operazioni mai effettuate (cosiddetta *inesistenza oggettiva*);
- le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (cosiddetta *sovrafatturazione*);
- le operazioni effettuate ma tra parti diverse (cosiddetta *inesistenza soggettiva).*

(xi) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 d.lgs. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Si tratta di una fattispecie residuale rispetto a quella prevista dall'art. 2 sopraccitato. Si consuma anch'essa con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ai fini dell'integrazione di tale reato occorre:

- l'infedeltà della dichiarazione derivante dall'indicazione di elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi fittizi;
- la presenza di una falsa indicazione nelle scritture contabili;
- l'uso di mezzi fraudolenti, che debbono essere diversi dalle fatture false, altrimenti si ricade nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false. Ad esempio sono mezzi fraudolenti: l'intestazione di beni o conti bancari a prestanome; la stipulazione di contratti aventi ad oggetto operazioni simulate (es. contratto di leasing che dissimula un mutuo, pagamento di acconti su forniture di beni e servizi che dissimula un finanziamento

infragruppo, appalto di servizi che dissimula somministrazione illecita di manodopera, contratti preliminari non seguiti da contratti definitivi, ecc.), coinvolgimento in operazioni di cessione di beni verso falsi esportatori abituali (lettere di intento false); contratti o altri documenti che indicano un prezzo di cessione inferiore a quello effettivo o un prezzo di acquisto superiore a quello reale.

(xii)*Emissione di fatture per operazioni inesistenti (Art. 8 d.lgs. 74/2000)*

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

A differenza delle fattispecie previste dagli articoli 2 e 3 del D.lgs. 74/2000, tale reato risulta integrato indipendentemente dal fatto che il documento fittizio sia effettivamente utilizzato dal destinatario nella propria dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Trattasi, in particolare, di un reato di mero pericolo a condotta istantanea, cioè si consuma al momento dell'emissione del documento contabile, indipendentemente dal suo utilizzo. Tale condotta richiede tuttavia il "dolo specifico" che consiste nella finalità di permettere a terzi l'evasione. L'operazione inesistente può esserlo in tutto o in parte, ma può consistere anche nella indicazione in fattura di corrispettivi "gonfiati", oppure nella cessione di beni o prestazione di servizi a soggetti diversi da quelli indicati in fattura.

(xiii) *Occultamento o distruzione di documenti contabili (ART. 10 D.LGS. 74/2000)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'occultamento consiste nel nascondere materialmente le scritture o altri documenti (per esempio conservandoli presso terzi). La distruzione consiste nell'eliminazione fisica, in tutto o in parte, delle scritture o di altri documenti (es. fatture o contratti), o nel renderli illeggibili tramite abrasioni, cancellature o altro.

(xiv) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ART. 11 D. LGS. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Tale norma tutela la pretesa tributaria, laddove non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.
Il reato è considerato di "pericolo concreto" poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.
Mentre la fattispecie di cui al primo comma non necessità più per la sua integrazione che sia iniziata una qualsiasi attività ispettiva da parte del Fisco nei confronti del contribuente, la fattispecie del comma successivo la presuppone visto che richiama espressamente una procedura di transazione fiscale in atto.
La condotta può consistere:

1) nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1). Oltre alla alienazione simulata di beni, rientrano in tale casistica l'effettuazione di operazioni straordinarie quali, ad esempio, la cessione di un ramo d'azienda in presenza di diverse posizioni debitorie della cedente, con conseguente mantenimento presso la stessa delle sole posizioni debitorie;
2) nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

(xv) Dichiarazione infedele (Art.4 D.lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma 1, lettere a) e b).

Tale norma punisce tutte le condotte che non rientrano nelle ipotesi previste dagli art. 2 e 3 del D.Lgs. 74/2000 e che consistono nell'esposizione nelle dichiarazioni presentate ai

fini fiscali di passività fittizie, ovvero di elementi attivi di reddito artatamente sottovalutati, a condizione che via sia il superamento delle soglie di punibilità previste dalla norma. Si precisa che ai sensi del D.lgs. 75/2020 si applica la responsabilità dell'ente ex. D.Lgs. 231/01 solo qualora il delitto venga commesso *"nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*".

(xvi) Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila .
1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila (2) .
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Tale articolo sanziona l'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte entro i termini previsti dalla legge e sempre a condizione che siano superate le soglie quantitative di imposta evasa previste dall'articolo in commento. Si precisa che ai sensi del D.lgs. 75/2020 si applica la responsabilità dell'ente ex. D.Lgs. 231/01 solo qualora il delitto venga commesso *"nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*".

(xvii) Tentativo (Art. 6 D.Lgs. 74/2000)

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.
1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine

di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

In linea generale i reati tributari non contemplano il tentativo punibile. La direttiva PIF recepita nel 2020 ha introdotto un'eccezione a questa regola generale, tale per cui, quando riferiti ad operazioni transazionali, i reati tributari sono sanzionabili anche a titolo di tentativo.

(xviii) Indebita compensazione (Art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La disposizione sanziona la condotta di compensazione non legittima ottenuta mediante l'uso di crediti verso il fisco in realtà non spettanti al soggetto attivo. Si precisa che ai sensi del D.lgs. 75/2020 si applica la responsabilità dell'ente ex. D.Lgs. 231/01 solo qualora il delitto venga commesso *"nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*".

3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. 25-ter e 25-*quinquiesdecies* DEL D.LGS. 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento all'articolo 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dei reati in essi contemplati da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 300 quote	Nessuna
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.)	Da 400 a 600 quote	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 150 a 330 quote	Nessuna
Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)	Da 400 a 600 quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Istigazione alla corruzione tra privati	Da 200 a 400 quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 150 a 330 quote	Nessuna
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ('art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte(art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000) *nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01*	Fino a 300 quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) *nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01*	Fino a 400 quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) *nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01*	Fino a 400 quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Qualora l'Ente consegua un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Oltre alle sanzioni sopraccitate va in ogni caso considerata l'ulteriore forma di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato prevista dalla normativa di riferimento quale la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

4. LE AREE A RISCHIO REATO

In relazione ai Reati Societari, nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione e all'aggiornamento del proprio Modello, m-dis Distribuzione Media ha individuato le seguenti **Aree a Rischio Reato,** in considerazione delle peculiarità delle attività svolte:

- gestione degli adempimenti societari;
- amministrazione, contabilità e controllo di gestione;
- operazioni sul capitale e di natura straordinaria;
- gestione dei rapporti infragruppo e con i soci (azionisti);
- acquisti di beni e servizi;
- gestione delle risorse umane;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione degli adempimenti e dei rapporti con l'amministrazione finanziaria e attività correlate;
- gestione delle vendite di servizi agli editori (servizi di distribuzione e di supporto alle vendite) e dei rapporti con i distributori locali;

- gestione delle regalie ed erogazioni liberali;
- sistemi informativi.

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari individuati al precedente paragrafo 2 e ritenuti rilevanti per m-dis Distribuzione Media, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico e dalle specifiche norme e Procedure aziendali (ivi incluse direttive, ordini di servizio ecc.):

a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 2;

b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;

c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di m-dis Distribuzione Media;

d) riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni / operazioni irregolari, sospette o anomale.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, sono tenuti, in particolare, a:

1) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nello svolgimento di tutte

le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di m-dis Distribuzione Media.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di m-dis Distribuzione Media e sull'evoluzione delle relative attività;
- omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di m-dis Distribuzione Media;

2) osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- ripartire i beni sociali tra i soci - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

3) mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione di m-dis Distribuzione Media necessarie ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi.

   A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
4) garantire il regolare funzionamento ed andamento della Società e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società.

   A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di:
   - tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dei soci;
   - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
5) trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
6) mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività di controllo contabile i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
7) rispettare ed osservare rigorosamente tutte le previsioni di legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
8) non porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

   A questo proposito, è fatto divieto in particolare di:

- diffondere attraverso qualsiasi canale informativo informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione alla Società o al Gruppo nonché in relazione a società terze in rapporto d'affari con la Società o il Gruppo.

  Si rimanda in ogni caso, a questo riguardo, ai principi comportamentali previsti nella Parte Speciale "Reati in materia di Abusi di mercato".

6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO

In tutte le Aree a Rischio Reato identificate con riferimento ai reati astrattamente rilevanti per m-dis Distribuzione Media, oggetto di trattazione nella presente Parte Speciale, ed elencate nel precedente paragrafo 4 è prevista:

- l'attribuzione ai Dipendenti ed ai componenti degli Organi Sociali, in coerenza con le proprie responsabilità, di un formale potere per rappresentare la Società con riferimento alle attività in oggetto;
- la separazione dei compiti, in particolare tra chi svolge le attività e predispone la documentazione, chi controlla e chi autorizza;
- la tracciabilità del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività sensibili, anche tramite appositi supporti documentali opportunamente archiviati e con il supporto dei sistemi informativi utilizzati.

Si riportano inoltre di seguito, per ciascuna area a rischio-reato individuata: a) le attività sensibili correlate, b) le unità organizzative coinvolte; c) le fattispecie di reato astrattamente connesse, d) gli specifici controlli preventivi attesi a prevenzione dei rischi-reato.

Si rileva, infine, che alcune delle attività sensibili riportate nelle Aree a rischio sono, in tutto o in parte, svolte da RCS MediaGroup in nome e/o per conto di m-dis Distribuzione

Media. Per tali attività sensibili viene stipulato uno specifico contratto che ne disciplina le modalità di svolgimento.

❖ GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione di adempimenti presso soggetti pubblici, incaricati di pubblico servizio o organi di controllo - quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti e documenti, pratiche, ecc. e relativa archiviazione.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.
Inoltre, risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:

- Dirigente preposto;
- Affari Legali e Societari;
- Amministrazione e Finanza.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *impedito controllo (art. 2625 c.c.);*
- *illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *aggiotaggio (art 2637 c.c.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, in m-dis Distribuzione Media è stato implementato il seguente sistema di controlli preventivi, alcuni dei quali svolti da RCS MediaGroup, in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'identificazione del personale preposto alla raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni e dei documenti connessi al funzionamento degli Organi Sociali;
- la sistematica archiviazione della documentazione pertinente.

❖ AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione della contabilità generale, contabilità clienti e fornitori, cespiti, magazzino;
- determinazione e registrazione degli accantonamenti per poste stimate;
- elaborazione e predisposizione del Bilancio, inclusa la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione;
- gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Società di Revisione, il Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, ecc.);
- operazioni sul capitale sociale, di natura straordinaria e sulle azioni;
- gestione del budget e dei forecast.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);*
- *impedito controllo (art. 2625 c.c.);*
- *illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *aggiotaggio (art 2637 c.c.);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000);*
- *emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000);*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs.. 74/2000);*
- *dichiarazione infedele (art.4 d.lgs. 74/2000), nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01;*
- *omessa dichiarazione (Art. 5 d.lgs. 74/2000) nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01;*
- *tentativo (art. 6 d.lgs. 74/2000) nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01;*
- *indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. 74/2000) nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01.*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, in m-dis Distribuzione Media è stato implementato il seguente sistema di controlli preventivi, alcuni dei quali

svolti da RCS MediaGroup, in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- la separazione dei compiti tra chi predispone il bilancio e tutta la reportistica ad esso collegata e chi autorizza/rilascia tali documenti;
- la definizione delle responsabilità in merito alla gestione di tutte le attività inerenti alla contabilità, all'elaborazione del bilancio ed alla formazione degli altri documenti contabili e finanziari della Società;
- la limitazione degli accessi ai sistemi informativi per la gestione della contabilità e la predisposizione del bilancio;
- la tracciabilità delle operazioni effettuate all'interno dei sistemi informativi di supporto;
- l'esistenza di flussi informativi aventi ad oggetto la condivisione delle bozze dei documenti di bilancio tra gli organi interni/esterni aventi compiti di controllo (Collegio Sindacale, Società di Revisione, Organismo di Vigilanza, ecc.);
- l'approvazione da parte degli organi definiti nello Statuto societario e, secondo quanto previsto dalle norme di legge, di tutte le operazioni sul capitale sociale e le operazioni di natura straordinaria;
- la mappatura degli utenti abilitati alle modifiche dei dati contabili all'interno dell'anagrafica fornitori (es. coordinate bancarie);
- la definizione dei ruoli, responsabilità e modalità per la gestione del piano dei conti;
- la registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati;
- la verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali;
- la verifica di completezza e accuratezza dei dati riportati in fattura;
- la definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche clienti e fornitori;
- la tracciabilità dell'attestazione fornita dalla/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento circa l'effettivo ricevimento della prestazione;

- la verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e/o dell'avvenuta consegna dei beni o della corretta erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti di vendita;
- la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto di vendita, nonché rispetto alla prestazione effettuata;
- la verifica periodica del trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute;
- la sottoscrizione di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessa dalla funzione Amministrazione e Finanza alla controllante.

❖ OPERAZIONI SUL CAPITALE E DI NATURA STRAORDINARIA

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- operazioni sul capitale e di natura straordinaria.

Unità organizzative coinvolte

Oltre al Consiglio di Amministrazione, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:

- Affari Legali e Societari;
- Amministrazione e Finanza.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*

- *aggiotaggio (art 2637 c.c.);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. 74/2000);*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del d.lgs. 74/2000).*
- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, in m-dis Distribuzione Media è stato implementato il seguente sistema di controlli preventivi, alcuni dei quali svolti da RCS MediaGroup, in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di realizzazione dell'operazione ad opera delle competenti funzioni aziendali;
- autorizzazione del contratto da parte dei soggetti aziendali abilitati;
- coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di realizzazione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- la trasparenza e la tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti.

❖ GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON I SOCI (AZIONISTI)

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- predisposizione e gestione dei contratti per le prestazioni da/verso le controllate, partecipate, soci o azionisti;

- trasmissione dati per adesione "Regime di Trasparenza Fiscale";
- gestione della reportistica verso i Soci e delle informazioni inviate dalle società controllate.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.
Inoltre, risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:
- Affari Legali e Societari;
- Amministrazione e Finanza.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *aggiotaggio (art 2637 c.c.);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)*
- *dichiarazione infedele (art.4 d.lgs. 74/2000) nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del d.lgs. 74/2000)*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 d.lgs. 74/2000)*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, in m-dis Distribuzione Media è stato implementato il seguente sistema di controlli preventivi, alcuni dei quali

svolti da RCS MediaGroup, in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- la regolamentazione delle prestazioni da/verso le controllate, partecipate, soci o azionisti tramite specifici contratti autorizzati nel rispetto dei poteri esistenti;
- lo svolgimento di verifiche e controlli in merito ai flussi finanziari collegati a tali contratti;
- l'adozione di procedure del Gruppo RCS a regolamentazione del trattamento e della diffusione di informazioni privilegiate;
- la tracciabilità nel sistema di Cash Pooling dei trasferimenti di fondi tra le società del gruppo.

❖ ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- qualifica, selezione e valutazione dei fornitori;
- formalizzazione dei rapporti con i fornitori esterni;
- monitoraggio delle merci/servizi ricevuti in conformità con l'ordine d'acquisto/contratto.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte tutte le Funzioni.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000);*

- *dichiarazione infedele (art.4 d.lgs. 74/2000) nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01;*
- *tentativo (art. 6 d.lgs. 74/2000) nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01;*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, in m-dis Distribuzione Media è stato implementato il seguente sistema di controlli preventivi, alcuni dei quali svolti da RCS MediaGroup, in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- la separazione dei compiti tra chi seleziona il fornitore, chi registra le fatture passive e chi autorizza il pagamento;
- l'adozione di specifiche procedure in cui si regolamentano i compiti e le responsabilità per gli acquisti di beni e servizi;
- lo svolgimento di verifiche sui fornitori in termini di capacità professionali e possesso dei requisiti per operare;
- l'identificazione dei criteri da utilizzare per la selezione dei fornitori (es. prezzo migliore, punteggi attribuiti ai parametri del capitolato o della Richiesta di Acquisto, ecc.);
- la formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite appositi contratti autorizzati nel rispetto delle procure esistenti;
- lo svolgimento di attività di valutazione/monitoraggio periodico dei fornitori;
- la tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio svolte della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento in relazione alla corretta esecuzione dei contratti di acquisto di beni, lavori e, servizi.

❖ GESTIONE DELLA LOGISTICA, DEI MAGAZZINI E DEL SERVIZIO DI MACERO

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione dei contratti con i fornitori di servizi logistici e di stoccaggio prodotti (trasportatori, società che operano all'interno dei magazzini, ecc.);
- gestione dei prodotti collaterali (gadget e altri inserti) e dell'inventario di magazzino;
- gestione degli accessi alle aree riservate (magazzini stoccaggi o magazzino di Caltignaga);
- gestione del servizio di macero e rendicontazione dell'attività svolta.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:

- Funzione Logistica;
- Funzione Commerciale.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000);*
- *dichiarazione infedele (art.4 d.lgs. 74/2000) nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01; tentativo (art. 6 d.lgs. 74/2000) nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01;*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, in m-dis Distribuzione Media è stato implementato il seguente sistema di controlli preventivi, alcuni dei quali svolti da RCS MediaGroup, in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione delle attività sensibili correlate all'area a rischio;
- l'identificazione delle persone autorizzate ad intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione e dei soggetti autorizzati a sottoscrivere la documentazione richiesta dalla stessa;
- la revisione e la formale approvazione della documentazione richiesta dagli Enti della Pubblica Amministrazione;
- l'archiviazione dei verbali e della documentazione risultante dai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- la formalizzazione di specifici contratti a regolamentazione dei rapporti con i fornitori dei servizi di logistica, di stoccaggio prodotti, di smaltimento dei rifiuti e di macero;
- l'esecuzione di un processo di selezione dei fornitori sulla base di precisi criteri preventivamente identificati, tra i quali, il possesso delle autorizzazioni di legge ad operare nel settore di competenza;
- la richiesta di documentazione specifica per verifica e approvazione dell'affidamento in subappalto di alcuni servizi (ad es. licenza per operare, documenti di regolarità contributiva, ecc.);
- la tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio svolte della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento in relazione alla corretta esecuzione dei contratti di acquisto di beni, lavori e, servizi;
- l'esecuzione di inventari periodici dei collaterali abbinati ai prodotti editoriali e l'esecuzione di indagini nel caso di differenze rispetto ai dati presenti nei sistemi informativi;
- l'esecuzione di verifiche volte ad accertare le caratteristiche e le quantità dei resi.

❖ GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- selezione del personale;
- valutazione delle performance dei dipendenti (MBO), della politica retributiva (aumento di merito, UT), dei premi di risultato, e dei benefit;
- gestione amministrativa del personale (es. anagrafica dipendenti, calcolo e pagamenti di salari e stipendi, ecc.).

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la funzione Risorse Umane e Organizzazione. Inoltre, risulta essere coinvolta la Funzione Risorse Umane e Organizzazione di RCS MediaGroup SpA.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000);*
- *dichiarazione infedele (Art.4 d.lgs. 74/2000) nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01.*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, in m-dis Distribuzione Media è stato implementato il seguente sistema di controlli preventivi, alcuni dei quali

svolti da RCS MediaGroup, in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'identificazione delle responsabilità nell'ambito del processo di selezione del personale;
- la consegna ai neoassunti del Codice Etico e dell'informativa in merito al Modello ex *d.lgs.* 231/01 adottato dalla Società;
- la tracciabilità della valutazione di ciascun candidato all'interno di un'apposita scheda;
- il coinvolgimento delle Direzioni aziendali e del vertice aziendale nella valutazione di aumenti e promozioni da corrispondere al personale;
- la definizione, monitoraggio e valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale;
- l'erogazione dei premi assegnati sulla base del raggiungimento degli obiettivi;
- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione dei compiti e delle responsabilità in relazione alle attività di amministrazione del personale e gestione delle note spese;
- l'esecuzione di controlli di coerenza tra il contenuto delle note spese ed i giustificativi allegati e la conformità delle stesse alle procedure interne prima di autorizzarne il pagamento.

❖ GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione degli incassi;
- gestione del credito;
- gestione dei pagamenti (incluse carte di credito aziendali e rimborsi note spese);
- gestione della cassa aziendale (compresi gli anticipi ai dipendenti).

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.
Inoltre, risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:

- Amministrazione e Finanza;
- Gestione Crediti (A&F).

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000);*
- *emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (art 10 d.lgs.. 74/2000);*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000);*
- *dichiarazione infedele (art.4 d.lgs.. 74/2000), nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01.*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, in m-dis Distribuzione Media è stato implementato il seguente sistema di controlli preventivi, alcuni dei quali

svolti da RCS MediaGroup, in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- la separazione delle responsabilità tra chi predispone la documentazione a supporto dei pagamenti, chi li autorizza e chi li effettua;
- la previsione di regole e limiti all'utilizzo dei contanti per l'esecuzione di pagamenti o la concessione di anticipi;
- l'esecuzione di riconciliazioni e di conte periodiche per la verifica dell'ammontare presente in cassa;
- la definizione di una logica di esercizio dei poteri relativa all'utilizzo dei conti correnti bancari anche attraverso una mappatura dei conti correnti in essere e identificazione dei procuratori abilitati ad operare su ciascun conto;
- la formalizzazione di un prospetto di riconciliazione mensile tra il saldo dei movimenti di incasso/pagamento ed il saldo dell'estratto conto bancario e l'analisi delle eventuali differenze;
- lo svolgimento di analisi periodiche circa gli scaduti, l'ageing dei crediti, l'avanzamento dei contenziosi, i crediti passati a perdita e/o recuperati;
- l'esecuzione di controlli in caso di richieste di pagamento a Società differenti dai reali fornitori o su c/c non intestati ai reali fornitori di beni e/o servizi;
- con riferimento ai controlli relativi alle note spese si veda quanto già riportato, tra i controlli specifici, nell'Area "Gestione delle risorse umane";
- l'esecuzione di una verifica della presenza di intermediari finanziari con cui si hanno rapporti commerciali all'interno di black list;
- lo svolgimento di verifiche in merito alle variazioni anagrafiche e/o dati bancari delle controparti commerciali;
- la verifica della corretta imputazione della partita al cliente;
- l'analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori;
- la verifica della pagabilità della fattura sulla base del raffronto tra contratto, prestazione ricevuta e fattura;
- la verifica della coerenza del destinatario del pagamento con quanto riportato in fattura;

- la verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile.

❖ GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ATTIVITA' CORRELATE

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- predisposizione ed invio di dichiarazione dei redditi, di dichiarazioni dell'IVA o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:

- Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Inoltre, risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup S.p.A.:

- Amministrazione e Finanza.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000);*
- *emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili ((art. 10 d.lgs. 74/2000);*

- *sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ((art. 11 d.lgs. 74/2000);*
- *dichiarazione infedele ((art.4 d.lgs.. 74/2000) nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01;*
- *omessa dichiarazione ((art. 5 d.lgs. 74/2000) nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs.. 231/01;*
- *tentativo (art. 6 d.lgs. 74/2000) nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01;*
- *indebita compensazione ((art. 10 quater d.lgs. 74/2000) nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01.*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, in m-dis Distribuzione Media è stato implementato il seguente sistema di controlli preventivi, alcuni dei quali svolti da RCS MediaGroup, in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- verifica della correttezza e accuratezza del calcolo delle imposte dirette e indirette;
- verifica dell'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla società quale sostituto d'imposta;
- quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale;
- verifica sul rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali compensazioni IVA effettuate;
- verifica circa la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta;
- verifica di accuratezza e correttezza dei modelli dichiarativi rispetto ai dati inseriti;
- verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo;
- la separazione dei ruoli tra chi predispone le dichiarazioni e i documenti, chi controlla e autorizza tale documentazione e chi procede all'invio.

❖ **GESTIONE DELLE VENDITE DI SERVIZI AGLI EDITORI (servizi di distribuzione e di supporto alle vendite) E DEI RAPPORTI CON I DISTRIBUTORI LOCALI**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- definizione e gestione dei contratti con gli Editori per i servizi di distribuzione e di supporto alle vendite (Trade Marketing, Analisi di Mercato, ecc.);
- gestione dei rapporti con i Distributori Locali (DL) ed Esteri (DE);
- fatturazione agli Editori per i servizi non legati alla distribuzione (Trade Marketing, Data Management, Estero);
- gestione della vendita di servizi di ricarica.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Commerciale, Funzione Logistica.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000);*
- *dichiarazione infedele (art.4 d.lgs. 74/2000), nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs.. 231/01;*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/200;*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, in m-dis Distribuzione Media è stato implementato il seguente sistema di controlli preventivi, alcuni dei quali svolti da RCS MediaGroup, in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione delle attività sensibili presenti all'interno dell'area a rischio;
- la definizione di linee guida per la negoziazione degli accordi con i DL in merito alle differenze di resa, l'autorizzazione e il monitoraggio degli abbuoni concordati;
- la formalizzazione e l'archiviazione dei contratti per la vendita dei servizi agli Editori (distribuzione e altri servizi);
- la separazione dei compiti tra chi conclude gli accordi commerciali, chi inserisce gli ordini a sistema, chi emette le fatture e chi incassa il pagamento;
- l'esecuzione di controlli di coerenza tra i volumi fatturati e i flussi fisici.

❖ GESTIONE DELLE REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione regalie ed erogazioni liberali.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:

- Funzione Amministrazione Finanza e Controllo;
- Funzione Risorse Umane e Organizzazione;
- Tutte le Funzioni coinvolte.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000);*
- *dichiarazione infedele (art.4 d.lgs. 74/2000) nei limiti previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01;*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, in m-dis Distribuzione Media è stato implementato il seguente sistema di controlli preventivi, alcuni dei quali svolti da RCS MediaGroup, in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- la definizione dei limiti e delle casistiche per la concessione di regalie e l'erogazione di liberalità;
- l'adozione di una specifica procedura ai fini della regolamentazione della gestione degli omaggi e delle erogazioni liberali;
- l'identificazione del personale incaricato della gestione operativa dell'attività sensibile;
- la previsione di un iter autorizzativo specifico per la concessione di regali e l'erogazione di liberalità.

❖ GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione della sicurezza informatica (politiche e procedure di sicurezza, amministrazione della sicurezza applicativa, sicurezza dei dati, sicurezza della rete perimetrale, sicurezza fisica, sicurezza dei sistemi operativi, sicurezza con le terze parti, sicurezza della rete interna);

- gestione dell'infrastruttura informatica e degli strumenti di connettività aziendale (gestione dei back up, gestione del *data center environment*, ripristino da fallimenti delle operazioni, acquisto di strumenti hardware e software);
- manutenzione degli applicativi (specifiche, approvazione e tracciabilità, costruzione, test e qualità);
- gestione degli strumenti informatici in dotazione agli utenti (con particolare riguardo alla gestione dei profili di accesso alle apparecchiature informatiche, alla rete ed ai sistemi e all'installazione del software e gestione delle applicazioni esistenti);
- gestione delle banche dati;
- gestione dei rapporti con outsourcer e provider esterni.

Unità organizzative coinvolte

Nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la seguente unità organizzativa di RCS MediaGroup:

- Information Technology Office.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

La principale fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbe potenzialmente essere realizzata è:

- *occultamento e distruzione di scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, in m-dis Distribuzione Media è stato implementato il seguente sistema di controlli preventivi, alcuni dei quali svolti da RCS MediaGroup, in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione dei compiti e delle responsabilità in relazione ai processi di utilizzo delle risorse informatiche;
- l'espletamento dei controlli previsti da specifiche linee guida che definiscono gli aspetti-chiave riguardanti la security dei sistemi (quali ad esempio: notifiche per

creazione di account amministrativi, blocco account per tentativi di intrusione, report di monitoraggio, ecc.);

- la sensibilizzazione degli utenti in materia di security mediante sessioni di informazione/formazione (anche obbligatoria) durante le quali vengono illustrati i requisiti minimi di utilizzo e conservazione delle informazioni e dei dati trattati;
- lo svolgimento di verifiche periodiche di corrispondenza tra la lista del personale in forza e le utenze attive e la conseguente disabilitazione tempestiva delle utenze correlate a personale cessato;
- la creazione delle utenze relative all'accesso ai personal computer aziendali, alla rete aziendale, ai sistemi informativi ed alla posta elettronica eseguita da parte delle strutture organizzative preposte e solo a seguito di richieste formali;
- l'attribuzione esclusiva del profilo di amministratore di sistema all'interno dell'unità organizzativa preposta alla gestione dei Sistemi Informativi;
- la protezione dell'accesso ai personal computer aziendali, ai sistemi operativi e ai principali applicativi della Società tramite codici identificativi personali e password;
- la previsione di un iter autorizzativo per l'installazione di applicativi differenti da quelli rientranti nella dotazione standard dei personal computer aziendali e verifica di compatibilità degli stessi da parte della funzione competente;
- la definizione di specifiche regole di creazione e di periodico aggiornamento delle password utilizzate per gli applicativi esistenti;
- il periodico monitoraggio degli eventuali profili in conflitto;
- l'utilizzo di strumenti di protezione dei computer aziendali, inclusi tool antivirus e procedure di aggiornamento automatico degli stessi tramite connessione di rete;
- la protezione e monitoraggio degli accessi fisici agli stabili della Società ed alle sale server;
- l'installazione di firewall e proxy sulla rete della Società;
- lo svolgimento periodico di back up dei dati rilevanti (database, file server, etc);
- la previsione di procedure autorizzative e di sicurezza correlate al *change management*;
- il monitoraggio degli *incidents* e delle richieste di intervento;

- effettuare un monitoraggio del traffico di rete e di registrazione di eventi relativi ai livelli di sicurezza;
- la formalizzazione di un Disciplinare Tecnico di Sicurezza;
- la formalizzazione di una procedura/linea guida a regolamentazione della gestione delle chiavi crittografiche / certificati digitali;
- l'implementazione un processo di *Data classification* e le misure di sicurezza appropriate in base ai livelli di criticità rilevati nel business.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

"RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"

(Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 s.m.i.)

PARTE SPECIALE N. 3

REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 luglio 2025

INDICE

PARTE SPECIALE N. 3 0
REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO 0
1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.3 2
2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-sexies DEL D.LGS. 231/01 2
3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. 25-sexies DEL D.LGS. 231/01 10
4. LE AREE A RISCHIO REATO 12
5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO 12
6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO 14

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.3

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello, al fine della prevenzione dei reati di cui all'art.25-*sexies* del D.Lgs. 231/01 ("**Reati in materia di abusi di mercato"** o **"Market Abuse")**[1].

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-*sexies* DEL D.LGS. 231/01

La presente Parte Speciale è riferita alle fattispecie di illecito penale e amministrativo (gli "**Abusi di Mercato**") di cui alla Parte V, Titolo I-*bis*, TUF, realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente ai sensi dell'art. 25-*sexies* del Decreto (introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62) e dell'articolo 187-*quinquies*, TUF, con specifico riguardo:

- agli strumenti finanziari indicati dall'articolo 180, lettera a), numero 1) e lettera b) del DLgs 58/98 s.m.i. ("TUF"), ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea come precisato nell'articolo 180 del TUF;
- agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, lettera a), numero 2) del TUF, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente.

Più specificamente, l'articolo 25-*sexies* del Decreto prevede quanto segue:

"Abusi di mercato" (art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/01)

"1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

[1] Si precisa che pur non essendo m-dis Distribuzione Media emittente di titoli quotati in mercati regolamentati, i reati oggetto di trattazione nella presente Parte Speciale sono da ritenersi astrattamente rilevanti per la Società tenendo in particolare considerazione le caratteristiche della compagine societaria (la Società è controllata da un emittente di titoli quotati in mercati regolamentati, cui è affidata in outsourcing la maggior parte delle attività di staff).

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

Inoltre, il summenzionato articolo 187-*quinquies*, TUF, prevede in capo all'ente una responsabilità amministrativa anche a fronte di illeciti amministrativi qualificabili come Abusi di Mercato, e precisamente:

"Responsabilità dell'Ente" (art. 187-*quinquies,* TUF)

"

"L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6 , 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo."

Di seguito sono riportate le fattispecie di illeciti, sia penali sia amministrativi, di Abuso di Mercato previste dalla normativa vigente e contemplate dagli articoli 25-*sexies*, Decreto e 187-*quinquies,* TUF, e ritenuti rilevanti per m-dis Distribuzione Media.

1.1 ***Abuso di informazioni privilegiate***

(a) L'illecito penale (art. 184 TUF)

"

"1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono

strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010»

(b) L'illecito amministrativo (art. 187-bis TUF - Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.
[2. - abrogato]
[3. - abrogato]
[4. - abrogato]
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione."

Le condotte rilevanti ai fini della commissione dell'illecito penale e di quello amministrativo di abuso di informazione privilegiata coincidono in larga parte, tranne che, con riferimento alla sola ipotesi di illecito amministrativo:

- il tentativo è equiparato alla consumazione;
- la condotta è sanzionata anche a titolo di mera colpa.

Gli illeciti sopra considerati intendono tutelare il corretto accesso al mercato, la cui efficienza può risultare pregiudicata laddove taluno, in ragione dell'attività, della professione o della funzione svolta, venga a conoscenza di informazioni privilegiate e le utilizzi per compiere o raccomandare investimenti od operazioni su strumenti finanziari avvantaggiandosi rispetto a chi, invece, basi le proprie scelte di investimento unicamente sui dati disponibili al pubblico.

Il possesso della notizia privilegiata costituisce il presupposto degli illeciti in oggetto.

L'"***informazione privilegiata***" è definita dall'art. 181, comma 1, TUF, quale "*un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari*".

Ai sensi dell'articolo 181, comma 3, TUF, la notizia ha carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari.

Affinché si configuri il "*possesso di un'informazione privilegiata*", la notizia inoltre:

- non deve essere stata resa pubblica;
- deve concernere direttamente o indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari;
- nel caso in cui venisse resa pubblica, dovrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Le informazioni privilegiate sono costituite innanzi tutto da quelle relative a fatti che concernono direttamente l'emittente (quali la sua situazione e le sue prospettive patrimoniali, finanziarie e gestionali) o i titoli da essa emessi e/o le società controllate dall'emittente.

Le suddette informazioni potrebbero, a titolo esemplificativo, essere quelle concernenti gli eventi di seguito indicati:

- andamento del *business* operativo;
- cambiamenti nel controllo e/o nei patti di controllo;
- variazioni nel *management;*
- operazioni che coinvolgono il capitale o emissione di strumenti di debito o di strumenti che danno diritto a comprare o sottoscrivere titoli;

- decisioni in merito alla variazione del capitale sociale, inclusa l'intenzione di effettuare operazioni straordinarie;
- fusioni, *"split"* e/o *"spin off";*
- acquisti o disposizioni su azioni, attività o rami di azienda;
- ristrutturazioni e/o riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulla posizione finanziaria o sul conto economico;
- revoca o cancellazione delle linee di credito da parte del sistema bancario;
- contenzioso legale e/o risoluzione di contratti e/o verifica di casi di risoluzione;
- insolvenza da parte di debitori rilevanti;
- ottenimento di nuove licenze, deposito di brevetti e/o marchi;
- sviluppo di nuovi prodotti o processi innovativi;
- notizie relative a danni ambientali o difetti nei prodotti;
- cambiamenti nei profitti e/o nelle perdite attese;
- informazioni sui dividendi (data del pagamento, data dello stacco, cambiamenti nella politica dei dividendi);
- situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio d'esercizio o consolidato, ovvero nella relazione semestrale o trimestrale e che abbiano sufficiente grado di certezza;
- l'intenzione di effettuare operazioni di compravendita concernenti titoli quotati (propri o di terzi);
- scostamenti significativi tra dati previsionali pubblicati e risultati derivanti da situazioni contabili di riferimento;
- progetti strategici il cui realizzarsi sia ragionevolmente certo;
- notizie riguardanti accordi in corso di definizione;
- dati previsionali non ancora messi a disposizione del pubblico;
- studi e statistiche non ancora diffusi.

Gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate possono configurarsi nelle seguenti tipologie:

- ***Abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. a (c.d. "insider trading")***

Il reato si configura nei casi in cui la società tragga interesse o vantaggio dal compimento di una delle condotte disciplinate dall'art. 184 TUF. In particolare, l'illecito si configura quando un dipendente o altro soggetto posto in posizione apicale, proceda all'acquisto, vendita e/o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari (es. azioni, obbligazioni, options ecc.), utilizzando le informazioni di cui è entrato in possesso in ragione della sua attività istituzionale, sempre nella misura in cui – da tali comportamenti - derivi un vantaggio per la società.

- **Abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. b (c.d. "*tipping*")**

Il reato si configura nei casi in cui un soggetto, nell'interesse o al fine di trarne un vantaggio per la società, comunichi a terzi informazioni privilegiate di cui è entrato in possesso in ragione dell'attività istituzionale, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.

- **Abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. c (c.d. "*tuyautage*")**

Il reato si configura nei casi in cui un soggetto fornisca raccomandazioni o induca terze persone, sulla base delle informazioni acquisite in occasione della sua attività istituzionale, al compimento di taluna delle operazioni indicate alla lettera a) del sopra citato art. 184 TUF, nell'interesse o al fine di trarne un vantaggio per la società.

Gli illeciti sopra indicati intendono tutelare il corretto accesso al mercato, la cui efficienza può risultare pregiudicata laddove taluno, in ragione dell'attività/professione/funzione svolta, venga a conoscenza di informazioni privilegiate e le utilizzi per compiere o raccomandare investimenti od operazioni su strumenti finanziari avvantaggiandosi rispetto a chi, invece, basi le proprie scelte di investimento unicamente sui dati disponibili al pubblico.

1.2 <u>Manipolazione del mercato</u>

(a) L'illecito penale (art 185, TUF)

"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

[2-bis. - abrogato]

[2-ter. - abrogato]

(b) L'illecito amministrativo (art 187-ter, TUF)

"1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

[3 . - abrogato]

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

[5. - abrogato]

[6. - abrogato]

[7. - abrogato]"

La "manipolazione del mercato" consiste nella diffusione di notizie false (c.d. "***manipolazione informativa***") ovvero nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici (c.d. "***manipolazione operativa***"), con la finalità, in entrambi i casi, di produrre una distorsione del mercato.
Il reato si configura nei casi in cui un soggetto, nell'interesse o al fine di trarne un vantaggio per la società, diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, come sopra esemplificati.

La Consob, con Comunicazione n. DME/5078692, del 29 novembre 2005, ha fornito alcuni esempi di Manipolazione del Mercato a titolo esemplificativo e non esaustivo, al fine di fornire una guida agli operatori. In particolare, tali ipotesi possono raggrupparsi nelle seguenti quattro categorie di operazioni:

a) operazioni simulate o fuorvianti;
b) fissazione del prezzo di uno strumento finanziario ad un livello artificiosamente differente da quello di mercato;
c) operazioni che fanno ricorso ad artifici o inganni;
d) diffusione di informazioni false o ingannevoli.

3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. 25-sexies DEL D.LGS. 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento all'articolo 25-*sexies* del D. Lgs. n. 231/01 e all'art. 187-*quinquies* del TUF a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dei reati in essi contemplati da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso un interesse o un vantaggio.

Illecito penale	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, TUF	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata	Nessuna

	fino a 10 volte tale prodotto o profitto	
Manipolazione del mercato (art. 185, TUF)	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto	Nessuna
Illecito Amministrativo	**Sanzione Pecuniaria**	**Sanzione Interdittiva**
Responsabilità dell'ente (art. 187-*quinquies*, TUF) per gli illeciti amministrativi di: abuso di informazioni privilegiate; manipolazione del mercato.	Si applicano le sanzioni previste per gli illeciti in esame e, pertanto: Da Euro 100.000,00 a Euro quindici (15) milioni Se il prodotto o il profitto è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto Da Euro 100.000,00 a Euro venticinque (25) milioni Se il prodotto o il profitto è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto	Nessuna

Oltre alle sanzioni sopraccitate va in ogni caso considerata l'ulteriore forma di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato prevista dalla normativa di riferimento quale la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

4. LE AREE A RISCHIO REATO

In relazione agli illeciti di abuso di mercato, nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione e all'aggiornamento del proprio Modello, m-dis Distribuzione Media ha individuato la seguente **Area a Rischio Reato,** in considerazione delle peculiarità delle attività svolte:

- gestione dei rapporti infragruppo e con i soci (azionisti);
- operazioni sul capitale e di natura straordinaria.

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti di abuso di mercato individuati al precedente paragrafo 2 e ritenuti rilevanti per m-dis Distribuzione Media, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili correlate all'Area a Rischio Reato individuata, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico e dalle specifiche norme e Procedure aziendali (ivi incluse direttive, ordini di servizio ecc.):

a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 2;
b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge nonché regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività in cui vengano in possesso di informazioni privilegiate o di notizie che possano permettere loro di porre in essere manipolazioni informative o operative di mercato;
d) riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto obbligo in particolare di:

1. mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, sia aventi ad oggetto la Società, i propri soci/azionisti, sia riguardanti società terze in rapporto d'affari con la Società nonché di utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi;
2. custodire accuratamente documenti contenenti informazioni confidenziali e riservate provvedendo a:
   - assicurare la tracciabilità della gestione delle informazioni privilegiate, a partire dal momento in cui ne siano entrati in possesso, attraverso la compilazione di apposite liste di distribuzione;
   - accertare che, qualora le informazioni privilegiate debbano essere comunicate a terzi per ragioni d'ufficio, questi ultimi siano soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare o statutario ed eventualmente formalizzare un apposito accordo contenente vincoli di confidenzialità;
   - identificare i documenti contenenti informazioni privilegiate attraverso la dicitura "*Riservato – Price Sensitive*" e provvedere a proteggerli tramite password se trasmessi/archiviati in modo elettronico ovvero ad archiviarli in appositi locali ad accesso fisico controllato ovvero in archivi protetti da adeguati sistemi di sicurezza se cartacei.

E' inoltre fatto espresso divieto ai Destinatari di:

1. comunicare le informazioni privilegiate a terzi per ragioni diverse da quelle di ufficio ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate;
2. discutere informazioni privilegiate in luoghi pubblici o in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni;
3. diffondere attraverso qualsiasi canale informativo informazioni non corrispondenti alla realtà, o di cui non sia certa la veridicità o che siano anche solo potenzialmente

suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti sulla Società e la sua Controllante o su società terze in rapporto d'affari con le stesse.

6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO

Nell'Area a Rischio Reato identificata con riferimento ai reati astrattamente rilevanti per m-dis Distribuzione Media, oggetto di trattazione nella presente Parte Speciale, ed indicata nel precedente paragrafo 4 è prevista:

- l'attribuzione ai Dipendenti ed ai componenti degli Organi Sociali, in coerenza con le proprie responsabilità, di un formale potere per rappresentare la Società con riferimento alle attività in oggetto;
- la separazione dei compiti, in particolare tra chi svolge le attività e predispone la documentazione, chi controlla e chi autorizza;
- la tracciabilità del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività sensibili, anche tramite appositi supporti documentali opportunamente archiviati e con il supporto dei sistemi informativi utilizzati.

Si riportano inoltre di seguito, per l'area a rischio-reato individuata: a) le attività sensibili correlate, b) le unità organizzative coinvolte; c) le fattispecie di reato astrattamente connesse, d) gli specifici controlli preventivi attesi a prevenzione dei rischi-reato.

Si rileva, infine, che alcune delle attività sensibili riportate nell'Area a rischio sono, in tutto o in parte, svolte da RCS MediaGroup in nome e/o per conto di m-dis Distribuzione Media. Per tali attività sensibili viene stipulato uno specifico contratto che ne disciplina le modalità di svolgimento.

❖ GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON I SOCI (AZIONISTI)

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- predisposizione e gestione dei contratti per le prestazioni da/verso le controllate, partecipate, soci o azionisti;
- trasmissione dati per adesione "Regime di Trasparenza Fiscale";
- gestione della reportistica verso i Soci e delle informazioni inviate dalle società controllate.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.
Inoltre risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:

- Affari Legali e Societari;
- Amministrazione e Finanza.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis TUF);*
- *manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter TUF).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- la regolamentazione delle prestazioni da/verso le controllate, partecipate, soci o azionisti tramite specifici contratti autorizzati nel rispetto dei poteri esistenti;
- l'adozione delle procedure del Gruppo RCS a regolamentazione del trattamento e della diffusione di informazioni privilegiate;

- l'individuazione, a livello di Gruppo RCS, dei soggetti aventi accesso regolare o occasionale ad informazioni privilegiate e l'iscrizione degli stessi all'interno dell'apposito registro.

❖ OPERAZIONI SUL CAPITALE E DI NATURA STRAORDINARIA

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- operazioni sul capitale e di natura straordinaria.

Unità organizzative coinvolte

Oltre al Consiglio di Amministrazione, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:

- Affari Legali e Societari;
- Amministrazione e Finanza.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis TUF);*
- *manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter TUF).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, RCS MediaGroup ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di realizzazione dell'operazione ad opera delle competenti funzioni aziendali;

- autorizzazione del contratto da parte dei soggetti aziendali abilitati;
- coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di realizzazione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- la trasparenza e la tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

"RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"

(Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 s.m.i.)

PARTE SPECIALE N. 4

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 luglio 2025

INDICE

PARTE SPECIALE N. 4 0
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 0
1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.4 2
2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25-septies DEL D. LGS 231/01 2
3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI ALL'ART.25-septies DEL D.LGS. 231/01 6
4. AREE A RISCHIO 8
5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE 11
5.1. Il sistema in linea generale 11
5.2. La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza 11
5.3. Principi generali di comportamento 12
6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI NELLE AREE A RISCHIO 28

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.4

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello (compresi il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e tutte le altre figure aziendali aventi responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come previste dal Decreto Legislativo n. 81/08), al fine della prevenzione dei reati di cui all'art.25-*septies* del D.Lgs. 231/01 ("**Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro"**).

Al fine di prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del c.p. l'Ente ha adottato un modello organizzativo e gestionale conforme ai requisiti di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento ai commi da 1 a 4 dello stesso articolo.
Il modello assicura un sistema aziendale per adempiere agli obblighi giuridici relativi al rispetto delle norme; alle attività di valutazione di tutti i rischi e conseguenti misure di prevenzione e protezione; alle attività organizzative, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; alle attività di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori; alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge e alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
Il modello prevede idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività richiamate in precedenza; prevede un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso. Altresì prevede un sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25-*septies* DEL D. LGS 231/01

L'articolo 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/01 ("**Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**"), introdotto dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dal Decreto Legislativo n.81 del 2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza ed

igiene del lavoro, di seguito, per brevità, "**TUS**"), prevede la responsabilità amministrativa degli Enti a seguito della commissione di alcuni reati derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare, i reati considerati nell'art. 25-*septies* del Decreto sono:

(i) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

(ii) Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

"1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa [*120*], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".*

I reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) si configurano con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale grave[1] o gravissima[2].

Tali reati, che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti qualora commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell'autore del reato.
La funzione di esimente del Modello 231 è pertanto rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far si che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del TUS, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello organizzativo.

Con riferimento al requisito d'imputabilità a carico dell'Ente, vale a dire l'interesse o il vantaggio derivanti dal reato, in considerazione del fatto che il presupposto per la responsabilità dell'Ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso, si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'Ente stesso. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, di conseguenza,

[1] In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 1, c.p.: *"la lesione personale è grave, e si applica la pena da tre a sette anni:*
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (...)".*

[2] In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 2, c.p.: *"la lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio in termini di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI ALL'ART.25-septies DEL D.LGS. 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*septies* del D.Lgs. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dei reati espressamente previsti, derivi allo stesso un interesse o un vantaggio, sia pur non direttamente correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto, per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
– Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione dell'articolo 55, comma 2, del TUS	1000 quote	Si applicano le sanzioi interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 p per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
– Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Da 250 a 500 quote	Si applicano le sanzioi interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 p per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
– Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma del codice penale)	Fino a 250 quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 per una durata non superiore ad 6 mesi: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni a carico dell'Ente, che operi alle condizioni previste dall'art. 55, comma 2, TUS, sono perciò più severe laddove siano mancate:

- la valutazione dei rischi;
- l'adozione del Documento di valutazione dei Rischi.

Inoltre, si rimanda al D.Lgs. 81/2008 (TUS) per quanto concerne le specifiche sanzioni penali previste in capo al Datore di Lavoro.

Oltre alle sanzioni pecuniarie ed interdittive vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;

- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

4. AREE A RISCHIO

Sebbene in relazione ai reati individuati nell'ambito dell'art.25-*septies* del DLgs 231/01 relativi alle tematiche connesse con la sicurezza sul lavoro non si possa escludere aprioristicamente, nell'individuazione dei processi sensibili (Aree a Rischio), alcuna attività aziendale, l'identificazione delle stesse è da intendersi coincidente con quanto riportato nei documenti di valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/08.

Con riferimento a m-dis Distribuzione Media, i principali processi sensibili[3] (e conseguentemente le principali Aree a Rischio Reato) individuati nell'ambito della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi elaborata ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, sono i seguenti:

a) attività lavorative con utilizzo di videoterminali;

b) attività di ufficio generiche;

c) gestione degli scarti di lavorazione, degli scarichi e dei rifiuti civili e industriali, inclusi quelli speciali;

d) gestione delle attività di deposito e archiviazione, inclusa l'archiviazione cartacea e di materiale utilizzato per lo svolgimento delle attività lavorative;

e) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e movimentazione di mobili, arredi e delle attrezzature ad uso della Società, incluse le attività di pulizia e la gestione della segnaletica di sicurezza;

[3] Si rileva, infine, che alcuni dei processi sensibili sono, in tutto o in parte, svolti da RCS MediaGroup in nome e/o per conto di m-dis Distribuzione Media. Per tali attività sensibili viene stipulato uno specifico contratto che ne disciplina le modalità di svolgimento.

f) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove realizzazioni dei fabbricati e degli impianti della Società o in uso alla stessa, inclusi i locali adibiti ad ufficio, attraverso l'impiego di personale interno o esterno alla società (quali, ad esempio: impianti elettrici generali e specifici, impianti e attrezzature antincendio, impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria, impianti telefonici, rete di cablaggio strutturato, rete allarmi, ascensori e montacarichi, ecc.);

g) attività di sorveglianza delle sedi lavorative e di gestione dei servizi generali;

h) accesso, transito e permanenza nei locali ad uso alla Società, nello svolgimento delle sue attività da parte di Dipendenti e di soggetti esterni;

i) trasferimenti del personale e trasporto di persone e/o materiali;

j) esposizione del personale al rumore;

k) esposizione del personale al fumo;

l) esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici.

L'art.30 del TUS stabilisce un contenuto minimo del modello organizzativo in questa materia, prevedendo in particolare quanto segue:

"*Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."

La norma pertanto comporta che, per espressa volontà del Legislatore, debbano essere considerate "a rischio" e debbano conseguentemente essere presidiate con particolare attenzione - a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati - le aree e le sopraccitate attività espressamente individuate nell'articolo 30 del TUS.

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

5.1. Il sistema in linea generale

Nello svolgimento delle attività relative ai Processi Sensibili/Aree a Rischio, i Destinatari del Modello devono conoscere e rispettare:

a. la normativa italiana in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
b. le linee guida aziendali e le procedure a regolamentazione delle tematiche in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
c. la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e il sistema di responsabilità e di attribuzione ed esercizio dei poteri in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

5.2. La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza

La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza deve prevedere il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- Datore di Lavoro, ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (ex art. 2 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08);
- Dirigenti, ossia le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (ex art. 2 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08);
- Preposti, ossia i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovraintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (ex art. 2 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08);
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ossia la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal Datore di Lavoro, a cui

risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (ex art. 2 comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/08);

- Addetti al Servizio di prevenzione e protezione, ossia le persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti facenti parte del servizio di prevenzione e protezione (ex art. 2 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08);
- Medico competente, ossia un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs. 81/08 (ex art. 2 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08);
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ossia le persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (ex art. 2 comma 1, lettera i);
- Addetti al primo soccorso, ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza;
- Addetti alla Prevenzione Incendi, ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze.

Inoltre, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Risorse e Organizzazione.

5.3. Principi generali di comportamento

L'organizzazione aziendale (secondo le rispettive responsabilità, come previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni e modifiche), deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori (sicurezza e prevenzione, igiene del lavoro), di tutela dell'ambiente ed assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- l'eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo;

- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'assegnazione, ove possibile, ad altra mansione,
- la definizione di adeguate misure igieniche;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;

- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi, ivi inclusi in materia di sicurezza sul lavoro, devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

I Destinatari del Modello e conseguentemente i componenti degli Organi Sociali ed i Dipendenti di m-dis Distribuzione Media, compresi il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), hanno l'espresso obbligo di:

1. prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro, sui cui possono ricadere gli effetti delle relative azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi ricevuti;
2. operare in coerenza con le esigenze che emergono dal contesto sociale, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla salvaguardia dei diritti umani fondamentali, alla sicurezza del lavoro e dei processi e prodotti industriali, alle compatibilità ambientali;
3. rispettare e fare rispettare la normativa, le disposizioni dell'autorità in tema ambientale e di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni che regolano l'accesso, il transito lo svolgimento di attività lavorative presso la società;
4. rispettare le norme di legge e regolamento, le regolamentazioni di autodisciplina, i principi del Codice Etico e tutte le altre regole di comportamento della Società, rifuggendo da comportamenti illegittimi o comunque scorretti;

5. acquisire compiuta conoscenza degli elementi normativi da rispettare, anche attraverso la partecipazione ai corsi previsti dalla società in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alle specifiche mansioni assegnate;
6. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
7. adottare tutte le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
8. sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
9. nominare i responsabili ed i preposti previsti dalle leggi vigenti assicurando, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano ed idoneo allo svolgimento dell'attività;
10. assegnare gli incarichi di lavoro in relazione alle capacità e alle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza;
11. dotarsi degli strumenti necessari per evitare che i comportamenti dei singoli possano determinare la responsabilità della persona giuridica;
12. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione individuali e collettivi e segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali deficienze degli stessi, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
13. identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione o nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree da parte di soggetti non autorizzati;
14. seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti le regole di sicurezza diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
15. espletare con tempestività gli adempimenti di legge ovvero contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
16. attuare le misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto di appalto, nonché coordinare degli interventi di

protezione e prevenzione al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

17. consentire l'accesso alle zone che espongono a rischi gravi e specifici ai soli lavoratori che abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni e specifico addestramento;
18. aggiornare periodicamente le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno una rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti sono tenuti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e a scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Analoghi principi di sicurezza devono essere garantiti per i macchinari e gli impianti concessi dalla Società in comodato d'uso a Fornitori e destinatari esterni.

Gli installatori e i montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di propria competenza.

I Fornitori e i destinatari esterni della società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene ed al servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro.

E' fatto espresso divieto di:

1. rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, nonché disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
2. compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
3. accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;

4. fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

I doveri ed i compiti del Datore di Lavoro e dei Dirigenti

Il Datore di Lavoro deve:

- organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o deve incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 81/08 e deve assicurarsi che lo stesso sia adeguato allo svolgimento delle attività in materia di salute e sicurezza ed al mantenimento delle idonee misure di sicurezza e di protezione;
- designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ex art. 17 del D.Lgs. 81/01);
- prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il Medico competente, e tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni (ex art. 45 del D.Lgs. 81/08);
- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti (ex art 17 del D.Lgs. 81/01);
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (ex. art. 43 comma 1, lettera a del D.Lgs. 81/01);
- fornire al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente le informazioni in merito a (ex art. 18 comma 2 del D.Lgs. 81/01):
    - la natura dei rischi;

- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati citati dall'art. 18 comma1, lettera r) del D.Lgs. 81/08;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

- in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima (ex. art 26 del D.Lgs. 81/08):
  - verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
  - fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

  Il Datore di Lavoro e i subappaltatori, secondo l'art. 26 del D.Lgs. 81/08, devono inoltre:
  - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto:
  - coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferiti, secondo l'art. 18 del D.Lgs. 81/08 devono:

- nominare il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza nell'affidare i compiti ai lavoratori;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al Medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. 81/01;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- elaborare il documento di valutazione previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/01;
- consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, qualora richiesto, il documento di valutazione dei rischi, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché consentire al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi prescritti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/01;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;
- munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto;
- convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- comunicare annualmente all'INAIL in nomativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

I doveri ed i compiti dei Preposti

I Preposti, in considerazione delle loro attribuzioni e competenze, secondo l'art. 19 del D.Lgs. 81/08 devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge gravanti sugli stessi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra

condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

- frequentare i corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08.

I doveri ed i compiti dei lavoratori

I lavoratori, secondo l'art. 20 del D.Lgs. 81/08 devono:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare tali dispositivi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico competente;
- esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro qualora siano lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto.

I doveri ed i compiti del Medico competente

Secondo quanto indicato dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08 il Medico competente:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di propria competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;
- invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, al Datore di Lavoro, al Rappresentante del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/08 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I doveri ed i compiti del Responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, il Servizio Prevenzione e Protezione secondo l'art. 33 del D.Lgs. 81/08 deve provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08 comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/08.

I doveri ed i compiti dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, secondo l'art. 50 del D.Lgs. 81/01 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/08;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e le malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08;
- formula proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della propria attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;

- riceve copia del documento di cui all'art. 17 comma 1, lettera a) e copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/01 su richiesta e per l'espletamento della propria funzione;
- è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03, e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui è a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;
- deve svolgere le proprie funzioni con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà a lui riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'art. 18 comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può, inoltre, subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Obblighi dei progettisti

I progettisti dei luoghi o dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e a scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia (ex. art. 22 del D.Lgs. 81/08).

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex. art. 23 del D.Lgs. 81/08).

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Obblighi degli Installatori

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti (ex. art. 24 del D.Lgs. 81/08).

6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI NELLE AREE A RISCHIO

Il sistema aziendale di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, coerentemente con quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08, deve essere improntato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli adempimenti previsti dagli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei principi, dei divieti e delle prescrizioni elencati nei precedenti capitoli, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza aziendale, i destinatari del Modello devono attenersi alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale, sia in ambito italiano sia estero.

1. Devono essere formalmente identificate, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche ed a cura dei soggetti individuati dalla normativa rilevante, le responsabilità interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: Datore di Lavoro, Responsabile e addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Tali responsabilità, assegnate attraverso nomina formale o nel caso siano individuate in capo a soggetti non appartenenti al personale della Società, attraverso idonea contrattualistica debitamente formalizzata, devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (es. ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL, ecc.). Gli addetti e i responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, che siano essi interni o esterni, devono: a) avere capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; b) possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; c) essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche della Società e disporre di mezzi e di tempo adeguati all'espletamento del proprio incarico.

2. La delega di funzioni da parte del Datore di lavoro deve risultare da atto scritto recante data certa e deve essere accettata dal delegato per iscritto. Nel processo di attribuzione

di deleghe di funzioni, devono essere verificati i requisiti di professionalità ed esperienza del delegato, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessari allo svolgimento delle funzioni delegate. Non possono essere delegabili gli obblighi in capo al Datore di Lavoro relativi alla:

- valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (ex. art. 17 del D.Lgs. 81/08).

3. Deve essere nominato il Medico competente, con espressa accettazione dell'incarico da parte dello stesso, con il compito di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Il Medico competente deve possedere almeno uno dei titoli o requisiti definiti dall' art.38 del D.Lgs. 81/08 e deve seguire, nello svolgimento delle attività, i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). Devono essere altresì costantemente assicurati adeguati e tempestivi flussi informativi tra il Medico competente, il Datore di lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione in relazione ai processi e ai rischi connessi all'attività produttiva, affinché possano collaborare alla valutazione dei rischi, se necessario anche alla programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e all'organizzazione del servizio di primo soccorso.

4. I rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Servizio Prevenzione e Protezione, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, macchinari, attrezzature e impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della legislazione di riferimento, per ciascuna sede di lavoro della società, di una relazione formalizzata "Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/08") che preveda, almeno:

   a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale vengono specificati i criteri adottati per la valutazione;

   b) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali conseguenti a tale valutazione;

   c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

   d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

   e) l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza o di quelle territoriali e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

   f) l'indicazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Il documento deve avere data certa, essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico competente, nei casi in cui sia necessario sentito il Rappresentante per la sicurezza, deve essere custodito presso l'unità produttiva di

riferimento ed aggiornato periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative e produttive.

La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un omogeneo svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di valutazione e, conseguentemente, la stesura di un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo ed in particolare prevedendo le seguenti fasi di lavoro:

i) l'identificazione delle fonti di rischio presenti, sulla base del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutte le documentazioni e le informazioni disponibili, effettuate per:

- luogo di lavoro,
- gruppo di lavoro omogeneo (per mansioni),
- posto di lavoro.

ii) l'identificazione e la stima dei rischi specifici in base a criteri esplicitati e per quanto possibili oggettivi.

In caso di mutamenti del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significativi ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedono la necessità, deve essere tempestivamente ed adeguatamente rielaborato il documento di valutazione dei rischi e devono essere aggiornate le misure di prevenzione e protezione aziendali.

5. I rischi relativi alla movimentazione manuale, il traino, la spinta e il trasporto in piano dei carichi devono essere tempestivamente identificati e valutati, a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione. Tale valutazione deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa di riferimento (D.Lgs. 25/02 e D.Lgs. 81/08), di apposite relazioni che prevedano:

   - l'identificazione dei metodi e dei criteri utilizzati per la valutazione dei rischi e la stesura del documento di valutazione;

- una relazione sulla valutazione dei rischi e le relative conclusioni;
- le misure di prevenzione e protezione adottate;
- il piano degli interventi;
- eventuale documentazione di supporto.

I documenti devono essere approvati dal Datore di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico competente, nei casi in cui sia necessario sentito il Rappresentante per la sicurezza, deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento e aggiornato periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative e produttive.

Ciascun prodotto chimico utilizzato deve essere corredato dalla relativa Scheda di Sicurezza rilasciata dal Fornitore, messa a disposizione dei lavoratori interessati.

6. I rischi sull'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche devono essere tempestivamente identificati e valutati, a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione. Tale valutazione deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa di riferimento (D.Lgs. 187/05), di una relazione che preveda:

   i. l'identificazione dei metodi e dei criteri utilizzati per la valutazione dei rischi e la stesura del documento di valutazione;
   ii. una relazione sulla valutazione dei rischi e le relative conclusioni;
   iii. le misure di prevenzione e protezione adottate;
   iv. il piano degli interventi;
   v. eventuale documentazione di supporto.

   Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico competente, nei casi in cui sia necessario sentito il Rappresentante per la sicurezza, deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento e aggiornato periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative.

7. I rischi relativi all'esposizione dei lavoratori al rumore devono essere tempestivamente identificati e valutati. Tale valutazione deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa di riferimento (D.Lgs. 195/06), di una relazione che preveda:

   - l'identificazione dei metodi e dei criteri utilizzati per la valutazione dei rischi e la stesura del documento di valutazione;
   - una relazione sulla valutazione dei rischi e le relative conclusioni;
   - le misure di prevenzione e protezione adottate;
   - il piano degli interventi;
   - eventuale documentazione di supporto.

   Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico competente, nei casi in cui sia necessario sentito il Rappresentante per la sicurezza, deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento e aggiornato periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative e produttive.

8. Devono essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione delle esplosioni e degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, che prevedano:

   - lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione sulla base:
     i. della definizione e periodica revisione del piano di evacuazione di sede;
     ii. della formazione del personale incaricato;
     iii. dell'informativa al personale interessato;

   - la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori carichi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.), del Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, ai

sensi del DM 10 marzo 1998, effettuato a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, che prevede:

i. la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, con indicazione dei criteri e della metodologia adottata;
ii. la descrizione delle attività svolte;
iii. le misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
iv. le misure relative alle vie di uscita in caso di incendio;
v. i controlli e le attività di manutenzione sulle misure di protezione antincendio adottate;
vi. le attività di informazione e di formazione antincendio e esplosione;
vii. la pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio.

Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP e custodito presso l'unità produttiva di riferimento;

- la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.lgs. 81/08, contenente istruzioni e procedure in caso di:
  - incendio,
  - allagamento,
  - fughe di gas metano,
  - black-out elettrico,
  - infortunio e malore,
  - evacuazione della sede,
  - security.

  Il documento, di cui una sintesi è consegnata a tutti i lavoratori, deve riportare almeno:

  i. la descrizione della sede di lavoro e la valutazione del rischio incendio,

ii. l'organizzazione per l'emergenza di sede (personale incaricato e relativi compiti),

iii. il piano generale di emergenza.

Il Piano di Emergenza deve essere testato periodicamente.

- la tenuta del Registro dell'Antincendio, ai sensi del DPR 37/98;
- la regolare alimentazione del Registro delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio;
- l'impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati.

9. Devono essere periodicamente svolte indagini analitiche ambientali a carattere chimico negli insediamenti produttivi aventi lo scopo di:
   - soddisfare le prescrizioni di legge riguardanti la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;
   - soddisfare le prescrizioni di legge riguardanti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro;
   - accertare la situazione ambientale e l'esposizione professionale attraverso misure qualitative e quantitative agli inquinanti aerodispersi di tipo chimico correlati alle lavorazioni esistenti;
   - valutare la situazione igienico-ambientale e l'esposizione professionale per confronto dei risultati di misura con i valori limite di riferimento;
   - esaminare la situazione impiantistica sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate;
   - fornire una documentazione oggettiva in grado di costruire un registro dei dati ambientali, a disposizione per eventuali quesiti di organi pubblici o di altre organizzazioni.

10. Devono essere periodicamente identificati e valutati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori minori. I risultati di tale valutazione devono essere documentati attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa di riferimento (D.Lgs. 262/00 e D.Lgs. 81/08), di una apposita relazione allegata al Documento di Valutazione dei rischi di cui al punto 4. Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP, per presa visione delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, e deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento e aggiornato periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative e produttive. I lavoratori minori devono essere assegnati ai soli turni di lavoro diurni.

11. Devono essere periodicamente identificati e valutati i rischi per la sicurezza e la salute per la tutela della maternità. I risultati di tale valutazione devono essere documentati attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa di riferimento (D.Lgs. 151/01 e D.Lgs. 81/08), di una apposita relazione allegata al Documento di Valutazione dei rischi di cui al punto 4. Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP, per presa visione delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, e deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento e aggiornato periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative e produttive. Alle lavoratrici gestanti sono vietate le attività specificamente individuate come a rischio, con particolare riferimento al trasporto a braccia e sollevamento di pesi.

12. Devono essere periodicamente identificati e valutati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori notturni. I risultati di tale valutazione devono essere documentati attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa di riferimento (d.lgs. 532/99 e d.lgs. 81/08), di una apposita relazione allegata al Documento di Valutazione dei rischi di cui al punto 4. Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP, per presa visione delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento e aggiornato periodicamente ed in

occasione di significative modifiche organizzative e produttive, nonché trasmesso agli interessati e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

13. Devono essere periodicamente identificati e valutati i rischi relativi all'esposizione dei lavoratori ad atmosfere esplosive. I risultati di tale valutazione devono essere documentati attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa di riferimento (d.lgs. 233/03 e d.lgs. 81/08), di una apposita relazione allegata al Documento di Valutazione dei rischi di cui al punto 4.

    Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP per presa visione delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, e deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento e aggiornato periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative e produttive. Per i luoghi a rischio, devono essere applicate le seguenti misure minime di protezione: formazione dei lavoratori interessati al rischio esplosione, istruzioni operative scritte, impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati, sistemi per garantire condizioni di sicurezza in caso di mancanza di energia elettrica o in emergenza. I luoghi e le attrezzature, compresi i dispositivi di allarme, devono essere concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza e devono essere adottati tutti gli accorgimenti per l'impiego sicuro delle attrezzature di lavoro, anche per il tramite delle eventuali imprese appaltatrici.

14. Il Datore di Lavoro deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto delle attività di appalto, elaborando un unico documento per la valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare le interferenze ("Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di prevenzione ed emergenza") ed i rischi sulle forniture, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.

15. La sorveglianza sanitaria deve essere svolta dal Medico competente, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e considerando gli indirizzi scientifici più avanzati, e deve essere effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi. In particolare, la sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva ai fini di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, b) visita medica periodica (almeno annuale) per controllare lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione, c) visita medica su richiesta del lavoratore al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica, e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente. Per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria deve essere istituita e tempestivamente aggiornata una cartella sanitaria e di rischio.

Deve essere documentato, inoltre, un Piano di sorveglianza sanitaria atto a garantire le misure necessarie per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente presso di esse nonché a prevedere la programmazione delle successive visite mediche. Tale documentazione deve comprendere:

- accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

16. L'inserimento di personale in azienda deve essere effettuato nel rispetto degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, come disciplinato dalle procedure formalizzate all'uopo definite.

17. Il personale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici occupato deve essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro.

18. Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

19. Devono essere tempestivamente ottenuti e conservati i Certificati di Prevenzione Incendi per tutte le sedi di lavoro, rilasciati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ove necessario in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti.

20. Devono essere adeguatamente conservate le certificazioni 46/90 degli impianti elettrici; in caso di eventuali modifiche significative agli impianti deve essere tempestivamente verificata la necessità di adeguamento delle relative certificazioni.

21. Devono essere adeguatamente conservate le certificazioni della centrale termica, degli ascensori, degli impianti elettrici e di ogni altro impianto secondo quanto previsto da norme di legge, nonché i verbali delle relative verifiche periodiche e le eventuali segnalazioni di conformità agli enti competenti; in caso di eventuali modifiche significative agli impianti deve essere tempestivamente verificata la necessità di adeguamento delle relative certificazioni e verifiche.

22. Deve essere documentato, a cura del Medico competente, per tutte le sedi di lavoro, un Piano Sanitario aziendale atto a garantire le misure necessarie per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e a fornire una valutazione della situazione

sanitaria esistente presso di esse nonché a prevedere la programmazione delle successive visite mediche.

23. Le attività di monitoraggio e sorveglianza del Piano Sanitario aziendale devono essere documentate attraverso apposita Relazione Sanitaria, predisposta dal Medico competente con cadenza annuale e indirizzata al Servizio di Prevenzione e Protezione, alla funzione Risorse Umane e Organizzazione.

24. Gli infortuni sul lavoro del personale che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro, sentita la commissione consultiva permanente. Devono essere segnalati all'INAIL o all'IPSEMA a fini statistici e informativi i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e segnalate ai fini assicurativi le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

25. L'acquisizione e trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro devono essere effettuate sulla base e nel rispetto di specifiche procedure interne formalizzate.

26. Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, anche per il tramite della intranet aziendale, un programma di informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale, misure e attività di prevenzione e protezione adottate, rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, le procedure che

riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, nomina di RSPP e medico competente, nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza, legislazione di riferimento applicabile, policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

27. Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, differenziato in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, anche con specifico riferimento alla sicurezza aziendale, e ai differenti profili di rischio (es.: squadra antincendio, pronto soccorso, preposti alla sicurezza, ecc.), nel rispetto degli obblighi formativi per i soggetti aventi specifiche responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Datore di Lavoro, RSPP, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ecc.). La formazione, che deve essere sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche del lavoratore, deve fare riferimento a:
    - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    - rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

    La formazione e l'addestramento devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro, b) del trasferimento o cambiamento di mansioni, c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi e devono essere periodicamente ripetute in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

    Il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati e adeguatamente documentati, anche attraverso l'archiviazione e la custodia dei relativi attestati di frequenza.

28. I Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi ai requisiti di legge e mantenuti in efficienza, nonché utilizzati per i soli usi previsti e oggetto di specifica attività formativa e informativa. I lavoratori devono utilizzare i DPI in tutti i casi previsti, avendone adeguata cura, non apportandovi modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente in essi rilevato.

29. La possibilità di verifica del rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e di applicazione delle misure di protezione sulla salute da parte del Rappresentante per la sicurezza è garantita attraverso il libero accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante.

30. Le misure di prevenzione e protezione devono essere tempestivamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi.

31. Il corretto utilizzo da parte dei lavoratori, ove necessario, dei Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione per lo svolgimento delle mansioni attribuite, deve essere oggetto di monitoraggio continuo.

32. Strutture organizzative all'uopo dedicate devono garantire il monitoraggio costante della normativa relativa ai temi legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

33. Con cadenza almeno annuale, e in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, sono indette apposite riunioni con le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza, legate alle attività di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08, a cura del Datore di Lavoro e del RSPP, con la partecipazione del Medico competente, che devono essere debitamente verbalizzate e messe a disposizione dei partecipanti per la consultazione.

34. E' fatto divieto di fumare in tutte le aree chiuse dell'azienda ed è prevista l'assegnazione di specifiche responsabilità con compiti di vigilanza.

35. E' fatto divieto di fare uso di sostanze alcoliche o stupefacenti nel corso delle attività lavorative.

36. E' fatto divieto di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici da parte dei lavoratori che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni.

37. E' fatto divieto di richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati.

38. Lo svolgimento delle attività lavorative deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica di sicurezza e della segnaletica di sede.

39. Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio: verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.).

40. Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio: porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche

devono costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza ed in conformità alle indicazioni dei fabbricanti. In particolare, ogni lavoratore deve adoperarsi affinché:

- le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono ad uscite anche di emergenza risultino sempre sgombre;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, il più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, siano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

41. Con cadenza almeno semestrale e comunque in caso di segnalazioni relative alla sicurezza sul lavoro, sono condotti sopralluoghi a cura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico competente, che devono essere debitamente verbalizzati.

42. Nell'attività di selezione dei fornitori, ove ritenuto opportuno dal Servizio Protezione e Prevenzione, deve essere eseguita una valutazione della spesa per la sicurezza. Tale voce di spesa, nell'ambito del contratto oggetto di valutazione, non deve essere trattabile da parte dell'azienda che fornisce il servizio.

43. Nell'attività di predisposizione delle offerte per l'affidamento di appalti e di servizi, il valore economico deve essere adeguato e sufficiente rispetto al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alla caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

44. Nei casi di affidamento di lavori senza la presenza di un cantiere temporaneo e mobile, è prevista la formale identificazione del "Responsabile" cui sono affidati i compiti di:
    - adottare le misure generali di tutela per la prevenzione e protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori;
    - far elaborare la progettazione per la richiesta delle offerte (ove prescritto);
    - verificare l'idoneità delle imprese appaltatrici.

45. L'assegnazione, la verifica e la gestione degli Appalti, anche senza cantiere, deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove ritenuto opportuno dal Servizio Prevenzione e Protezione, prima dell'emanazione dell'ordine, venga preventivamente verificato che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alla normativa e regolamenti vigenti e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa e regolamenti vigenti e delle procedure interne di sicurezza. Preliminarmente alla sottoscrizione dei contratti, ove ritenuto opportuno dal Servizio Prevenzione e Protezione, deve essere previsto che sia condiviso un verbale di coordinamento e cooperazione tra le parti compilato sulla base dei rischi generici e specifici delle attività da svolgere e firmato dalla società e dal fornitore.

Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela che venissero adottate in m-dis Distribuzione Media per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

"RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"

(Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 s.m.i.)

PARTE SPECIALE N. 5

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 luglio 2025

INDICE

PARTE SPECIALE N. 5 0
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 0
1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.5 2
2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE NELL'ARTICOLO 25-novies, D.LGS. 231/01 2
3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. 25-novies DEL D.LGS. 231/01 7
4. LE AREE A RISCHIO REATO 8
5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO 9
6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO 10

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.5

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello, al fine della prevenzione dei reati di cui all'art.25-*novies* del D.Lgs. 231/01 (**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**).

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE NELL'ARTICOLO 25-*novies*, D.LGS. 231/01

L'articolo 25-*novies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 15, comma 7, lett. c), Legge 23 luglio 2009, n. 99, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate:

- articolo 171, 1° comma, lett. a-*bis*), e 3° comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, per brevità, anche la "**Legge sul diritto d'Autore**" o "**LdA**");
- articolo 171-*bis*, LdA;
- articolo 171-*ter*, LdA;
- articolo 171-*septies*, LdA;
- articolo 171-*octies*, LdA.

In particolare, secondo quanto disciplinato dalla LdA, sono protette dal diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come le opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esclusiva con legge del 20 giugno 1978, n.399, nonché le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

In relazione all'attività svolta, con riferimento alle casistiche sopraccitate, m-dis Distribuzione Media ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene

riportato il testo integrale ed un'esemplificazione delle potenziali modalità di commissione.

(i) Articolo 171, 1° comma, lett. a-bis), LdA

"Salvo quanto previsto dall'art. 171-ter, è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.
(omissis)

Il delitto previsto dal 1° comma dell'articolo punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi tipo, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa. La condotta tipica sanzionata è l'immissione in internet dell'opera di ingegno o di parte di essa. La norma intende tutelare l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.
A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui il personale aziendale pubblichi su internet, senza la preventiva autorizzazione del titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera protetta, un software, delle musiche, dei video, o delle immagini.

(ii)Articolo 171-bis, LdA

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di

cui agli articoli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità."

Tale disposizione è stata introdotta nella Legge sul diritto d'Autore dal D.Lgs. n. 489/1992, che ha dato attuazione alla Direttiva n. 91/250/CE, con conseguente ingresso nell'ordinamento giuridico italiano della tutela penale del software.

La disposizione colpisce innanzitutto la condotta di abusiva duplicazione, anche se non finalizzata al commercio. E' pertanto prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga a fini di lucro. Sono considerate rilevanti le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati": si tratta di condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale. Sono altresì punite condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo volto unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato si potrebbe configurare nel caso di acquisto di una singola licenza per un programma per elaboratore (software) e provvedere alla sua duplicazione, in modo da distribuire tali programmi al proprio interno. Allo stesso fine, il reato si potrebbe configurare nel caso di elusione dei dispositivi di protezione (ad esempio codici di accesso/password) di determinati programmi al fine di consentirne l'installazione su un numero di elaboratori (utenti) maggiore rispetto a quelli oggetto della licenza d'uso.

Ancora, il reato potrebbe configurarsi nel caso di duplicazione di banche dati (on-line o su cd rom o altro dispositivo) o del loro contenuto al fine di limitare il numero di licenze (anche in termini di utilizzatori della banca dati).

(iii) Articolo 171-ter, LdA

"E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.492 chiunque a fini di lucro:
(a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri, o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
(b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
(d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
(e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
(f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
(f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente

progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di render possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
(h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:
(a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta opere o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
(a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
(b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività di cui al comma 1.
3. la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. la condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
(a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 30 e 32-bis del c.p.;
(b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 del c.p.;
c) la sospensione per un periodo di un anno dalla concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato si potrebbe configurare nei seguenti casi:

- riproduzione abusiva in pubblico di un film o di una sequenza di esso e/o di musiche nel corso di una presentazione tenuta da personale della Società;
- diffusione al pubblico o introduzione in commercio di un'opera di cui ai punti (a) e (b) dell'articolo *171-ter LdA* anche se la duplicazione non viene effettuata dalla Società ma quest'ultima provvede solo alla diffusione e/o alla commercializzazione;

- distribuzione o vendita di supporti quali CD e/o DVD sprovvisti del contrassegno SIAE o con contrassegno contraffatto;
- rimozione o alterazione da un'opera protetta di quelle informazioni che identificano l'opera stessa, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritto, o che possono contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera (definite dalla norma informazioni elettroniche sul regime dei diritti) al fine di diffonderla al pubblico facendola apparire come un opera di proprietà della Società.

3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. *25-novies* DEL D.LGS. 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento all'articolo 25-*novies* del D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dei reati in essi contemplati da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Tutti i reati previsti dall'art. 25-*novies*, D. Lgs. n. 231/01	Fino a 500 quote	art. 9, comma 2, Decreto: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		servizi. per una durata non superiore a un anno, ferma restando l'applicabilità dell'art. 174-*quinquies*, LdA[1].

Oltre alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

4. LE AREE A RISCHIO REATO

In relazione alla commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione e all'aggiornamento del proprio

[1] Ai sensi dell'art. 174-*quinquies*, LdA, "*1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'art. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e di post produzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della L. 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio*".

Modello in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, m-dis Distribuzione Media ha individuato le seguenti **Aree a Rischio Reato**:

- gestione della logistica, dei magazzini e del servizio di macero;
- gestione delle vendite di servizi agli editori (servizi di distribuzione e di supporto alle vendite) e dei rapporti con i distributori locali;
- sistemi informativi.

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore individuati al precedente paragrafo 2 e ritenuti rilevanti per m-dis Distribuzione Media, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili correlate alle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico e dalle specifiche norme e Procedure aziendali (ivi incluse direttive, ordini di servizio etc.):

a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 2;
b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
c) riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni / operazioni irregolari, sospette o anomale.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Parte Speciale, è fatto divieto in particolare di:

1. diffondere, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, opere dell'ingegno – o parti di esse – protette dal diritto d'autore;
2. duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, ossia senza avere ottenuto il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare

dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, opere dell'ingegno (ad esempio, uso di musiche di terzi per jingle pubblicitari, ecc.);

3. caricare, senza autorizzazione, software sulle workstation fornite dalla Società;
4. duplicare, senza autorizzazione, programmi per elaboratore;
5. riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima.

Come ulteriormente specificato all'interno delle single aree a rischio, con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi della LdA, è fatto altresì obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:

(i) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;

(ii) di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi;

(iii) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO

In tutte le Aree a Rischio Reato identificate con riferimento ai reati astrattamente rilevanti per m-dis Distribuzione Media, oggetto di trattazione nella presente Parte Speciale, ed elencate nel precedente paragrafo 4 è prevista:

- l'attribuzione ai Dipendenti ed ai componenti degli Organi Sociali, in coerenza con le proprie responsabilità, di un formale potere per rappresentare la Società con riferimento alle attività in oggetto;
- la separazione dei compiti, in particolare tra chi svolge le attività e predispone la documentazione, chi controlla e chi autorizza;
- la tracciabilità del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività sensibili, anche tramite appositi supporti documentali opportunamente archiviati e con il supporto dei sistemi informativi utilizzati.

Si riportano inoltre di seguito, per ciascuna area a rischio-reato individuata: a) le attività sensibili correlate, b) le unità organizzative coinvolte; c) le fattispecie di reato astrattamente connesse, d) gli specifici controlli preventivi attesi a prevenzione dei rischi-reato.

Si rileva, infine, che alcune delle attività sensibili riportate nelle Aree a rischio sono, in tutto o in parte, svolte da RCS MediaGroup in nome e/o per conto di m-dis Distribuzione Media. Per tali attività sensibili viene stipulato uno specifico contratto che ne disciplina le modalità di svolgimento.

❖ GESTIONE DELLA LOGISTICA, DEI MAGAZZINI E DEL SERVIZIO DI MACERO

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione dei contratti con i fornitori di servizi logistici e di stoccaggio prodotti (trasportatori, società che operano all'interno dei magazzini, ecc.);
- gestione dei prodotti collaterali (gadget e altri inserti) e dell'inventario di magazzino;
- gestione degli accessi alle aree riservate (magazzini stoccaggi o magazzino di Caltignaga);
- gestione del servizio di macero e rendicontazione dell'attività svolta;

- gestione documentazione relativa agli adempimenti ambientali e alle attività legate allo smaltimento dei rifiuti (vidimazione formulari presso Camera di Commercio, ecc.).

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:
- Funzione Logistica;
- Funzione Commerciale.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:
- *articolo 171, 1° comma, lett. a-bis);*
- *articolo 171-bis, LdA;*
- *articolo 171-ter, LdA.*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:
- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione delle attività sensibili correlate all'area a rischio;
- l'esecuzione di verifiche volte ad accertare le caratteristiche e le quantità dei resi;
- la regolamentazione degli accordi con i fornitori di servizi di macero e di servizi di gestione del magazzino tramite specifici contratti;
- l'esecuzione di inventari periodici dei collaterali abbinati ai prodotti editoriali e l'esecuzione di indagini nel caso di differenze rispetto ai dati presenti nei sistemi informativi;

- il controllo degli accessi ai magazzini di stoccaggio;
- la tracciabilità, attraverso i sistemi informativi a supporto delle attività, delle richieste di macero di prodotti contrassegnati con bollino SIAE e la previsione di un periodo di quarantena per eventuali verifiche ispettive da parte della SIAE.

❖ GESTIONE DELLE VENDITE DI SERVIZI AGLI EDITORI (servizi di distribuzione e di supporto alle vendite) E DEI RAPPORTI CON I DISTRIBUTORI LOCALI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- definizione e gestione dei contratti con gli Editori per i servizi di distribuzione e di supporto alle vendite (Trade Marketing, Analisi di Mercato, ecc.);
- gestione dei rapporti con i Distributori Locali (DL) ed Esteri (DE);
- fatturazione agli Editori per i servizi non legati alla distribuzione (Trade Marketing, Data Management, Estero);
- gestione della vendita di servizi di ricarica.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Commerciale, Funzione Logistica.

Fattispecie di reato potenzialmente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *articolo 171, 1° comma, lett. a-bis), LdA;*
- *articolo 171-bis, LdA;*
- *articolo 171-ter, LdA.*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di specifiche procedure in cui si regolamentano i compiti e le responsabilità per le attività oggetto della presente area a rischio;
- la formalizzazione e l'archiviazione dei contratti per la vendita dei servizi agli Editori (distribuzione e altri servizi);
- la previsione di appositi strumenti di controllo (es. clausole contrattuali specifiche, verifiche "ad hoc" dei contenuti da parte delle funzioni richiedenti, ecc.), al fine di prevenire e/o minimizzare il rischio di condotte illecite o che possano determinare violazioni correlate al rispetto di diritti in materia di proprietà industriale / intellettuale.

❖ SISTEMI INFORMATIVI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione della sicurezza informatica (politiche e procedure di sicurezza, amministrazione della sicurezza applicativa, sicurezza dei dati, sicurezza della rete perimetrale, sicurezza fisica, sicurezza dei sistemi operativi; sicurezza con le terze parti; sicurezza della rete interna);
- gestione dell'infrastruttura informatica e degli strumenti di connettività aziendale (gestione dei back up, gestione del data center environment, ripristino da fallimenti delle operazioni, acquisto di strumenti hardware e software);
- manutenzione degli applicativi (specifiche, approvazione e tracciabilità, costruzione, test e qualità);

- gestione degli strumenti informatici in dotazione agli utenti (con particolare riguardo alla gestione dei profili di accesso alle apparecchiature informatiche, alla rete ed ai sistemi e all'installazione del software e gestione delle applicazioni esistenti);
- gestione del sito internet e della relativa banca dati.

Unità organizzative coinvolte

Nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Sistemi Informativi.
Inoltre risulta essere coinvolta l'unità organizzativa Information Technology Office di RCS MediaGroup SpA.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:
- *articolo 171, 1° comma, lett. a-bis), LdA;*
- *articolo 171-bis, LdA;*
- *articolo 171-ter, LdA.*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, è stato implementato un sistema di controlli preventivi, svolti da RCS MediaGroup in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:
- l'adozione di specifiche procedure ai fini della regolamentazione delle attività oggetto della presente area a rischio;
- l'utilizzo di procedure controllate di autenticazione per l'accesso ai sistemi informativi utilizzati dalla Società;

- la definizione di un processo strutturato di richiesta, verifica e autorizzazione per l'installazione e successivo utilizzo di programmi e applicazioni non inclusi nella configurazione software standard o che non siano stati forniti o autorizzati dall'azienda attraverso i canali ufficiali di distribuzione;
- l'utilizzo di strumenti di protezione dei computer aziendali mediante tool antivirus.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

"RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"

(Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 s.m.i.)

PARTE SPECIALE N. 6

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 luglio 2025

INDICE

PARTE SPECIALE N. 6 0

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 0

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.6 2

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-octies DEL D.LGS. 231/01 2

3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. 25-octies DEL D.LGS. 231/01 8

4. LE AREE A RISCHIO REATO 10

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO 10

6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO 14

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.6

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello, al fine della prevenzione dei reati di cui agli artt. 25-*octies* (**Reati di ricettazione, riciclaggio o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**) del D.Lgs. 231/01.

Si precisa che, in relazione alle aree a potenziale rischio reato e alle caratteristiche dei meccanismi preventivi di controllo attesi, la presente Parte Speciale è da intendersi orientata anche alla prevenzione dei reati contemplati dall'art. 25-*quater* (**Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**) del D.Lgs. 231/01, sebbene gli stessi siano emersi come non rilevanti nell'ambito della mappatura a tale fine effettuata.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-*octies* DEL D.LGS. 231/01

L'articolo 25-*octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal Decreto Legislativo n.231 del 21 novembre 2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"*, successivamente integrato dalla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 in vigore dal 1 gennaio 2015 e da ultimo sostituito dall'art. 72, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.90, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)[1];

[1] Come precisato, per affinità, la presente Parte Speciale intende prevenire anche i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25 *quater,* introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7 nel D.Lgs. 231/01: associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.); assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);

- autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

In considerazione delle attività svolte, m-dis Distribuzione Media ha ritenuto rilevanti tutte le fattispecie di reato contemplate dall'art.25-octies ex D.Lgs. 231/01, di cui viene riportato di seguito il testo integrale, unitamente ad un sintetico commento:

(i) Ricettazione (art. 648 c.p.)

"[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

[V]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".

L'articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

---

attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.); misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, D. L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modifiche nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15); Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2, Convenzione New York del 9 dicembre 1999).

- l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- l'occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale attività consiste in ogni attività di mediazione, o comunque di messa in contatto, tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Lo scopo di tale incriminazione consiste, dunque, nell'esigenza di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato presupposto ed evitare la dispersione degli oggetti (denaro, beni mobili o immobili) provenienti dallo stesso.

La fattispecie di reato della ricettazione richiede, pertanto, l'esistenza di un delitto presupposto, ossia non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate. Requisito essenziale è che si tratti di un delitto, anche non necessariamente contro il patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da qualsiasi fattispecie di delitto. Occorre precisare che il concetto di "provenienza", qui utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso.

Infine, l'art. 648 c.p. stabilisce una circostanza attenuante nell'ipotesi in cui il fatto sia di particolare tenuità.

(ii) Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

"*[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro .*

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentato quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.".

La norma ha lo scopo di reprimere quei comportamenti e quei processi attraverso cui si nasconde l'origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. La *ratio* dell'art. 648-*bis* c.p. consiste infatti nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita. In tal modo, la norma persegue anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive legali.

La norma in oggetto punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Ne discende che la fattispecie di reato di "**riciclaggio**" si realizza mediante le seguenti condotte:

- la <u>sostituzione</u> del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- il <u>trasferimento</u> del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

Il reato di riciclaggio può realizzarsi anche mediante il compimento di operazioni che ostacolino l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. In tal caso, si fa riferimento a quelle operazioni volte

non solo ad impedire in modo definitivo - ma anche a rendere difficile - l'accertamento della provenienza illecita di tali beni, attraverso un qualsiasi espediente.

Infine, l'art. 648-*bis* c.p. prevede:

- una circostanza aggravante, riferita all'ipotesi che il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale (l'aggravamento di pena è finalizzato a scoraggiare il ricorso ad esperti per attuare la sostituzione del denaro di provenienza illecita);
- una circostanza attenuante, che fa invece riferimento all'ipotesi in cui i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, fondata sulla presunzione di minore gravità del riciclaggio che proviene da un delitto punito con una pena non particolarmente elevata.

(iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

"*[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

La fattispecie di reato risponde ad una duplice finalità:

- impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
- la necessità che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

Il comma 1 dell'art. 648-*ter* c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilità solamente di chi non abbia già partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648-*bis* c.p.). Ne consegue che per la realizzazione della fattispecie di reato in oggetto occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie[2].

Infine, l'art. 648-*ter* c.p. prevede:

- una circostanza aggravante, consistente nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale,
- una circostanza attenuante, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale si applica la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

(iv) Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

"[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[IV]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.

[2] Il termine "impiegare" deve essere inteso quale sinonimo di "usare comunque", ossia di utilizzo a qualsiasi scopo. Tuttavia, considerando che il fine ultimo perseguito dalla norma in esame consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico, l'utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita rileva principalmente come utilizzo a fini di profitto. Pertanto, l'espressione "attività economiche o finanziarie" va intesa come qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti.

[V]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[VI]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[VII]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[VIII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Il reato si configura nel caso in cui colui che abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo (cd. "reato presupposto"), impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'autoriciclaggio necessita dunque di due distinti fatti illeciti:

1. la commissione di un delitto non colposo che generi una provvista (denaro, beni o altre utilità);
2. l'impiego, la sostituzione, il trasferimento della provvista in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza illecita.

3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. 25-*octies* DEL D.LGS. 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento all'articolo 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dei reati in essi contemplati da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
- Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)	Da 200 a 800 quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 per una durata non superiore a due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni	Da 400 a 1000 quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 per una durata non superiore a due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

4. LE AREE A RISCHIO REATO

In relazione ai Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione e all'aggiornamento del proprio Modello, m-dis Distribuzione Media ha individuato le seguenti **Aree a Rischio Reato,** in considerazione delle peculiarità delle attività svolte:

- gestione della logistica, dei magazzini e del servizio macero;
- gestione delle vendite e dei servizi agli editori (servizi di distribuzione e di supporto alle vendite) e dei rapporti con i distributori locali;
- gestione delle regalie ed erogazioni liberali;
- acquisto di beni e servizi;
- gestione dei servizi professionali (consulenze);
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione dei rapporti infragruppo e con i soci (azionisti);
- operazioni sul capitale e di natura straordinaria;
- amministrazione, contabilità e controllo di gestione.

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO

I soggetti coinvolti nella gestione di attività sensibili rientranti nelle Aree a Rischio Reato sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto del presente capitolo, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato contemplate dagli artt. 25-*octies* e 25-*quater* del Decreto;
b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reato indicate nella presente sezione;
c) riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni / operazioni irregolari, sospette o anomale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, o possano integrare, anche solo in via potenziale, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-*octies* e 25-*quater* del D.Lgs. n. 231 del 2001);
- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento, ed in particolare:
  - trasferire denaro contante (e quindi sia l'incasso che il pagamento), effettuato in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata[3], sia complessivamente pari o superiore a 2.999 euro (il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.);
- emettere o accettare, assegni bancari, postali e circolari per importi pari o superiori a euro 2.999 senza la clausola "NON TRASFERIBILE";
- condurre le attività relative alla gestione dei flussi monetari e finanziari, anche infragruppo, in maniera "anomala", impiegando, sostituendo o trasferendo disponibilità finanziarie di provenienza illecita, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- effettuare transazioni finanziarie "fuori mercato", ovvero a condizioni che differiscano in modo sostanziale da quelle prevalenti sul mercato al momento in cui la transazione è posta in essere;
- ricorrere a qualsiasi strumento o combinazione di strumenti per i quali il rischio massimo non sia quantificabile in modo ragionevole;
- condurre le attività relative alla gestione delle operazioni straordinarie in maniera "anomala", impiegando, sostituendo o trasferendo disponibilità finanziarie di provenienza illecita, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

[3] Costituisce operazione frazionata un'operazione unitaria di valore complessivamente pari o superiore ai limiti imposti dalla legge, posta in essere attraverso più operazioni, ciascuna di importo inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 (sette) giorni. Si è tuttavia in presenza di un'operazione frazionata anche quando ricorrono elementi per ritenerla tale, a prescindere dal lasso temporale in cui viene realizzata.

con specifico riferimento alla gestione dei contratti assicurativi, simulare qualsivoglia sinistro, anche con la complicità di soggetti terzi e/o della compagnia assicurativa, al fine di ottenere un rimborso assicurativo non dovuto.

E' fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle Aree a Rischio e nelle correlate attività sensibili, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
- verificare l'attendibilità dei fornitori e dei *partner* commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori);
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei fornitori e dei *partner* commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali m-dis Distribuzione Media ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati oggetto della presente parte speciale;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra la controparte contrattuale e il soggetto indicato in fattura;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del gruppo;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni *intercompany,* da effettuarsi sempre e comunque in conformità agli standard di mercato;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni / operazioni irregolari, sospette o anomale;
- astenersi dal fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, terrorismo o

eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;

- astenersi dall'effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- astenersi dal riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- astenersi dall'erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nella Lista ONU e/o in tutte le Liste di riferimento in tema di prevenzione al terrorismo di qualsiasi matrice;
- assicurare che ogni tipo di operazione societaria sia, oltre che registrata in conformità alle prescrizioni di legge, anche legittima, autorizzata e verificabile;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico-patrimoniali relativi alle operazioni straordinarie nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore dell'operazione straordinaria.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati sopraccitati, la Società adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte nei contratti *standard*.

6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO

In tutte le Aree a Rischio Reato identificate con riferimento ai reati astrattamente rilevanti per m-dis Distribuzione Media, oggetto di trattazione nella presente Parte Speciale, ed elencate nel precedente paragrafo 4 è prevista:

- l'attribuzione ai Dipendenti ed ai componenti degli Organi Sociali, in coerenza con le proprie responsabilità, di un formale potere per rappresentare la Società con riferimento alle attività in oggetto;
- la separazione dei compiti, in particolare tra chi svolge le attività e predispone la documentazione, chi controlla e chi autorizza;
- la tracciabilità del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività sensibili, anche tramite appositi supporti documentali opportunamente archiviati e con il supporto dei sistemi informativi utilizzati.

Si riportano inoltre di seguito, per ciascuna area a rischio-reato individuata: a) le attività sensibili correlate, b) le unità organizzative coinvolte; c) le fattispecie di reato astrattamente connesse, d) gli specifici controlli preventivi attesi a prevenzione dei rischi-reato.

Si rileva, infine, che alcune delle attività sensibili riportate nelle Aree a rischio sono, in tutto o in parte, svolte da RCS MediaGroup in nome e/o per conto di m-dis Distribuzione Media. Per tali attività sensibili viene stipulato uno specifico contratto che ne disciplina le modalità di svolgimento.

❖ GESTIONE DELLA LOGISTICA, DEI MAGAZZINI, E DEL SERVIZIO DI MACERO

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione dei contratti con i fornitori di servizi logistici e di stoccaggio prodotti (trasportatori, società che operano all'interno dei magazzini, ecc.);
- gestione dei prodotti collaterali (gadget e altri inserti) e dell'inventario di magazzino;
- gestione degli accessi alle aree riservate (magazzini stoccaggi o magazzino di Caltignaga);
- gestione del servizio di macero e rendicontazione dell'attività svolta;
- gestione documentazione relativa agli adempimenti ambientali e alle attività legate allo smaltimento dei rifiuti (vidimazione formulari presso Camera di Commercio, ecc.).

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:

- Funzione Logistica;
- Funzione Commerciale.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
- *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
- *autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione delle attività sensibili correlate all'area a rischio;
- l'esecuzione di verifiche volte ad accertare le caratteristiche e le quantità dei resi;
- la regolamentazione degli accordi con i fornitori di servizi di macero e di servizi di gestione magazzino tramite specifici contratti;
- l'esecuzione di inventari periodici dei collaterali abbinati ai prodotti editoriali e l'esecuzione di indagini nel caso di differenze rispetto ai dati presenti nei sistemi informativi;
- il controllo degli accessi ai magazzini di stoccaggio;
- l'esecuzione di un processo di selezione dei fornitori sulla base di precisi criteri preventivamente identificati, tra i quali, il possesso delle autorizzazioni di legge ad operare nel settore di competenza;
- la richiesta di documentazione specifica per verifica e approvazione dell'affidamento in subappalto di alcuni servizi (ad es. licenza per operare, documenti di regolarità contributiva, ecc.).

❖ **GESTIONE DELLE VENDITE DI SERVIZI AGLI EDITORI (servizi di distribuzione e di supporto alle vendite) E DEI RAPPORTI CON I DISTRIBUTORI LOCALI**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- definizione e gestione dei contratti con gli Editori per i servizi di distribuzione e di supporto alle vendite (Trade Marketing, Analisi di Mercato, ecc.);
- gestione dei rapporti con i Distributori Locali (DL) ed Esteri (DE);
- fatturazione agli Editori per i servizi non legati alla distribuzione (Trade Marketing, Data Management, Estero);
- gestione della vendita di servizi di ricarica.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Commerciale, Funzione Logistica.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
- *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
- *autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione delle attività sensibili presenti all'interno dell'area a rischio;
- la definizione di linee guida per la negoziazione degli accordi con i DL in merito alle differenze di resa, l'autorizzazione e il monitoraggio degli abbuoni concordati;
- la formalizzazione e l'archiviazione dei contratti per la vendita dei servizi agli Editori (distribuzione e altri servizi);
- lo svolgimento di controlli di coerenza e correttezza degli ordini di vendita.

❖ GESTIONE DELLE REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione regalie ed erogazioni liberali.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:
- Funzione Amministrazione Finanza e Controllo;
- Funzione Risorse Umane e Organizzazione;
- Tutte le Funzioni coinvolte.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:
- *ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
- *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
- *autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:
- la definizione dei limiti e delle casistiche per la concessione di regalie e l'erogazione di liberalità;
- l'identificazione del personale incaricato della gestione operativa dell'attività sensibile;
- la previsione di un iter autorizzativo specifico in merito per la concessione di regali e l'erogazione di liberalità.

❖ ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- qualifica, selezione e valutazione dei fornitori;
- formalizzazione dei rapporti con i fornitori;
- monitoraggio delle merci/servizi ricevuti in conformità con l'ordine d'acquisto/contratto.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte tutte le Funzioni.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
- *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
- *autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- la separazione dei compiti tra chi seleziona il fornitore, chi registra le fatture passive e chi effettua il pagamento;

- l'adozione di specifiche procedure in cui si regolamentano i compiti e le responsabilità per gli acquisti di beni e servizi;
- lo svolgimento di verifiche sui fornitori in termini di capacità professionali e possesso dei requisiti per operare;
- l'identificazione dei criteri da utilizzare per la selezione dei fornitori (es. prezzo migliore, punteggi attribuiti ai parametri del capitolato o della Richiesta di Acquisto, ecc.);
- la formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite appositi contratti autorizzati nel rispetto delle procure esistenti;
- lo svolgimento di attività di valutazione/monitoraggio periodico dei fornitori.

❖ GESTIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI (consulenze)

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione dei rapporti con i consulenti e collaboratori esterni (ordini e stipula di contratti, gestione delle varianti d'ordine e delle modifiche contrattuali).

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte tutte le Funzioni.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*

- *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
- *autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione dei compiti e delle responsabilità in relazione ai processi di acquisizione di servizi;
- la formalizzazione degli accordi con i consulenti in specifici contratti approvati secondo il sistema di procure in vigore;
- lo svolgimento di verifiche di coerenza delle fatture inviate dai fornitori rispetto ai tempi/prezzi definiti e previsione di un processo autorizzativo per l'invio delle stesse in pagamento;
- lo svolgimento di verifiche di congruità degli onorari rispetto sia alle tariffe applicabili per ordini professionali specifici sia alla prestazione effettivamente eseguita;
- la documentazione dell'effettivo svolgimento del servizio.

❖ GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione degli incassi;
- gestione del credito;
- gestione dei pagamenti (incluse carte di credito aziendali e rimborsi note spese);
- Gestione della cassa aziendale (compresi gli anticipi ai dipendenti).

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.
Inoltre risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:

- Amministrazione e Finanza;
- Gestione Crediti (A&F).

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
- *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
- *autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, RCS MediaGroup, in qualità di provider del servizio, ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- la separazione delle responsabilità tra chi predispone la documentazione a supporto dei pagamenti, chi li autorizza e chi li effettua;
- la previsione di regole e limiti all'utilizzo dei contanti per l'esecuzione di pagamenti o la concessione di anticipi;
- l'esecuzione di riconciliazioni e di conte periodiche per la verifica dell'ammontare presente in cassa;
- la definizione di una logica di esercizio dei poteri relativa all'utilizzo dei conti correnti bancari anche attraverso una mappatura dei conti correnti in essere e identificazione dei procuratori abilitati ad operare su ciascun conto;

- la formalizzazione di un prospetto di riconciliazione mensile tra il saldo dei movimenti di incasso/pagamento ed il saldo dell'estratto conto bancario e l'analisi delle eventuali differenze;
- lo svolgimento di analisi periodiche circa gli scaduti, l'ageing dei crediti, l'avanzamento dei contenziosi, i crediti passati a perdita e/o recuperati;
- l'esecuzione di controlli in caso di richieste di pagamento a Società differenti dai reali fornitori o su c/c non intestati ai reali fornitori di beni e/o servizi;
- l'esecuzione di una verifica della presenza di intermediari finanziari con cui si hanno rapporti commerciali all'interno di black list;
- lo svolgimento di verifiche in merito alle variazioni anagrafiche e/o dati bancari delle controparti commerciali;
- l'effettuazione di controlli in ordine alla ragione sociale degli ordinanti dei pagamenti e sull'assetto societario dei propri clienti, per evitare casi di triangolazione;
- la gestione dei rapporti e delle negoziazioni con gli istituti di credito da parte di soggetti formalmente autorizzati;
- la regolamentazione delle operazioni di finanziamento, investimento e copertura tramite specifici accordi, autorizzati in base alle procure esistenti;
- la gestione dei rapporti, delle negoziazioni e delle pratiche con le società assicurative da parte di soggetti formalmente autorizzati;
- la regolamentazione delle operazioni di assicurazione tramite specifici accordi, autorizzati in base alle procure esistenti.

❖ GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- predisposizione e gestione dei contratti per le prestazioni da/verso le controllate, partecipate, soci o azionisti;
- trasmissione dati per adesione "Regime di Trasparenza Fiscale";

- gestione della reportistica verso i Soci e delle informazioni inviate dalle società controllate.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.
Inoltre risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:
- Affari Legali e Societari;
- Amministrazione e Finanza.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:
- *ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
- *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
- *autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, RCS Mediagroup, in qualità di provider del servizio, ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:
- l'adozione di specifiche procedure ai fini della regolamentazione delle operazioni infragruppo;
- la regolamentazione delle prestazioni da/verso le controllate, partecipate, soci o azionisti tramite specifici contratti autorizzati nel rispetto dei poteri esistenti;
- lo svolgimento di controlli in merito alla correttezza e completezza della reportistica verso i Soci e delle informazioni inviate dalle società controllate;

- l'invio di reportistica periodica, di tipo contabile e gestionale, ai Soci/Azionisti;
- la riconciliazione periodica di incassi e pagamenti effettuati all'interno del conto corrente infragruppo.

❖ OPERAZIONI SUL CAPITALE E DI NATURA STRAORDINARIA

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- operazioni sul capitale e di natura straordinaria.

Unità organizzative coinvolte

Oltre al Consiglio di Amministrazione, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:

- Affari Legali e Societari;
- Amministrazione e Finanza.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
- *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
- *autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, RCS MediaGroup ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di realizzazione dell'operazione ad opera delle competenti funzioni aziendali;
- autorizzazione del contratto da parte dei soggetti aziendali abilitati;
- coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di realizzazione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- la trasparenza e la tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti.

❖ AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:
- gestione contabilità generale;
- operazioni sul capitale sociale, di natura straordinaria e sulle azioni.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:
- *ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
- *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*

- *autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- la limitazione degli accessi ai sistemi informativi per la gestione della contabilità e la predisposizione del bilancio;
- la tracciabilità delle operazioni effettuate all'interno dei sistemi informativi di supporto;
- l'approvazione da parte degli organi definiti nello Statuto societario, e secondo quanto previsto dalle norme di legge, di tutte le operazioni sul capitale sociale e le operazioni di natura straordinaria.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

"RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"

(Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 s.m.i.)

PARTE SPECIALE N. 7

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 luglio 2025

INDICE

PARTE SPECIALE N. 7 0
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI 0
1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.7 2
2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE NELL'ARTICOLO 24-bis, D.LGS. 231/01 2
3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. 24-bis DEL D.LGS. 231/01 13
4. LE AREE A RISCHIO REATO 15
5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO 16
6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO 18

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.7

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello, al fine della prevenzione dei reati di cui all'art.24-*bis* del D.Lgs. 231/01 (di seguito "**Delitti informatici e trattamento illecito di dati"** o, per brevità, "**Reati Informatici**").

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE NELL'ARTICOLO *24-bis*, D.LGS. 231/01

L'articolo 24-*bis* del D.Lgs. 231/01 è stato introdotto dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica. Con la previsione di cui all'art. 24 bis, il Legislatore ha previsto la responsabilità dell'Ente in relazione a due tipologie di reati:

a) *i reati propriamente informatici*;

b) *i reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici*.

Reati propriamente informatici

Con riferimento a tale categoria di reati, si rintracciano alcuni elementi comuni:

***i) elemento oggettivo*:** si tratta di illeciti penali in cui il computer o il sistema informatico o telematico rappresentano o il mezzo/modalità di realizzazione della condotta (*condotte realizzate mediante l'uso del computer*), o la natura dell'oggetto materiale (*condotte realizzate contro il computer / sistema informatico o telematico*).

ii) elemento soggettivo: si tratta di reati puniti a titolo di dolo, ovvero reati commessi con coscienza e volontà. Per alcuni dei reati propriamente informatici è necessario anche il dolo specifico (vale a dire un'intenzione ulteriore che colui che agisce deve avere di mira nel compiere la condotta delittuosa, ad esempio al fine di trarre profitto).

Reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici

Con riferimento a tale categoria di reati, si rilevano i seguenti elementi comuni:

i) definizione di "documento informatico": qualunque supporto informatico contenente dati e informazioni aventi efficacia probatoria (quindi il documento informatico viene equiparato all'atto pubblico o alla scrittura privata avente efficacia probatoria);
ii) bene giuridico tutelato: il bene tutelato dalle norme è la "fede pubblica", vale a dire l'interesse a che i mezzi probatori siano genuini e veridici e alla certezza dei rapporti economici e giuridici;
iii) elemento oggettivo: in questa tipologia di reati si concretizza o nella condotta di alterare/ manomettere il documento nella sua essenza materiale, ovvero nella sua genuinità (c.d. "falsità materiale") ovvero in condotte che tendono ad incidere sul contenuto dello stesso, vale a dire sulla verità dei fatti in esso espressi (c.d. falsità ideologica);
iv) elemento soggettivo: i reati in questione sono puniti solo a titolo di dolo (è esclusa quindi la punibilità per colpa, negligenza, imperizia, imprudenza ed inosservanza di leggi).

L'articolo 24-*bis* del D.Lgs. 231/01, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate:

- falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- *quinquies* c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635- quater.1 c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).

In considerazione dell'attività svolta, m-dis Distribuzione Media ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale[1]unitamente ad un sintetico commento.

(i) Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

"*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici*".

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui sia posta in essere una delle seguenti falsità avente ad oggetto un documento informatico pubblico e/o privato avente efficacia probatoria:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 476 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (articolo 477 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati di contenuto di atti (articolo 478 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 479, c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (articolo 480, c.p.);

[1] Rimangono, in particolare, escluse la fattispecie di cui all'articolo 640-*quinquies*, c.p., Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica e la fattispecie di cui all'articolo 617-quinquies c.p., Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, non applicabili alla Società.

- falsità materiale commessa dal privato (articolo 482, c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 c.p.);
- falsità in registri e notificazioni (articolo 484 c.p.);
- falsità in scrittura privata (articolo 485 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco - atto privato (articolo 486 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco - atto pubblico (articolo 487, c.p.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco (applicabilità delle disposizioni sulla falsità materiale (articolo 488 c.p.);
- uso di atto falso (articolo 489 c.p.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (articolo 490 c.p.).

(ii) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.".

A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato si potrebbe configurare laddove:

1. ci si introduca abusivamente in un sistema informatico protetto. L'introduzione è un processo che si qualifica in due fasi consistenti nell'accesso fisico (accensione del computer) e accesso logico (inizio del colloquio con il software). L'integrazione del reato si configura con l'accesso logico, ovvero con il momento in cui vengono superate le barriere (fisiche e logiche) che presidiano l'accesso alla memoria, con l'effetto di poter richiamare dati contenuti nel software o, comunque di aver libertà di movimento;
2. dopo l'accesso (anche non abusivo), il soggetto agente continui a permanere in un sistema informatico protetto nonostante il titolare del diritto protetto abbia esercitato, anche tacitamente, tale diritto. Questa condotta, secondo la dottrina prevalente, viene integrata qualora a seguito di una introduzione casuale, oppure solo inizialmente autorizzata (in termini temporali e/o di modalità di permanenza), l'agente permanga nel sistema oltre i limiti e/o le modalità consentite. Si rileva inoltre che in caso di accesso lecito, l'assenza del dissenso alla permanenza da parte del titolare, esclude la configurazione della fattispecie criminosa in oggetto.

(iii) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistema informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma".

.[2]".

La condotta illecita consiste nel procurarsi abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico telematico protetto da misure di sicurezza oppure nel fornire istruzioni o indicazioni idonee al predetto scopo. L'azione deve essere compiuta con la finalità di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.
A titolo esemplificativo, il reato si potrebbe configurare qualora fossero acquisiti i mezzi (codici, parole chiave, etc.) necessari per accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza, ovvero si procurino tali mezzi a terzi o, ancora, si forniscano indicazioni o istruzioni indispensabili per l'accesso al sistema.

(iv) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

[2] Le circostanze aggravanti previste dai numeri 1) e 2) del 4° comma dell'art. 617-*quater* c.p. ricorrono qualora il fatto è commesso: "*1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema*".

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema"A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato si potrebbe configurare qualora:

1. fossero intercettate fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero fossero impedite o interrotte. Esempio di "condotta di intercettazione" può essere la tecnica del "man in the middle" o altre disponibili nella letteratura delle tecniche di hacking. Esempi di "condotte di impedimento" o interruzione" sono: a) l'utilizzo di particolari software in grado di accedere all'altrui computer durante la navigazione in internet, e di provocare l'immediato spegnimento del modem e dunque la disconnessione dell'utente dalla rete, con la conseguente interruzione delle comunicazioni in corso; b) l'utilizzo di particolari tecniche in grado di escludere un utente da una chat line, con la conseguenza dell'interruzione della sua conversazione e la sua sostituzione con il soggetto agente che, continua la conversazione con il terzo coinvolto per veicolare informazioni false o comunque alterate;
2. fosse rivelato con qualsiasi mezzo il contenuto delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

Mentre il primo comma punisce l'intercettazione fraudolenta di una comunicazione "chiusa", ovvero destinata a rimanere riservata, il secondo comma punisce invece la divulgazione del contenuto della comunicazione, a prescindere dal modo in cui l'agente ne sia venuta a conoscenza.

(v) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Art. (617 quinquies c.p.).

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa,

comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.
Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni

La norma mira a reprimere una condotta prodromica all'intercettazione vera e propria di comunicazioni informatiche in corso di trasmissione, vietando l'installazione abusiva di "apparecchiature atte ad intercettare, impedire, o interrompere" comunicazioni informatiche o telematiche o intercorrenti tra più sistemi.
Potrà trattarsi, ad esempio, di apparecchiature che consentono di inserirsi abusivamente in una comunicazione in corso tra due sistemi informatici, sfruttando il collegamento telefonico, ovvero di captare e/o decodificare il flusso dei dati in transito.

(vi) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.*

La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato".

Il reato si potrebbe configurare qualora venissero distrutte, deteriorate, cancellate, alterate o soppresse informazioni, dati o programmi informatici altrui. La condotta viene quindi realizzata con interventi di alterazione o modificazione del software, e delle basi di dati, che non intaccano l'integrità dell'hardware.

Esempi di condotte potrebbero essere:

1. l'accesso non autorizzato ad archivi tramite tecniche di *hacking,* con conseguente prelievo e/o danneggiamento dei dati.
2. l'accesso ai dati registrati nei sistemi gestionali e/o contabili con modalità non controllata, e conseguente manipolazione dei dati stessi. L'accesso potrebbe essere effettuato tramite:
   - user ID scaduta non cancellata;
   - user ID generiche;
   - user ID e password scoperte in vario modo;
   - accesso fisico a Personal Computer altrui incustoditi;
   - uso di apparecchiature dismesse ma non distrutte;
   - accesso alla consolle di amministrazione del sistema.

(vii) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)".

A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato si potrebbe configurare qualora fosse posto in essere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di interesse pubblico.
Valgono gli stessi esempi di condotta indicati sub articolo 635-bis, con tuttavia la precisazione che la consumazione del delitto è anticipata rispetto all'articolo 635-bis, alla commissione di qualsiasi fatto diretto a porre in essere le condotte descritte nella norma, senza quindi che sia necessaria la loro concreta realizzazione.

(viii) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato".

Il reato si potrebbe configurare mediante programmi virus o dati maligni introdotti nella rete (*trojan horses* e *logic bomb*) per rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui. A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato potrebbe essere posto in essere mediante:

- l'invio di email a cui sono allegati documenti affetti da virus;
- l'accesso alla rete target (tramite meccanismi di hacking) e sostituzione di file puliti con file affetti da virus;
- la diffusione dei virus per mezzo di dispositivi di memoria rimovibili.

(ix) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635 quater 1 c.p.)

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.
La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).
La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma".

La norma punisce chi abusivamente compie una serie di condotte con l'utilizzo di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico.

(x) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)".

Si rileva che la condotta tipica che integra il reato in oggetto è quella indicata con riferimento al precedente articolo 635-quater, qualora commessa in relazione a sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.

L'aggressione può rivolgersi tanto al sistema nel suo complesso, quanto a una o più delle sue componenti materiali, quali il video, la tastiera, nonché tutte le periferiche che vi sono collegate: ogni azione violenta contro uno qualsiasi di tali beni è infatti potenzialmente in grado di coinvolgere l'intero sistema informatico.

(xi) Estorsione (Art. 629 comma 3 c.p.)

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628. Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000.
La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché' nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Si tratta di un'autonoma fattispecie di reato prevista nel caso in cui vi sia "un'estorsione informatica", la quale si configura attraverso delle condotte volte a captare illecitamente i dati di soggetti terzi e a chiedere il pagamento di una determinata somma di denaro per la decifratura degli stessi.

3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. *24-bis* DEL D.LGS. 231/01

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento all'articolo 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della

commissione dei reati in essi contemplati da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso un interesse o un vantaggio.

Reato	**Sanzione Pecuniaria**	**Sanzione Interdittiva**
Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.) Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)	Da 200 a 700 quote	Nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Estorsione (Art. 629 comma 3 c.p.).	Da 300 a 800 quote	Nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635 quater 1 c.p.)	Fino a 400 quote	Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e): - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Oltre alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

4. LE AREE A RISCHIO REATO

In relazione alla commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati, nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione e all'aggiornamento del proprio

Modello, m-dis Distribuzione Media ha individuato la seguente **Area a Rischio Reato,** in considerazione delle peculiarità dell'attività svolta:

- sistemi informativi.

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati** individuati al precedente paragrafo 2 e ritenuti rilevanti per m-dis Distribuzione Media, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nell'Area a Rischio Reato individuata, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico e dalle specifiche norme Procedure aziendali (ivi incluse direttive, ordini di servizio etc.):

a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 2;
b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
c) riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni / operazioni irregolari, sospette o anomale.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

1) introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
2) accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di m-dis Distribuzione Media e di terzi, o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati;

3) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
4) introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
5) alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
6) produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
7) intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
8) utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio, *virus*, *worm*, *trojan*, *spyware*, *dialer*, *keylogger*, *rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
9) detenere, procurarsi, riprodurre e o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
10) procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
11) rimuovere i software antivirus installati sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti.

Le differenti funzioni e unità organizzative aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi generali:

- *riservatezza*, ossia garanzia che i dati siano preservati da accessi impropri e vengano utilizzati esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- *integrità,* ossia garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve operare al fine di garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- *disponibilità,* ossia garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO

Nell'Area a Rischio Reato identificata con riferimento ai reati astrattamente rilevanti per m-dis Distribuzione Media, oggetto di trattazione nella presente Parte Speciale, e illustrata nel precedente paragrafo 4 è prevista:

- l'attribuzione ai Dipendenti ed ai componenti degli Organi Sociali, in coerenza con le proprie responsabilità, di un formale potere per rappresentare la Società con riferimento alle attività in oggetto;
- la separazione dei compiti, in particolare tra chi svolge le attività e predispone la documentazione, chi controlla e chi autorizza;
- la tracciabilità del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività sensibili, anche tramite appositi supporti documentali opportunamente archiviati e con il supporto dei sistemi informativi utilizzati.

Si riportano inoltre di seguito, per l'area a rischio-reato individuata: a) le attività sensibili correlate, b) le unità organizzative coinvolte; c) le fattispecie di reato astrattamente connesse, d) gli specifici controlli preventivi attesi a prevenzione dei rischi-reato.

Si rileva, infine, che alcune delle attività sensibili riportate nell'Area a rischio sono, in tutto o in parte, svolte da RCS MediaGroup in nome e/o per conto di m-dis Distribuzione Media. Per tali attività sensibili viene stipulato uno specifico contratto che ne disciplina le modalità di svolgimento.

❖ SISTEMI INFORMATIVI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione della sicurezza informatica (politiche e procedure di sicurezza, amministrazione della sicurezza applicativa, sicurezza dei dati, sicurezza della rete perimetrale, sicurezza fisica, sicurezza dei sistemi operativi, sicurezza con le terze parti, sicurezza della rete interna);
- gestione dell'infrastruttura informatica e degli strumenti di connettività aziendale (gestione dei back up, gestione del *data center environment*, ripristino da fallimenti delle operazioni, acquisto di strumenti hardware e software);
- manutenzione degli applicativi (specifiche, approvazione e tracciabilità, costruzione, test e qualità);
- gestione degli strumenti informatici in dotazione agli utenti (con particolare riguardo alla gestione dei profili di accesso alle apparecchiature informatiche, alla rete ed ai sistemi e all'installazione del software e gestione delle applicazioni esistenti);
- gestione del sito internet e della relativa banca dati.

Unità organizzative coinvolte

Nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Sistemi Informativi.
Inoltre risulta essere coinvolta l'unità organizzativa Information Technology Office di RCS MediaGroup SpA.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);*
- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter c.p.);*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater c.p.);*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.).*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);*
- *estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, è stato implementato un sistema di controlli preventivi, svolti da RCS MediaGroup in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione delle attività sensibili correlate all'area a rischio;

- l'espletamento di alcuni dei controlli previsti da specifiche linee guida (ad esempio ISO 27001) che definiscono gli aspetti-chiave riguardanti la security dei sistemi;
- l'espletamento dei controlli previsti da specifiche linee guida che definiscono gli aspetti-chiave riguardanti la security dei sistemi;
- la sensibilizzazione degli utenti in materia di security mediante sessioni di informazione/formazione (anche obbligatoria) durante le quali vengono illustrati i requisiti minimi di utilizzo e conservazione delle informazioni e dei dati trattati;
- lo svolgimento di verifiche periodiche di corrispondenza tra la lista del personale in forza e le utenze attive e la conseguente disabilitazione tempestiva delle utenze correlate a personale cessato;
- la creazione delle utenze relative all'accesso ai personal computer aziendali, alla rete aziendale, ai sistemi informativi ed alla posta elettronica eseguita da parte delle strutture organizzative preposte e solo a seguito di richieste formali;
- l'attribuzione esclusiva del profilo di amministratore di sistema all'interno dell'unità organizzativa preposta alla gestione dei Sistemi Informativi;
- la protezione dell'accesso ai personal computer aziendali, ai sistemi operativi e ai principali applicativi della Società tramite codici identificativi personali e password;
- la previsione di un iter autorizzativo per l'installazione di applicativi differenti da quelli rientranti nella dotazione standard dei personal computer aziendali e verifica di compatibilità degli stessi da parte della funzione competente;
- la definizione di specifiche regole di creazione e di periodico aggiornamento delle password utilizzate per gli applicativi esistenti;
- il periodico monitoraggio degli eventuali profili in conflitto;
- l'utilizzo di strumenti di protezione dei computer aziendali, inclusi tool antivirus e procedure di aggiornamento automatico degli stessi tramite connessione di rete;
- la protezione e monitoraggio degli accessi fisici agli stabili della Società ed alle sale server;
- l'installazione di firewall e proxy sulla rete della Società;
- lo svolgimento periodico di back up dei dati rilevanti (database, file server, ecc.);

- la previsione di un sistema di autorizzazioni correlato alle attività di *change management*;
- il monitoraggio degli *incidents* e delle richieste di intervento;
- effettuare un monitoraggio del traffico di rete e di registrazione di eventi relativi ai livelli di sicurezza;
- formalizzare di un Disciplinare Tecnico di Sicurezza;
- formalizzare una procedura/linea guida a regolamentazione della gestione delle chiavi crittografiche / certificati digitali;
- l'implementazione un processo di Data classification e le misure di sicurezza appropriate in base ai livelli di criticità rilevati nel business;
- prevedere l'applicazione di criteri e standard adottati per proteggere le informazioni.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

"RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"

(Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 s.m.i.)

PARTE SPECIALE N. 8

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO ED IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE , FALSITA' IN STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 luglio 2025

INDICE

PARTE SPECIALE N. 8 0

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO ED IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE 0

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.8 2

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE ALL'ART. 25-bis lett. f-bis e ALL'ART. 25 bis.1 2

3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. 25-bis lett. f-bis E ALL'ART. 25-bis.1 10

4. LE AREE A RISCHIO REATO 13

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO 14

6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO 15

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.8

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello, al fine della prevenzione dei reati di cui all'art.25-bis.1 (**Delitti contro l'industria e il commercio**) e, per affinità, dei reati di cui alla lettera f-bis dell'art. 25-bis del D.Lgs. 231/01 (**Delitti di falsità in strumenti o segni di riconoscimento**).

Nella presente parte speciale, per affinità si inseriscono anche i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art.25 -octies.1 D. Lgs. 231/2001, introdotti dal D. Lgs.184/2021.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE ALL'ART. *25-bis lett. f-bis* e ALL'ART. *25 bis.1*

L'articolo 25-*bis*.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "**Delitti contro l'industria ed il commercio**"):

- "Turbata libertà dell'industria o del commercio" - art. 513 c.p.;
- "Illecita concorrenza con minaccia o violenza" - art. 513-*bis* c.p.;
- "Frodi contro le industrie nazionali" - art. 514 c.p.;
- "Frode nell'esercizio del commercio" - art. 515 c.p.;
- "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine" - art. 516 c.p.;
- "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" - art. 517 c.p.;
- "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale" - art. 517-*ter* c.p.;
- "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" - art. 517-*quater* c.p..

L'articolo 15 della medesima Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha altresì introdotto le fattispecie di reato di cui alla lettera f-*bis* dell'articolo 25-*bis* del Decreto ("**Delitti di falsità in strumenti o segni di riconoscimento**"), anch'esse trattate nella presente Parte Speciale:

- "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" - art. 473 c.p.;
- "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" - art. 474 c.p..

Oltre alle seguenti fattispecie di reato che in considerazione dell'attività svolta, RCS MediaGroup non ha ritento rilevanti:

- "Alterazione di monete" (art. 454 c.p.)
- "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate" (art. 453 c.p.)
- "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate" (art. 455 c.p.)
- "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede" (art. 457 c.p.)
- "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati" (art. 459 c.p.)
- "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo" (art. 460 c.p.)
- "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata" (art. 461 c.p.)

  "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati" (art. 464 c.p.)

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha altresì introdotto le fattispecie di reato di cui all'articolo 25-*octies.1* del Decreto ("**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**"), anch'esse trattate nella presente Parte Speciale:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - art. 493-ter c.p.;
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti- art. 493-quater c.p.;
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale - art. 640-ter c.p.Trasferimento fraudolento di valori - art. 512-bis c.p.

In relazione all'attività svolta, con riferimento alle casistiche sopraccitate, m-dis Distribuzione Media ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato (di seguito, cumulativamente, "Delitti contro l'industria e il commercio ed in materia di proprietà industriale") di cui viene riportato il testo integrale ed un'esemplificazione delle potenziali modalità di commissione.

i. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

"*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.".

Il reato potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui, al fine di aggiudicarsi una gara d'appalto, venissero realizzate azioni intimidatorie verso le imprese partecipanti al fine di alterare la rispettiva predisposizione delle offerte con coordinamento e graduazione delle stesse.

ii. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

"*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito,*

a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma[1].
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato si potrebbe configurare nel caso di fabbricazione, utilizzo industriale, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, commercializzazione e/o messa in circolazione di oggetti o beni realizzati in violazione dei diritti conferiti al titolare o usurpando marchi, segni distintivi, disegni o modelli, invenzioni, modelli di utilità, informazioni aziendali riservate (che attraverso la registrazione o la brevettazione assumono la qualifica di titoli di proprietà industriale).

[1] Ai sensi dell'art. 474-*bis* c.p. "*Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'art. 322-ter. Si applicano le disposizioni dell'art. 240, 3° e 4° comma, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro VI del c.p.p.*".
Ai sensi dell'art. 474-*ter*, 2° comma, c.p. "*Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a € 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'art. 474, 2° comma, c.p.*".
Ai sensi dell'art. 517-*bis* c.p. "*Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso*".

iii. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

"*Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.".

A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui il soggetto agente - anche senza avere concorso alla contraffazione/alterazione del segno ed al fine di trarne profitto - introducesse nel territorio dello Stato, ovvero detenesse per la vendita, ponesse in vendita (anche all'ingrosso) o mettesse in circolazione prodotti industriali riportanti marchi o altri segni distintivi (nazionali o esteri) contraffatti o alterati.

iv. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".

A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato si potrebbe configurare laddove il soggetto agente - al fine di impedire o turbare lo svolgimento dell'attività industriale o commerciale di un concorrente - danneggiasse, trasformasse o mutasse la destinazione di beni ovvero si avvalesse di mezzi fraudolenti nell'esercizio della propria attività.
In particolare, allo scopo sopra descritto, commettesse atti di vandalismo o sabotasse i beni di un concorrente ovvero ponesse in essere atti di concorrenza sleale (tra cui si segnalano l'utilizzo di marchi altrui, la diffusione di notizie false, l'appropriazione di pregi dei prodotti di un concorrente, ovvero l'utilizzo di altri mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale ed idonei a danneggiare il concorrente).

v. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

"*Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.".

A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato si potrebbe configurare:

a) consegnando all'acquirente una cosa mobile per un'altra (ossia consegna di una cosa diversa per genere o specie da quella pattuita);
b) consegnando una cosa mobile per origine (luogo geografico nel quale la cosa viene prodotta), provenienza (indicazione originaria del prodotto), qualità (valore inferiore) o quantità (peso, misura, numero) diversa da quella dichiarata o pattuita.

Perché il reato sia configurabile è necessario che la condotta illecita sia eseguita da un soggetto nell'esercizio dell'attività commerciale (o in uno spaccio aperto al pubblico).

Sono esempi tipici:

- consegnare cose mobili diverse per numero, peso, misura e/o dimensioni da quelle pattuite o dichiarate;
- consegnare beni con composizione merceologica non corrispondente a quanto dichiarato nell'etichetta.

vi. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i

documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

La fattispecie in esame è volta a sanzionare tutte le condotte di indebito utilizzo di ogni strumento di pagamento diverso dal contante, con lo scopo deliberato di sancire la penale illiceità di quelle condotte che interessino il denaro elettronico, la valuta virtuale o i pagamenti realizzati attraverso le nuove tecnologie (es. attraverso l'utilizzo di applicativi concepiti per apparecchiature portatili come gli smartphone, quali ad esempio "Google Pay", "Apple Pay" etc.).
Si tratta di un reato comune di natura istantanea, che si realizza nel momento in cui l'autore del reato, non essendo il titolare dello strumento di pagamento in questione (la carta di credito, oppure l'account dell'home banking etc.), pone in essere una condotta idonea ad effettuare una disposizione patrimoniale a mezzo dello stesso strumento.
La norma di cui al secondo comma dispone la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché la confisca (anche per equivalente) del profitto o del prodotto del reato.

vii. Frode informatica (640 ter. c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

La fattispecie in questione è volta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento, ottenuto tramite l'impiego fraudolento di un sistema informatico. L'illecita interferenza può avvenire tanto in fase di raccolta e inserimento dei dati, quanto in quella di elaborazione o di emissione dei dati.
Soggetto attivo della fattispecie è "chiunque". Quanto, invece, alla condotta criminosa, essa consiste:

- in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico;
- nell'intervenire senza averne il diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad essi pertinenti, procurando così a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.
Può integrare la fattispecie in questione anche l'ipotesi in cui, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico, al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

viii. Trasferimento fraudolento di valori (512-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di

legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. La norma che introduce tale reato è una "norma di chiusura", in quanto volta a ricomprendere le condotte che non ricadono nell'ambito di applicazione di altre norme incriminatrici.

3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. *25-bis lett. f-bis* E ALL'ART. *25-bis.1*

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento agli articoli 25-*bis*, lett. f-*bis* e 25-*bis*.1 del D.Lgs. n. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dei reati in essi contemplati da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)	Fino a 500 quote	Nessuna

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)		
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	Fino a 800 quote	Nel caso di condanna si applicano all'Ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del DLgs 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non superiore ad un anno.
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.) Frode informatica (640 ter. c.p.)	Da 300 a 800 quote Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale,	si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
	quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.	
Trasferimento fraudolento di valori (512-bis c.p.)	da 250 a 600 quote	In caso di condanna applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Oltre alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

4. LE AREE A RISCHIO REATO

In relazione alla commissione dei reati contro l'industria e il commercio ed in materia di proprietà industriale, nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione e all'aggiornamento del proprio Modello in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, m-dis Distribuzione Media ha individuato le seguenti **Aree a Rischio Reato**:

- gestione della logistica, dei magazzini e del servizio di macero;
- gestione delle vendite di servizi agli editori (servizi di distribuzione e di supporto alle vendite) e dei rapporti con i distributori locali.

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e contro l'industria ed il commercio individuati al precedente paragrafo 2 e ritenuti rilevanti per m-dis Distribuzione Media, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili correlate alle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico e dalle specifiche norme e Procedure aziendali (ivi incluse direttive, ordini di servizio ecc.):

a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 2;
b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
c) riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni / operazioni irregolari, sospette o anomale.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Parte Speciale, è fatto divieto in particolare di:

1) compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di società concorrenti di m-dis Distribuzione Media;
2) consegnare agli acquirenti prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quelli concordati;
3) mettere in vendita o comunque in commercio prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dei prodotti medesimi;
4) fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale in titolarità di terzi;

5) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

1) svolgere con la massima diligenza e accuratezza tutte le necessarie ricerche di anteriorità relative a marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli che intendono utilizzare e/o mettere in commercio, al fine di verificare la sussistenza di eventuali diritti di privativa di terzi;
2) ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:
   (a) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
   (b) di garantire che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
   (c) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne m-dis Distribuzione Media da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione;
3) verificare la conformità dei prodotti distribuiti rispetto a quanto concordato con i clienti.

6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO

In tutte le Aree a Rischio Reato identificate con riferimento ai reati astrattamente rilevanti per m-dis Distribuzione Media, oggetto di trattazione nella presente Parte Speciale, ed elencate nel precedente paragrafo 4 è prevista:

- l'attribuzione ai Dipendenti ed ai componenti degli Organi Sociali, in coerenza con le proprie responsabilità, di un formale potere per rappresentare la Società con riferimento alle attività in oggetto;
- la separazione dei compiti, in particolare tra chi svolge le attività e predispone la documentazione, chi controlla e chi autorizza;
- la tracciabilità del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività sensibili, anche tramite appositi supporti documentali opportunamente archiviati e con il supporto dei sistemi informativi utilizzati.

Si riportano inoltre di seguito, per ciascuna area a rischio-reato individuata: a) le attività sensibili correlate, b) le unità organizzative coinvolte; c) le fattispecie di reato astrattamente connesse, d) gli specifici controlli preventivi attesi a prevenzione dei rischi-reato.

Si rileva, infine, che alcune delle attività sensibili riportate nelle Aree a rischio sono, in tutto o in parte, svolte da RCS MediaGroup in nome e/o per conto di m-dis Distribuzione Media. Per tali attività sensibili viene stipulato uno specifico contratto che ne disciplina le modalità di svolgimento.

❖ GESTIONE DELLA LOGISTICA, DEI MAGAZZINI E DEL SERVIZIO DI MACERO

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione dei contratti con i fornitori di servizi logistici e di stoccaggio prodotti (trasportatori, società che operano all'interno dei magazzini, ecc.);
- gestione dei prodotti collaterali (gadget e altri inserti) e dell'inventario di magazzino;
- gestione degli accessi alle aree riservate (magazzini stoccaggi o magazzino di Caltignaga);
- gestione del servizio di macero e rendicontazione dell'attività svolta;

- gestione documentazione relativa agli adempimenti ambientali e alle attività legate allo smaltimento dei rifiuti (vidimazione formulari presso Camera di Commercio, ecc.).

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:

- Funzione Logistica;
- Funzione Commerciale.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);*
- *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).*
- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*
- *frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
-

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione delle attività sensibili correlate all'area a rischio;
- l'esecuzione di verifiche volte ad accertare le caratteristiche e le quantità dei resi;
- la regolamentazione degli accordi con i fornitori di servizi di macero e di servizi di gestione del magazzino tramite specifici contratti;

- l'esecuzione di inventari periodici dei collaterali abbinati ai prodotti editoriali e l'esecuzione di indagini nel caso di differenze rispetto ai dati presenti nei sistemi informativi;
- la tracciabilità, attraverso i sistemi informativi a supporto delle attività, delle movimentazioni dei prodotti richieste dagli Editori.

❖ **GESTIONE DELLE VENDITE DI SERVIZI AGLI EDITORI (servizi di distribuzione e di supporto alle vendite) E DEI RAPPORTI CON I DISTRIBUTORI LOCALI**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- definizione e gestione dei contratti con gli Editori per i servizi di distribuzione e di supporto alle vendite (Trade Marketing, Analisi di Mercato, ecc.);
- gestione dei rapporti con i Distributori Locali (DL) ed Esteri (DE);
- fatturazione agli Editori per i servizi non legati alla distribuzione (Trade Marketing, Data Management, Estero);
- gestione della vendita di servizi di ricarica.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Commerciale, Funzione Logistica.

Fattispecie di reato potenzialmente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);*

- *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);*
- *frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di specifiche procedure in cui si regolamentano i compiti e le responsabilità per le attività oggetto della presente area a rischio;
- la formalizzazione e l'archiviazione dei contratti per la vendita dei servizi agli Editori (distribuzione e altri servizi).

❖ **ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (esclusi servizi professionali)**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- qualifica, selezione e valutazione dei fornitori;
- formalizzazione dei rapporti con i fornitori esterni;
- monitoraggio delle merci/servizi ricevuti;
- pagamento.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte tutte le Funzioni

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);*
- *introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);*
- *vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);*
- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.);*
- *Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale - art. 640-ter c.p.;*
- *Trasferimento fraudolento di valori - art. 512-bis c.p.*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, RCS MediaGroup ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- la separazione dei compiti tra chi emette la richiesta di acquisto, chi seleziona il fornitore, chi registra le fatture passive e chi effettua il pagamento;
- l'adozione di specifiche procedure in cui si regolamentano i compiti e le responsabilità per gli acquisti di servizi e beni e per la gestione dei contratti d'appalto;
- lo svolgimento di verifiche preventive sui fornitori sulla base di parametri tecnici ed economici;
- la definizione di clausole di manleva nel caso di acquisti di beni coperti da diritti di proprietà intellettuale;
- lo svolgimento di attività di verifica dell'esistenza di eventuali diritti di terzi per la commercializzazione di prodotti allegati alle testate (es. collaterali, gadget, ecc.);
- l'utilizzo di specifiche clausole contrattuali con i fornitori al fine di evitare condotte illecite o che possano determinare violazioni di qualsiasi diritto di proprietà industriale / intellettuale;

- lo svolgimento di attività di verifica dei contenuti in caso di acquisti di beni/servizi coperti da diritti di proprietà industriale / intellettuale (es. gadget, acquisti legati alle attività di marketing e comunicazione, acquisto immagini, riproduzioni audio e video, acquisto licenze e software, ecc.);
- esistenza di un processo autorizzativo per la richiesta ed il rilascio ai dipendenti di carte di credito aziendali e carte di credito prepagate;
- nell'ambito dei processi di rimborso spese, verifica dell'utilizzo delle carte di credito e carte prepagate mediante gli estratti conto di home banking e confronto con i giustificativi prodotti dal personale.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

"RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"

(Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 s.m.i.)

PARTE SPECIALE N. 9

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, TRANSNAZIONALI E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 luglio 2025

INDICE

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.9 2

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE NEGLI ARTICOLI 24-ter e 25-decies DEL D.LGS. 231/01 E NELL'ARTICOLO 10 L. 146/06 2

3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AGLI ARTT. 24-ter e 25-decies DEL D.LGS. 231/01 E DELL'ART. 10 DELLA L. 146/06 11

3. LE AREE A RISCHIO REATO 14

4. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO 15

5. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO 17

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.9

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello al fine della prevenzione dei reati di cui agli artt. *24-ter* e 25-*decies* del D.Lgs. 231/01 (**Delitti di Criminalità Organizzata e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**) e dei reati di cui all'art. *10* della L. 146/06 (**Reati transnazionali**).

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE NEGLI ARTICOLI *24-ter* e *25-decies* DEL D.LGS. 231/01 E NELL'ARTICOLO 10 L. 146/06

L'articolo 24-*ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, avente ad oggetto le "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*" richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "**Delitti di Criminalità Organizzata**"):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Per affinità, nella presente Parte Speciale sono trattati anche il reato di cui all'art. 25-*decies*[1], **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni**

[1] Originariamente 25-*novies* e così rinumerato dal D.Lgs. 121/2011.

mendaci all'Autorità Giudiziaria inserito dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, di cui all'articolo 377-*bis*, Codice Penale (di seguito, per brevità, il "**Delitto di Induzione**"), e i **Reati Transnazionali.**

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 ("*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*") "*si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

In particolare, l'articolo 10 della Legge n. 146/06 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati c.d. di criminalità organizzata transnazionale (di seguito, per brevità, "**Reati di Criminalità Organizzata Transnazionale**").

Nell'ambito della più ampia definizione di Reati di Criminalità Organizzata Transnazionale, costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, quelli indicati all'articolo 10 della Legge n. 146/2006, di seguito elencati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06;
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, DPR 23 gennaio 1973, n. 43);

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06;
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, m-dis Distribuzione Media ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento.

(i) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto

è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato si potrebbe configurare laddove si partecipasse ad un'associazione criminale composta da tre o più persone (che possono essere persone fisiche anche appartenenti al medesimo ente, o persone giuridiche) allo scopo di commettere un delitto (ad esempio contro la Pubblica Amministrazione o contro la proprietà industriale ecc.) mediante, ad esempio:

a) finanziamento dell'associazione criminale tramite l'erogazione di denaro;

b) registrazioni contabili non veritiere al fine di occultare operazioni volte a finanziare tali associazioni per delinquere;

c) instaurazione di rapporti con consulenti esterni volti a costituire associazioni criminali;

d) instaurazione di rapporti di favoritismo con fornitori, già facenti parte di organizzazioni di criminalità organizzata per ottenere autorizzazioni non dovute;

e) assunzione di personale legato da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali.

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, si potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, si apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.

La fattispecie di reato di cui al sesto comma si potrebbe configurare attraverso l'associazione di tre o più persone diretta a realizzare un programma criminoso consistente nella commissione di uno o più dei seguenti delitti:

(i) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.);

(ii) tratta di persone, (art. 601, c.p.);

(iii) acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, c.p.);

(iv) violazione delle disposizione concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero (art. 12, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 286/1998).

Nel caso dell'art. 600 c.p. la condotta si potrebbe configurare laddove l'associazione eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del titolare di un diritto di proprietà, ovvero la riduca o la mantenga in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o a prestazioni che comunque ne comportano lo sfruttamento. Si precisa, nell'art. 600, 2° comma, c.p., che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Nel caso dell'art. 601 c.p. la condotta si potrebbe configurare laddove l'associazione commetta tratta di persone che si trovano in uno stato di soggezione continuativa e sono costrette alle prestazioni descritte sub. art. 600, c.p., ovvero, al fine di commettere i delitti di riduzione o mantenimento di persona in stato di schiavitù o servitù, le induca, mediante inganno, o le costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di esse ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Nel caso dell'art. 602 c.p. la condotta si potrebbe configurare laddove l'associazione acquista, o aliena o cede una persona che si trova in uno stato di schiavitù o di servitù.

Nel caso dell'art. 12, comma 3-bis , D.Lgs. 286/1998 la condotta si potrebbe configurare laddove l'associazione violi norme in materia di immigrazione integrando le seguenti ipotesi: a) il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti.

(ii) Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventise anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

Il reato si potrebbe configurare se si entrasse a far parte di un'associazione di tipo mafioso (o se si fosse già associati) e ci si avvalesse della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti (a titolo di esempio reati contro la Pubblica Amministrazione) o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti quali, a titolo esemplificativo:

a) che la Società venga avvantaggiata rispetto alle altre concorrenti mediante induzione/intimidazione dei titolari di un potere di spesa che impegni l'Ente (pubblico ma

anche privato ove il titolare del predetto potere sia un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio);

b) quello di indurre l'Ente Pubblico incaricato di concedere autorizzazioni ad avvantaggiare la posizione della Società.

Il reato potrebbe essere commesso mediante, a titolo di esempio:

a) finanziamento di tali associazioni criminali tramite l'erogazione di denaro contante non tracciabile;
b) registrazioni contabili non veritiere al fine di occultare operazioni volte a finanziare tali associazioni per delinquere;
c) l'instaurazione di rapporti di favoritismo con fornitori, già facenti parte di associazioni di criminalità organizzata per ottenere autorizzazioni non dovute;
d) l'assunzione di personale legato da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali.

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, si potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, il soggetto agente, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio agevolando la commissione dei delitti scopo dell'associazione.

(iii) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*".

La condotta presuppone la presenza di soggetti (apicali, dipendenti o terzi rispetto alla società) chiamati a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni che possano essere utilizzate in un procedimento penale (anche in relazione a reati non previsti dal D.Lgs. n. 231/2001), i quali abbiano - per legge - la facoltà di non rispondere (i.e. il testimone che abbia tale facoltà, ovvero l'imputato connesso o collegato).

La condotta si potrebbe realizzare esercitando violenza, con minaccia o promettendo denaro o altra utilità a tali soggetti, così da indurli a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Perché il reato assuma rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società, perseguito attraverso la dichiarazione mendace o la mancata testimonianza. E' quindi ragionevole ipotizzare che la Società (ovvero i suoi Soggetti Apicali, dipendenti e/o collaboratori) siano portatori di un interesse (diretto o indiretto) nel procedimento penale in oggetto.

A titolo indicativo e meramente esemplificativo, gli atti di violenza, minaccia o promessa di danaro o altra utilità potrebbero realizzarsi attraverso:

a) azioni volte a promettere e/o elargire denaro o altre utilità, derivanti, ad esempio, da registrazioni e liquidazioni di fatture per importi superiori a quelli che normalmente sarebbero previsti;
b) azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi, denaro o altre utilità, derivanti, ad esempio, da registrazioni e incassi di fatture per importi inferiori a quelli che normalmente sarebbero previsti, note di credito, stralcio del credito;
c) azioni verso i fornitori quali, ad esempio mancato rinnovo di una fornitura, o promessa di denaro o altra utilità (quale, ad esempio, una particolare commessa) nei confronti dei fornitori imputati in un procedimento penale;
d) la promessa dell'assunzione di una persona segnalata o gradita;
e) la promessa al dipendente di incentivi extra o la minaccia di previsione di obiettivi irraggiungibili;
f) la promessa agli agenti di incentivi extra o la minaccia di previsione di obiettivi irraggiungibili;
g) azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi ai clienti (stipulazione dei contratti di vendita con dilazioni di pagamento favorevoli o prezzi eccezionalmente scontati, promessa di denaro o altre utilità).

(iv) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) o e) del 2° comma dell'art. 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal 2° comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.".

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano per organizzare attività illecite di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Le condotte ritenute rilevanti ai fini dell'articolo in oggetto riguardano l'introduzione, la vendita, il trasporto, l'acquisto o la detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando.

(v) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni

di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.".

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano per organizzare un traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le condotte ritenute rilevanti ai fini dell'articolo in oggetto riguardano la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la raffinazione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AGLI ARTT. *24-ter* e *25-decies* DEL D.LGS. 231/01 E DELL'ART. 10 DELLA L. 146/06

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento agli articoli 24-*ter*, 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/01 e l'articolo *10* della Legge 146/06 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dei reati in essi contemplati da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso un interesse o un vantaggio.

Sanzioni previste dall'art. 24-ter D.Lgs. 231/01

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.) Associazioni di tipo mafioso	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001: - interdizione dall'esercizio dell'attività;

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
anche straniere (art. 416-*bis*, c.p.) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90)		- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.
Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6, c.p.)	Da 300 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.

Sanzioni previste dall'art. 25-decies D.Lgs. 231/01

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-*bis*, c.p.)	fino a 500 quote	Nessuna

Sanzioni previste dalla L.146/2006

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, DPR 23 gennaio 1973, n. 43) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06	Da 400 a 1000 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive sopra elencate possono essere comminate per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis*, c.p.)	Fino a 500 quote	Nessuna

Oltre alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

3. LE AREE A RISCHIO REATO

In relazione alla commissione dei reati di criminalità organizzata, anche transnazionale e del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione e all'aggiornamento del proprio Modello in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, m-dis Distribuzione Media ha individuato le seguenti **Aree a Rischio Reato**:

- gestione dei contenziosi;
- gestione della logistica, dei magazzini e del servizio di macero;

- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria e attività correlate;
- gestione dei contributi, dei finanziamenti e delle sovvenzioni pubbliche;
- gestione degli adempimenti societari;
- gestione delle vendite di servizi agli editori (servizi di distribuzione e di supporto alle vendite) e dei rapporti con i distributori locali;
- gestione delle regalie ed erogazioni liberali;
- acquisto di beni e servizi;
- gestione dei servizi professionali (consulenze);
- gestione delle risorse umane;
- amministrazione, contabilità e controllo di gestione;
- gestione dei flussi finanziari;
- sistemi informativi;
- operazioni sul capitale e di natura straordinaria;
- gestione rapporti infragruppo e con i soci (azionisti).

4. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO

Nell'espletamento delle proprie funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare le norme inerenti la prevenzione dei Delitti di Criminalità Organizzata, anche Transnazionale e del Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria di cui al precedente paragrafo 2.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dagli articoli 24-*ter* e 25-*decies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 e dall'articolo 10 L.146/2006;

2) utilizzare, anche occasionalmente, m-dis Distribuzione Media o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei Delitti di Criminalità Organizzata, anche transnazionale o di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
3) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
4) effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
5) riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
6) ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001 e all'articolo 10, Legge n. 146/2006, e ritenuti rilevanti per m-dis Distribuzione Media, quest'ultima adotta norme di comportamento improntate a:

1) verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
2) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari;
3) verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
4) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra la controparte contrattuale e il soggetto indicato in fattura;
5) verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: referenze personali, etc.);

6) effettuare le opportune verifiche sulla tesoreria;
7) determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte nei contratti *standard*;
8) riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni / operazioni irregolari, sospette o anomale.

Infine, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

1) usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
2) offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci.

5. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO

In tutte le Aree a Rischio Reato identificate con riferimento ai reati astrattamente rilevanti per m-dis Distribuzione Media, oggetto di trattazione nella presente Parte Speciale, ed elencate nel precedente paragrafo 3 è prevista:

- l'attribuzione ai Dipendenti ed ai componenti degli Organi Sociali, in coerenza con le proprie responsabilità, di un formale potere per rappresentare la Società con riferimento alle attività in oggetto;
- la separazione dei compiti, in particolare tra chi svolge le attività e predispone la documentazione, chi controlla e chi autorizza;

- la tracciabilità del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività sensibili, anche tramite appositi supporti documentali opportunamente archiviati e con il supporto dei sistemi informativi utilizzati.

Si riportano inoltre di seguito, per ciascuna area a rischio-reato individuata: a) le attività sensibili correlate, b) le unità organizzative coinvolte; c) le fattispecie di reato astrattamente connesse, d) gli specifici controlli preventivi attesi a prevenzione dei rischi-reato.

Si rileva, infine, che alcune delle attività sensibili riportate nelle Aree a rischio sono, in tutto o in parte, svolte da RCS MediaGroup in nome e/o per conto di m-dis Distribuzione Media. Per tali attività sensibili viene stipulato uno specifico contratto che ne disciplina le modalità di svolgimento.

❖ GESTIONE DEI CONTENZIOSI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:

- Funzione Amministrazione Finanza e Controllo;
- Funzione Risorse Umane e Organizzazione;
- Tutte le Funzioni coinvolte.

Inoltre risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:

- Affari legali e Societari.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);*
- *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, è stato implementato un sistema di controlli preventivi, svolti da RCS MediaGroup in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di una specifica procedura contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli enti della Pubblica Amministrazione;
- il monitoraggio del lavoro svolto dagli Studi Legali a supporto della Società e la previsione di un processo autorizzativo per il pagamento dei rispettivi compensi;
- l'invio di una informativa periodica documentata verso la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo in merito ai contenziosi in essere.

❖ GESTIONE DELLA LOGISTICA, DEI MAGAZZINI E DEL SERVIZIO DI MACERO

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione dei contratti con i fornitori di servizi logistici e di stoccaggio prodotti (trasportatori, società che operano all'interno dei magazzini, ecc.);
- gestione dei prodotti collaterali (gadget e altri inserti) e dell'inventario di magazzino;
- gestione degli accessi alle aree riservate (magazzini stoccaggi o magazzino di Caltignaga);
- gestione del servizio di macero e rendicontazione dell'attività svolta;
- gestione documentazione relativa agli adempimenti ambientali e alle attività legate allo smaltimento dei rifiuti (vidimazione formulari presso Camera di Commercio, adempimenti SISTRI, ecc.).

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:
- Funzione Logistica;
- Funzione Commerciale.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:
- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);*
- *associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/90).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione delle attività sensibili correlate all'area a rischio;
- l'esecuzione di verifiche volte ad accertare le caratteristiche e le quantità dei resi;
- la regolamentazione degli accordi con i fornitori di servizi di macero e di servizi di gestione magazzino tramite specifici contratti;
- l'esecuzione di inventari periodici e di indagini nel caso vengano rilevate differenze rispetto ai dati presenti nei sistemi informativi;
- il controllo degli accessi ai magazzini di stoccaggio;
- l'esecuzione di un processo di selezione dei fornitori sulla base di precisi criteri preventivamente identificati, tra i quali, il possesso delle autorizzazioni di legge ad operare nel settore di competenza;
- la richiesta di documentazione specifica per verifica e approvazione dell'affidamento in subappalto di alcuni servizi (ad es. licenza per operare, documenti di regolarità contributiva, ecc.).

❖ GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ATTIVITA' CORRELATE

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni / accertamenti effettuati da funzionari pubblici;
- predisposizione ed invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi (es. adempimenti contributivi e previdenziali a carico dell'azienda, gestione posizioni assicurative, calcolo dell'IRPEF trattenuta ai dipendenti e relativa dichiarazione e

versamento all'Erario, ecc.) e/o dei dati relativi ai dipendenti e collaboratori a soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio relativi all'assunzione e impiego di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata (es. disabili, trasformazioni, proroghe, distacchi, maternità a rischio);
- gestione e trasmissione dei dati relativi ai dipendenti e collaboratori (co.co.co., co.co.pro. e altri contratti diversi da quelli di lavoro subordinato) a soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- predisposizione ed invio di dichiarazione dei redditi, di dichiarazioni dell'IVA o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:
- Funzione Amministrazione Finanza e Controllo;
- Funzione Risorse Umane e Organizzazione.

Inoltre risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:
- Amministrazione e Finanza;
- Risorse Umane e Organizzazione.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:
- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, RCS MediaGroup, in qualità di provider del servizio, ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'identificazione delle persone autorizzate ad intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione e dei soggetti autorizzati a sottoscrivere la documentazione richiesta dalla stessa;
- la revisione e la formale approvazione della documentazione richiesta dagli Enti della Pubblica Amministrazione;
- l'archiviazione dei verbali e della documentazione risultante dai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- la separazione dei ruoli tra chi predispone le dichiarazioni e i documenti, chi controlla e autorizza tale documentazione e chi procede all'invio.

❖ GESTIONE DEI CONTRIBUTI, DEI FINANZIAMENTI E DELLE SOVVENZIONI PUBBLICHE

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione della richiesta e della contrattualistica per contributi/finanziamenti da parte di Enti Pubblici;
- rendicontazione dei costi sostenuti e ottenimento del contributo.

Unità organizzative coinvolte

Nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:

- Amministrazione e Finanza;
- Risorse Umane e Organizzazione;
- Eventuali altre unità organizzative.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, RCS MediaGroup ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- l'adozione di una specifica procedura contenente le modalità di gestione di tutte le tipologie di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici;
- la verifica e l'approvazione della rendicontazione all'Ente Pubblico interessato circa l'utilizzo delle erogazioni e dei finanziamenti.

❖ GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione di adempimenti presso soggetti pubblici, incaricati di pubblico servizio o organi di controllo - quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti e documenti, pratiche, ecc. e relativa archiviazione.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.
Inoltre risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:

- Dirigente preposto;

- Affari Legali e Societari;
- Amministrazione e Finanza.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, è stato implementato un sistema di controlli preventivi, svolti da RCS MediaGroup in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di una specifica procedura contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli enti della Pubblica Amministrazione;
- l'identificazione del personale preposto alla raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni e dei documenti connessi al funzionamento degli Organi Sociali;
- la sistematica archiviazione della documentazione pertinente.

❖ GESTIONE DELLE VENDITE DI SERVIZI AGLI EDITORI (servizi di distribuzione e di supporto alle vendite) E DEI RAPPORTI CON I DISTRIBUTORI LOCALI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- definizione e gestione dei contratti con gli Editori per i servizi di distribuzione e di supporto alle vendite (Trade Marketing, Analisi di Mercato, ecc.);
- gestione dei rapporti con i Distributori Locali (DL) ed Esteri (DE);
- fatturazione agli Editori per i servizi non legati alla distribuzione (Trade Marketing, Data Management, Estero);
- gestione della vendita di servizi di ricarica.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Commerciale, Funzione Logistica.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:
- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:
- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione delle attività sensibili presenti all'interno dell'area a rischio;
- la formalizzazione di specifici contratti con i DL e l'identificazione di soggetti responsabili di monitorare i rapporti contrattuali;

- la definizione di linee guida per la negoziazione degli accordi con i DL in merito alle differenze di resa, l'autorizzazione e il monitoraggio degli abbuoni concordati;
- la formalizzazione e l'archiviazione dei contratti per la vendita dei servizi agli Editori (distribuzione e altri servizi).

❖ GESTIONE DELLE REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:
- gestione delle regalie ed erogazioni liberali.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:
- Funzione Amministrazione Finanza e Controllo;
- Funzione Risorse Umane e Organizzazione;
- Tutte le Funzioni coinvolte.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:
- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- la definizione dei limiti e delle casistiche per la concessione di regalie e l'erogazione di liberalità;
- l'identificazione del personale incaricato della gestione operativa dell'attività sensibile;
- la previsione di un iter autorizzativo specifico in merito per la concessione di regali e l'erogazione di liberalità.

❖ ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:
- qualifica, selezione e valutazione dei fornitori;
- formalizzazione dei rapporti con i fornitori;
- monitoraggio delle merci/servizi ricevuti in conformità con l'ordine d'acquisto/contratto.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte tutte le Funzioni.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:
- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);*
- *associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/90).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- la separazione dei compiti tra chi emette la richiesta di acquisto, chi seleziona il fornitore, chi registra le fatture passive e chi effettua il pagamento;
- l'adozione di specifiche procedure in cui si regolamentano i compiti e le responsabilità per gli acquisti di beni e servizi;
- lo svolgimento di verifiche sui fornitori in termini di capacità professionali e possesso dei requisiti per operare;
- l'identificazione dei criteri da utilizzare per la selezione dei fornitori (es. prezzo migliore, punteggi attribuiti ai parametri del capitolato o della Richiesta di Acquisto, ecc.);
- la formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite appositi contratti autorizzati nel rispetto delle procure esistenti;
- lo svolgimento di attività di valutazione/monitoraggio periodico dei fornitori.

❖ GESTIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI (consulenze)

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione dei rapporti con i consulenti e collaboratori esterni (ordini e stipula di contratti, gestione delle varianti d'ordine e delle modifiche contrattuali).

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte tutte le Funzioni.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione dei compiti e delle responsabilità in relazione ai processi di acquisizione di servizi;
- la formalizzazione degli accordi con i consulenti in specifici contratti approvati secondo il sistema di procure in vigore;
- lo svolgimento di verifiche di coerenza delle fatture inviate dai fornitori rispetto ai tempi/prezzi definiti e previsione di un processo autorizzativo per l'invio delle stesse in pagamento;
- lo svolgimento di verifiche di congruità degli onorari rispetto sia alle tariffe applicabili per ordini professionali specifici sia alla prestazione effettivamente eseguita;
- la documentazione dell'effettivo svolgimento del servizio.

❖ GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- selezione del personale;
- valutazione delle performance dei dipendenti (MBO), della politica retributiva (aumento di merito, UT), dei premi di risultato, e dei benefit;

- gestione amministrativa del personale (es. anagrafica dipendenti, calcolo e pagamenti di salari e stipendi, ecc.).

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Risorse Umane e Organizzazione. Inoltre, risulta essere coinvolta anche l'unità organizzativa Risorse Umane e Organizzazione di RCS MediaGroup SpA.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:
- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, RCS MediaGroup, in qualità di provider del servizio, ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:
- l'identificazione delle responsabilità nell'ambito del processo di selezione del personale;
- la consegna ai neoassunti del Codice Etico e dell'informativa in merito al Modello ex D.Lgs 231/01 adottato dalla Società;
- la tracciabilità della valutazione di ciascun candidato all'interno di un'apposita scheda;
- il coinvolgimento delle Direzioni aziendali e del vertice aziendale nella valutazione
- di aumenti e promozioni da corrispondere al personale;
- la definizione, il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale;
- l'erogazione dei premi assegnati sulla base del raggiungimento degli obiettivi;

- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione dei compiti e delle responsabilità in relazione alle attività di amministrazione del personale e gestione delle note spese;
- l'esecuzione di controlli di coerenza tra il contenuto delle nota spese ed i giustificativi allegati e la conformità delle stesse alle procedure interne prima di autorizzarne il pagamento.

❖ AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:
- gestione della contabilità generale;
- determinazione e registrazione degli accantonamenti per poste stimate;
- elaborazione e predisposizione del Bilancio, inclusa la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione;
- gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Società di Revisione, il Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, ecc.);
- operazioni sul capitale sociale, di natura straordinaria e sulle azioni;
- gestione del budget e dei forecast.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:
- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- la separazione dei compiti tra chi predispone il bilancio e tutta la reportistica ad esso collegata e chi autorizza/rilascia tali documenti;
- la limitazione degli accessi ai sistemi informativi per la gestione della contabilità e la predisposizione del bilancio;
- la tracciabilità delle operazioni effettuate all'interno dei sistemi informativi di supporto;
- la mappatura degli utenti abilitati alle modifiche dei dati contabili all'interno dell'anagrafica fornitori (es. coordinate bancarie);
- l'approvazione da parte degli organi definiti nello Statuto societario, e secondo quanto previsto dalle norme di legge, di tutte le operazioni sul capitale sociale e le operazioni di natura straordinaria.

❖ GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione degli incassi;
- gestione del credito;
- gestione dei pagamenti (incluse carte di credito aziendali e rimborsi note spese);
- gestione della cassa aziendale (compresi gli anticipi ai dipendenti).

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Inoltre risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:

- Amministrazione e Finanza;
- Gestione Crediti (A&F).

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, RCS MediaGroup, in qualità di provider del servizio, ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- la separazione delle responsabilità tra chi predispone la documentazione a supporto dei pagamenti, chi li autorizza e chi li effettua;
- la previsione di regole e limiti all'utilizzo dei contanti per l'esecuzione di pagamenti o la concessione di anticipi;
- l'esecuzione di riconciliazioni e di conte periodiche per la verifica dell'ammontare presente in cassa;
- la definizione di una logica di esercizio dei poteri relativa all'utilizzo dei conti correnti bancari anche attraverso una mappatura dei conti correnti in essere e identificazione dei procuratori abilitati ad operare su ciascun conto;
- la formalizzazione di un prospetto di riconciliazione mensile tra il saldo dei movimenti di incasso/pagamento ed il saldo dell'estratto conto bancario e l'analisi delle eventuali differenze;
- lo svolgimento di analisi periodiche circa gli scaduti, l'ageing dei crediti, l'avanzamento dei contenziosi, i crediti passati a perdita e/o recuperati;

- l'esecuzione di controlli in caso di richieste di pagamento a Società differenti dai reali fornitori o su c/c non intestati ai reali fornitori di beni e/o servizi;
- l'esecuzione di una verifica della presenza di intermediari finanziari con cui si hanno rapporti commerciali all'interno di black list;
- lo svolgimento di verifiche in merito alle variazioni anagrafiche e/o dati bancari delle controparti commerciali;
- l'effettuazione di controlli in ordine alla ragione sociale degli ordinanti dei pagamenti e sull'assetto societario dei propri clienti, per evitare casi di triangolazione.

❖ SISTEMI INFORMATIVI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione della sicurezza informatica (politiche e procedure di sicurezza, amministrazione della sicurezza applicativa, sicurezza dei dati, sicurezza della rete perimetrale, sicurezza fisica, sicurezza dei sistemi operativi; sicurezza con le terze parti; sicurezza della rete interna);
- gestione dell'infrastruttura informatica e degli strumenti di connettività aziendale (gestione dei back up, gestione del data center environment, ripristino da fallimenti delle operazioni, acquisto di strumenti hardware e software);
- manutenzione degli applicativi (specifiche, approvazione e tracciabilità, costruzione, test e qualità);
- gestione degli strumenti informatici in dotazione agli utenti (con particolare riguardo alla gestione dei profili di accesso alle apparecchiature informatiche, alla rete ed ai sistemi e all'installazione del software e gestione delle applicazioni esistenti);
- gestione dei rapporti con outsourcer e provider esterni.

Unità organizzative coinvolte

Nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Sistemi Informativi.
Inoltre risulta essere coinvolta l'unità organizzativa Information Technology Office di RCS MediaGroup SpA.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:
- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, è stato implementato un sistema di controlli preventivi, svolti da RCS MediaGroup in qualità di provider del servizio, cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:
- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione dei compiti e delle responsabilità in relazione ai processi di utilizzo delle risorse informatiche;
- l'espletamento di alcuni dei controlli previsti da specifiche linee guida (ad esempio ISO 27001) che definiscono gli aspetti chiave riguardanti la security dei sistemi.

❖ OPERAZIONI SUL CAPITALE E DI NATURA STRAORDINARIA

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:
- operazioni sul capitale e di natura straordinaria.

Unità organizzative coinvolte

Oltre al Consiglio di Amministrazione, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:

- Affari Legali e Societari;
- Amministrazione e Finanza.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, RCS MediaGroup ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di realizzazione dell'operazione ad opera delle competenti funzioni aziendali;
- autorizzazione del contratto da parte dei soggetti aziendali abilitati;
- coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di realizzazione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- la trasparenza e la tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti.

❖ GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione dei contratti per le attività affidate in outsourcing ad altre società del Gruppo;
- gestione dei rapporti con le società controllate /*Joint Ventures;*
- comunicazione di informazioni societarie e della reportistica periodica verso la le controllanti.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risulta essere coinvolta la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.
Inoltre risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative di RCS MediaGroup SpA:

- Affari Legali e Societari;
- Amministrazione e Finanza.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, RCS MediaGroup, in qualità di provider del servizio, ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di specifiche procedure ai fini della regolamentazione dei rapporti infragruppo;
- la regolamentazione delle prestazioni da/verso le controllate, partecipate, soci o azionisti tramite specifici contratti autorizzati nel rispetto dei poteri esistenti;
- lo svolgimento di controlli in merito alla correttezza e completezza della reportistica verso i Soci e delle informazioni inviate dalle società controllate;

- l'invio di reportistica periodica, di tipo contabile e gestionale, ai Soci/Azionisti;
- la riconciliazione periodica di incassi e pagamenti effettuati all'interno del conto corrente infragruppo.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

"RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"

(Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 s.m.i.)

PARTE SPECIALE N. 10

REATI AMBIENTALI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 luglio 2025

INDICE

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.10 2
2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE NELL'ARTICOLO 25-undecies, D.LGS. 231/01 2
3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. 25-undecies DEL D.LGS. 231/01 10
4. LE AREE A RISCHIO REATO 12
5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO 12
6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO 13

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.10

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello, al fine della prevenzione dei reati di cui all'art.25-*undecies* (**Reati Ambientali**) del D.Lgs. 231/01.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE NELL'ARTICOLO 25-*undecies*, D.LGS. 231/01

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011 e successivamente aggiornato con i reati ambientali cd. "Ecoreati" di cui alla legge 68/15 (di seguito, per brevità, i "**Reati Ambientali"**). Il D. Lgs. n. 121/2011 ha recepito la Direttiva *2008/99/CE* "*sulla tutela penale dell'ambiente*", nonché la Direttiva *2009/123/CE*, che modifica la Direttiva *2005/35/CE* relativa "*all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*", ed ha pertanto esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente di seguito elencati:

- Reati introdotti nel **codice penale** dallo stesso D.Lgs. n. 121/2011, *sub* articoli, modificati con la Legge 137/2023:
    - 452 - *bis* - Inquinamento ambientale
    - 452- *bis* c.p. - Inquinamento ambientale
    - 452-*quater* c.p. - Disastro ambientale
    - 452-*quinquies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente
    - 452-*sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
    - 452-*octies* c.p. - Circostanze aggravanti
    - 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
    - 727-*bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- 733-*bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protettoReati previsti dal **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (*Norme in materia ambientale*,

di seguito anche "**Codice dell'Ambiente**"), agli articoli:

- 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13;
- 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo);
- 257, commi 1 e 2;
- 258, comma 4 (secondo periodo);
- 259, comma 1;
- 260-*bis*, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8;
- 279, comma 5;

- Reati previsti dalla **Legge 7 febbraio 1992, n. 150** (*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*), agli articoli:
  - 1, commi 1 e 2;
  - 2, commi 1 e 2;
  - 3-bis, comma 1;
  - 6, comma 4;

  nonché ai reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-*bis*, comma 1[1], della stessa Legge n. 150/1992;
- Reati previsti dalla **Legge 28 dicembre 1993, n. 549** (*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*), all'articolo 3, comma 6;
- Reati previsti dal **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202** (*Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*), agli articoli:
  - 9, commi 1 e 2;
  - 8, commi 1 e 2.

[1] Si tratta, in particolare dei reati di falsità in atti di cui agli articoli dal 476 al 493-*bis*, c.p..

Si riporta di seguito, il testo delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, ovvero, di seguito, per brevità, "**T.U.A.**") e in altre leggi Speciali a tutela dell'ambiente, richiamate dall'art. 25-*undecies* e ritenute rilevanti per la Società, unitamente ad un breve commento.

Reati previsti dal T.U.A.

(i) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo), TUA)

"1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000"

A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato di cui all'articolo 256 del D.Lgs. 152/2006, potrebbe in concreto configurarsi nel caso in cui nell'interesse o a vantaggio della società un Soggetto Apicale o Sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale:

1) effettui attività di raccolta, trasporto (non si considera tale l'attività di spostamento di rifiuti all'interno di un'area privata), recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dal Testo Unico dell'Ambiente (comma 1);

2) gestisca o realizzi discariche non autorizzate di rifiuti non pericolosi (comma 3, primo periodo) e/o di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo). Perché si configuri la fattispecie in oggetto e, dunque, si possa definire costituita una discarica, è necessaria la condotta ripetuta di accumulo dei rifiuti (anche in una zona interna al luogo di produzione degli stessi) e il degrado dell'area, che si considera sussistente nel caso in cui sia rilevante la quantità di rifiuti depositata;
3) effettui miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di impresa (comma 5);
4) effettui il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (comma 6, primo periodo).

(ii) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, TUA)

"*(omissis)*
(omissis) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (omissis)".

A titolo indicativo e meramente esemplificativo il reato di cui all'articolo 258 del D.Lgs. 152/2006, può in concreto configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della Società un Soggetto Apicale o Sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale:
1) nel predisporre un certificato di analisi dei rifiuti, fornisca indicazioni false o incomplete sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi (comma 4, secondo periodo, prima parte);
2) nel trasporto dei rifiuti, faccia uso di un certificato di analisi falso (comma 4, secondo periodo, seconda parte).

(iii) "Traffico illecito di rifiuti" (art. 259, comma 1, TUA)

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda

da euro 1.550 a euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."

A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato di cui all'articolo 259 del D.Lgs. 152/2006, può in concreto configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale:
1) effettui una spedizione transfrontaliera di rifiuti, in violazione dei necessari adempimenti previsti dall'articolo 26 del Regolamento (CE) 259/93 (ora interamente sostituito dal Regolamento CE 14 giugno 2006, n. 1013, sollevando alcuni dubbi interpretativi nella norma nazionale), nello specifico: (a) senza inviare la necessaria notifica a tutte le Autorità competenti interessate; (b) senza ottenere il preventivo consenso delle Autorità competenti interessate; (c) con il consenso delle Autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; (d) senza che la spedizione medesima sia concretamente specificata nel documento di accompagnamento; (e) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norma comunitarie o internazionali; (f) in modo tale da risultare contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21 del Regolamento, in tema di divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti (comma 1, primo periodo, prima parte);
2) effettui una spedizione di rifiuti destinati al recupero in violazione delle disposizioni che regolano l'attività pertanto: (a) senza destinare i rifiuti ad impianti autorizzati; (b) senza rendere possibile controlli di carattere ambientale o sanitari, (comma 1, primo periodo, seconda parte).
Il secondo periodo del comma 1, prevede un'aggravante in caso di rifiuti pericolosi.

(iv) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.)

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca."

A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato di cui all'articolo 452 *quaterdecies* c.p., che ha sostituito l'art. 260 del D.Lgs. 152/2006, articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, può in concreto configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della Società e, per conseguirne un ingiusto profitto, un Soggetto Apicale o Sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale - con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate - ceda, riceva, trasporti, esporti e importi ingenti quantità di rifiuti o, comunque, gestisca gli stessi in totale assenza di autorizzazione (attività clandestina) o sulla base di autorizzazioni scadute o con modalità difformi da quelle indicate nell'autorizzazione medesima (comma 1). Si precisa che la nozione di ingente quantità di rifiuti deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni, che singolarmente considerate potrebbero gestire anche quantità di modesta entità. La condotta può essere estremamente variegata in quanto la norma (nella seconda parte del comma 1) fa riferimento generico alla "gestione" di ingenti quantitativi di rifiuti, dovendosi intendere ricompresa qualsiasi forma di movimentazione degli stessi.

(v) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6,7 (secondo e terzo periodo) e 8, TUA)

"*(omissis)*

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.".

A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato di cui all'articolo 260-bis del D.Lgs. 152/2006, può in concreto configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale:
1) nel predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornisca informazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (comma 6, prima parte);
2) inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6, seconda parte).

I successivi commi descrivono fattispecie proprie dei trasportatori (i quali soltanto possono essere autori della condotta sanzionata). In ogni caso, l'ente potrebbe essere sanzionato per concorso nel reato dei propri apicali o sottoposti e sempre che ne riceva un interesse o vantaggio. In particolare, questi ultimi potrebbero concorrere con la condotta del trasportatore che:
3) ometta di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi (laddove la natura di «rifiuti pericolosi» è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma) ove prescritto dalla normativa vigente - con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati (comma 7, secondo periodo);

4) faccia uso durante il trasporto di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, terzo periodo);

5) utilizzi, durante il trasporto di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi (nel caso di rifiuti pericolosi la condotta viene sanzionata con l'aggravante), una copia cartacea della scheda di movimentazione dei rifiuti fraudolentemente alterata (comma 8).

Reati previsti dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente)

(i) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Abusivi compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

(ii) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Abusive alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese esposte al pericolo.

(iii) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

In caso di commissione per colpa dei fatti previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater, diminuzione della pena da un terzo a due terzi. Ulteriore diminuzione della pena di un terzo se dalla commissione di tali fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

(iv) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, trasferimento, abbandono abusivi o illegittimo disfacimento di materiale ad alta radioattività.

(v) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

In caso di commissione dei fatti di cui agli artt. 416 c.p. (Associazione a delinquere) e 416-bis (Associazione di tipo mafioso), in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis aumento delle relative pene.

3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. *25-undecies* DEL D.LGS. 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento all'articolo 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dei reati in essi contemplati da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso un interesse o un vantaggio.

Norma richiamata	**Sanzione Pecuniaria**	**Sanzione Interdittiva**
Art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, primo periodo,T.U.A	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Tutte le sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del Decreto Durata massima di 6 mesi
Art. 256, comma 5, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 259, comma 1, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260, comma 1, T.U.A. ora art. 452quaterdecies c.p.	Da 300 a 500 quote	In caso di condanna si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 comma 2 del per una durata massima di 6 mesi

Norma richiamata	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Art. 260, comma 2, T.U.A., ora art. 452 quaterdecies c.p.;	Da 400 a 800 quote	In caso di condanna si applicano le sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del per una durata massima di 6 mesi
Art. 260-*bis*, comma 6, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260-*bis*, comma 7, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260-*bis*, comma 7, terzo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260-*bis*, comma 8, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260-*bis*, comma 8, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Nessuna
(art. 452-bis c.p.)	da 250 a 600 quote.	In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive ex art. 9 D.Lgs. 231/2001 per un periodo non superiore a un anno.
(art. 452-quater c.p.)	da 400 a 800 quote.	In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive ex art. 9 D.Lgs. 231/2001 per un periodo non superiore a un anno.
(art. 452-quinques c.p.)	da 200 a 500 quote.	Sanzioni interdittive ex art. 9 D.Lgs. 231/2001[2] per un periodo non superiore a un anno.
(art. 452-sexies c.p.)	da 250 a 600 quote.	Sanzioni interdittive ex art. 9 D.Lgs. 231/2001
(art. 452-octies c.p.)	da 300 a 1.000 quote.	--
Art. 727 - *bis* c.p.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 733-*bis* c.p.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 137 T.U.A.	Da 150 a 300 quote	In caso di condanna si applicano le sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del per una durata massima di 6 mesi

[2] Nello specifico: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Oltre alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

4. LE AREE A RISCHIO REATO

In relazione alla commissione dei Reati Ambientali, nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione e all'aggiornamento del proprio Modello in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, m-dis Distribuzione Media ha individuato la seguente **Area a Rischio Reato**:

- gestione della logistica, dei magazzini e del servizio di macero.

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali individuati al precedente paragrafo 2 e ritenuti rilevanti per m-dis Distribuzione Media, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in cui si articolano le Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies* del Decreto);

b) evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
c) astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
d) riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni / operazioni irregolari, sospette o anomale.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare, per quanto di competenza, quanto definito dalle normative di riferimento al fine di preservare l'ambiente e devono comunicare tempestivamente alle strutture competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

I Destinatari del Modello devono operare (nelle fasi di selezione, gestione e monitoraggio delle forniture) affinché i fornitori di servizi ambientali: (i) garantiscano la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dalla Società; (ii) operino nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali concesse alla Società; (iii) recepiscano le informazioni fornite dalla Società in merito alle politiche ambientali adottate cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente (iv), comunichino tempestivamente alla Società eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO

Nell'Area a Rischio Reato identificata con riferimento ai reati astrattamente rilevanti per m-dis Distribuzione Media, oggetto di trattazione nella presente Parte Speciale, e definita nel precedente paragrafo 4 è prevista:

- l'attribuzione ai Dipendenti ed ai componenti degli Organi Sociali, in coerenza con le proprie responsabilità, di un formale potere per rappresentare la Società con riferimento alle attività in oggetto;
- la separazione dei compiti, in particolare tra chi svolge le attività e predispone la documentazione, chi controlla e chi autorizza;
- la tracciabilità del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività sensibili, anche tramite appositi supporti documentali opportunamente archiviati e con il supporto dei sistemi informativi utilizzati.

Si riportano inoltre di seguito, per l'area a rischio-reato individuata: a) le attività sensibili correlate, b) le unità organizzative coinvolte; c) le fattispecie di reato astrattamente connesse, d) gli specifici controlli preventivi attesi a prevenzione dei rischi-reato.

Si rileva, infine, che alcune delle attività sensibili riportate nell'Area a rischio sono, in tutto o in parte, svolte da RCS MediaGroup in nome e/o per conto di m-dis Distribuzione Media. Per tali attività sensibili viene stipulato uno specifico contratto che ne disciplina le modalità di svolgimento.

❖ GESTIONE DELLA LOGISTICA, DEI MAGAZZINI E DEL SERVIZIO DI MACERO

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione dei contratti con i fornitori di servizi logistici e di stoccaggio prodotti (trasportatori, società che operano all'interno dei magazzini, ecc.);
- gestione dei prodotti collaterali (gadget e altri inserti) e dell'inventario di magazzino;
- gestione degli accessi alle aree riservate (magazzini stoccaggi o magazzino di Caltignaga);
- gestione del servizio di macero e rendicontazione dell'attività svolta;

- gestione documentazione relativa agli adempimenti ambientali e alle attività legate allo smaltimento dei rifiuti (vidimazione formulari presso Camera di Commercio, adempimenti SISTRI, ecc.).

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:
- Funzione Logistica;
- Funzione Commerciale.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:
- *art. 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo) , T.U.A.;*
- *art. 258, comma 4 (secondo periodo), T.U.A.;*
- *art. 259, comma 1, T.U.A.;*
- *art. 260, commi 1 e 2, T.U.A. art. 260, comma 1, T.U.A., ora art. 452 quaterdecies c.p.;*
- *;art. 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8, T.U.A..*
- *art. 279, comma 5, T.U.A.;*
- *Art. 452-bis c.p.*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:
- l'adozione di specifiche procedure a regolamentazione delle attività sensibili correlate all'area a rischio;

- l'esecuzione di un processo di selezione dei fornitori sulla base di precisi criteri preventivamente identificati, tra i quali, il possesso delle autorizzazioni di legge ad operare nel settore di competenza;
- la richiesta di documentazione specifica per verifica e approvazione dell'affidamento in subappalto di alcuni servizi (ad es. licenza per operare, documenti di regolarità contributiva, ecc.);
- la formalizzazione di specifici contratti a regolamentazione dei rapporti con i fornitori dei servizi di macero;
- l'archiviazione della documentazione rilevante in seguito al macero/smaltimento di prodotti.

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

"RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"

(Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 s.m.i.)

PARTE SPECIALE N. 11

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 luglio 2025

INDICE

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.11 2
2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE ALL'ART. 25-quinquies DEL D.LGS. 231/01 2
3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. 25-quinquies 5
4. LE AREE A RISCHIO REATO 6
5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO 6
6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO 7

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.11

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello, al fine della prevenzione dei reati di cui all'art.25-*quinquies* (Delitti contro la personalità individuale) e dell'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001 (Delitti per l'impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare).

In particolare, nel prosieguo si procederà a dettagliare le procedure/prassi che i Destinatari sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE ALL'ART. *25-quinquies* DEL D.LGS. 231/01

L'articolo 25-*quinquies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199 richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "**Delitti contro la personalità individuale**"):

- "Riduzione o mantenimento a schiavitù o servitù" - art. 600 c.p.;
- "Prostituzione minorile" - art. 600-*bis* c.p.;
- "Pornografia minorile" - art. 600-*ter* c.p.;
- "Detenzione o accesso a materiale pornografico" - art. 600-*quarter* c.p.;
- "Pornografia virtuale" - art. 600-*quarter.1* c.p.;
- "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" - art. 600-*quinquies* c.p.;
- "Tratta di persone" - art. 601 c.p.;
- "Acquisto e alienazione di schiavitù" - art. 602 c.p.;
- "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" - art. 603-*bis* c.p.;
- "Adescamento di minorenni" - art.609-*undecies* c.p..

L'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla Legge 17 ottobre

2017, n. 161 richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "**Delitti per l'impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare**"):

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Art. 22 comma 12 - 12bis Decreto legislativo del 25/07/1998 - N. 286;
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998.

In relazione all'attività svolta e del sistema di governo societario adottato, m-dis Distribuzione Media ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*quinquies* ex D.Lgs. 231/01 di cui viene riportato il testo integrale ed un'esemplificazione delle potenziali modalità di commissione.

(i) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
2) *utilizza assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) *la reiterata corresponsione di retribuzione in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali, o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
2) *il fatto che uno o più soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni in grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."*

Il Legislatore, disciplinando tale fattispecie di reato, ha inteso contrastare ogni forma di sfruttamento del lavoro e dei lavoratori nell'ottica di garantire il rispetto di condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori, disciplinando la confisca dei patrimoni delle aziende che commettono il c.d. reato di caporalato.

(ii) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Art. 22 Decreto legislativo del 25/07/1998 - N. 286

> **"***12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*
>
> *12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':*
> *a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
> *b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;*
> *c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".*

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri soggiornanti in Italia in maniera irregolare, perché privi di permesso di soggiorno ovvero perché lo stesso risulti scaduto e non ancora rinnovato o revocato o annullato. Il reato è aggravato, e scatta l'ipotesi di responsabilità dell'Ente ai sensi del D.lgs. 231/2001, quando il numero dei lavoratori in condizione di irregolarità sia superiore a tre, i lavoratori siano minori in età non lavorativa o infine siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento previste dall'art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

3. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. *25-quinquies*

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 25-*quinquies* del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Intermediazioni illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	Da 400 a 1000 quote	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione/revoca autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrarre con la PA salvo prestazioni di pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e revoca eventuale di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 Decreto legislativo del 25/07/1998 - n. 286)	Da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.	Nessuna

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;

- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

4. LE AREE A RISCHIO REATO

In relazione alla commissione dei reati contro la personalità individuale ed in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione e all'aggiornamento del proprio Modello in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, m-dis Distribuzione Media ha individuato la seguente **Area a Rischio Reato**:

- acquisti di beni e servizi (esclusi servizi professionali).
- selezione, assunzione del personale e gestione del personale.

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale, individuati al precedente paragrafo 2 e ritenuti rilevanti per m-dis Distribuzione Media, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili correlate alle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico e dalle specifiche norme e Procedure aziendali (ivi incluse direttive, ordini di servizio ecc.):

a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 2;
b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;

c) effettuare attività di monitoraggio periodico della normativa (es. statuto dei lavoratori, contratti collettivi nazionali di riferimento, contratti collettivi territoriali applicabili) in materia di: (i) retribuzione minima; ii) orario di lavoro; (iii) periodi di riposo; (iv) riposo settimanale; (v) aspettativa obbligatoria; (vi) ferie; (vii) metodi di sorveglianza);
d) prontamente all'OdV eventuali situazioni / operazioni irregolari, sospette o anomale.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Parte Speciale, è fatto divieto in particolare di:

1) porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i Delitti contro la personalità individuale;
2) affidare incarichi a fornitori /terzisti anche solo sospettati di tenere comportamenti riconducibili ai Delitti contro la personalità individuale.

6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO

In tutte le Aree a Rischio Reato identificate con riferimento ai reati astrattamente rilevanti per m-dis Distribuzione Media, oggetto di trattazione nella presente Parte Speciale, ed elencate nel precedente paragrafo 4 è prevista:

- l'attribuzione ai Dipendenti ed ai componenti degli Organi Sociali, in coerenza con le proprie responsabilità, di un formale potere per rappresentare la Società con riferimento alle attività in oggetto;
- la separazione dei compiti, in particolare tra chi svolge le attività e predispone la documentazione, chi controlla e chi autorizza;
- la tracciabilità del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività sensibili, anche tramite appositi supporti documentali opportunamente archiviati e con il supporto dei sistemi informativi utilizzati.

Si riportano inoltre di seguito, per ciascuna area a rischio-reato individuata: a) le attività sensibili correlate, b) le unità organizzative coinvolte; c) le fattispecie di reato

astrattamente connesse, d) gli specifici controlli preventivi attesi a prevenzione dei rischi-reato.

❖ ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (ESCLUSI SERVIZI PROFESSIONALI)

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- qualifica, selezione e valutazione dei fornitori.

Unità organizzative coinvolte

Oltre all'Amministratore Delegato, nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte tutte le Funzioni.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)*
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 Decreto legislativo del 25/07/1998 - n. 286).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, m-dis Distribuzione Media ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'identificazione dei criteri da utilizzare per la selezione dei fornitori;
- lo svolgimento di verifiche sui fornitori in termini di capacità professionali e possesso dei requisiti per operare;
- la formalizzazione del rapporto contrattuale con il fornitore con previsione di clausole risolutive espresse, autorizzati nel rispetto delle procure esistenti;

- la separazione dei compiti tra chi emette la richiesta di acquisto, chi seleziona il fornitore, chi registra le fatture passive e chi effettua il pagamento;
- l'adozione di specifiche procedure in cui si regolamentano i compiti e le responsabilità per gli acquisti di beni e servizi;
- l'archiviazione della documentazione di supporto al regolare adempimento di quanto stabilito nel contratto con il fornitore;
- la richiesta dei Durc aggiornati ai fornitori.

❖ SELEZIONE, ASSUNZIONE e GESTIONE DEL PERSONALE

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- gestione del processo di selezione del personale (inclusa la raccolta delle candidature ed il reclutamento dei candidati);
- stipula, modifica e rinnovo di contratti di lavoro subordinato e dei contratti diversi da quelli di lavoro subordinato;

Unità organizzative coinvolte

Nella gestione delle suddette attività risultano essere coinvolte le seguenti unità organizzative:

- Risorse Umane e Organizzazione.

Fattispecie di reato astrattamente rilevanti

Le principali fattispecie di reato che, in relazione alle analisi condotte, potrebbero potenzialmente essere realizzate sono:

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).*

- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 Decreto legislativo del 25/07/1998 - n. 286).*

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, RCS MediaGroup ha implementato un sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali, che prevede:

- l'adozione di una specifica procedura a regolamentazione delle attività sensibili correlate all'area a rischio;
- il monitoraggio periodico della normativa di riferimento (es. statuto dei lavoratori, contratti collettivi nazionali di riferimento, contratti collettivi territoriali applicabili) in materia di: (i) retribuzione minima; ii) orario di lavoro; (iii) periodi di riposo; (iv) riposo settimanale;(v) aspettativa obbligatoria;(vi) ferie;(vii) metodi di sorveglianza);
- formalizzazione (in appositi contratti) di qualsivoglia tipologia di rapporto di lavoro (es. prestazione d'opera-consulenze);
- l'introduzione nei contratti con le agenzie esterne di ricerca del personale di una clausola risolutiva espressa di presa visione e rispetto del Codice Etico adottato dalla Società;
- la pianificazione ed effettuazione di periodici incontri con le rappresentanze sindacali volti a recepire il grado di soddisfazione dei lavoratori (in considerazione di peculiari matrici di analisi: es. congruità retribuzione, rispetto orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, metodi di sorveglianza in linea con quanto stabilito dalla normativa di riferimento, livello di qualità dell'ambiente di lavoro anche in termini di sicurezza, ecc.).
- verifica della presenza e validità del permesso di soggiorno.